

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Doc. CCXIV
n. 3

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI RIDUZIONE E TRASPARENZA DEGLI
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI A CARICO DI CITTADINI E
IMPRESE

(Anno 2019)

(Articolo 7, comma 3, della legge 11 novembre 2011, n.180)

Presentata dal Ministro per la pubblica amministrazione

(DADONE)

—————
Comunicata alla Presidenza il 30 marzo 2020
—————

RELAZIONE

**SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI RIDUZIONE E TRASPARENZA DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
A CARICO DI CITTADINI E IMPRESE**

Anno 2019

(Articolo 7, comma 3, legge 11 novembre 2011, n. 180)

Premessa

La Relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese, predisposta dal Dipartimento della Funzione Pubblica, è prevista dall'art. 7, comma 3 della legge 11 novembre 2011, n. 180, recante “*Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese*”.

Le disposizioni oggetto della Relazione si collocano nel quadro delle misure finalizzate a prevenire l'introduzione di nuove complicazioni burocratiche attraverso meccanismi di controllo *ex ante* sull'introduzione di nuovi oneri informativi. Esse prevedono che i regolamenti ministeriali o interministeriali e i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato (al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori, certificatori, l'accesso ai servizi pubblici e la concessione di benefici), i quali impongono o modificano gli adempimenti a carico di cittadini e imprese, siano corredati da un elenco degli oneri introdotti o eliminati¹ da pubblicare sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione e, ove previsto, in Gazzetta Ufficiale.

L'obbligo di predisporre l'elenco degli oneri introdotti ed eliminati, di allegarlo all'atto e pubblicarlo risponde ad una duplice finalità:

- 1) responsabilizzare le amministrazioni nell'individuazione degli adempimenti introdotti, in modo da prevenire l'introduzione o il mantenimento di oneri eccessivi o sproporzionati rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
- 2) rendere immediatamente conoscibili gli adempimenti introdotti o eliminati legati al provvedimento adottato, in modo da assicurare certezza all'applicazione delle nuove disposizioni.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252 sono stati disciplinati i criteri e le modalità di pubblicazione degli elenchi e adottate le relative linee guida².

¹ Articolo 7, comma 1, della legge n. 180 del 2011.

² *Linee guida sui criteri e le modalità per la pubblicazione degli elenchi degli oneri introdotti ed eliminati*, di cui all'Allegato A al Decreto del presidente del consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252 “Regolamento recante i criteri e le modalità per la pubblicazione

Gli articoli 7 e 8 della legge n. 180 del 2011 hanno introdotto, sull'esempio delle migliori esperienze internazionali, l'obbligo, per le amministrazioni statali, di redigere entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi introdotti o eliminati con gli atti normativi approvati nell'anno precedente. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2013 sono stati disciplinati i criteri per l'individuazione e la stima degli oneri amministrativi in termini monetari.

L'attività di rendicontazione annuale, che dà luogo al bilancio degli oneri, è collegata a quella di valutazione dei singoli atti normativi svolta nel corso dell'anno: essa deve riportare, a cura di ogni amministrazione, le stime degli oneri amministrativi come valutate nelle singole relazioni sull'analisi di impatto della regolazione (Air), elaborate nel corso dell'anno di riferimento. Nel caso in cui gli oneri introdotti da un'amministrazione siano superiori a quelli eliminati è previsto che il Governo, per ridurre gli oneri in eccesso e realizzare il relativo "pareggio", adotti uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, entro novanta giorni dalla pubblicazione della relazione complessiva sul bilancio.

Nel complesso le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 180 del 2011 rispondono al medesimo obiettivo di prevenire l'introduzione di nuovi oneri burocratici attraverso meccanismi di controllo *ex ante* differenziati in relazione alla tipologia di atti:

- per i regolamenti ministeriali o interministeriali e i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato, che impongono o modificano gli adempimenti a carico di cittadini e imprese, è prevista la predisposizione e la pubblicazione di un semplice elenco degli oneri introdotti ed eliminati.
- per gli atti normativi del Governo, invece, è prevista sia una quantificazione in termini monetari degli oneri introdotti ed eliminati, sia un meccanismo di "compensazione degli oneri in eccesso".

degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese".

La ratio da cui muoveva questa distinzione era quella di prevedere meccanismi più leggeri di controllo *ex ante* per i regolamenti ministeriali o interministeriali e i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato, nel presupposto che questi provvedimenti fossero molto più numerosi (e quindi fosse eccessivamente pesante quantificare gli oneri), rispetto agli atti normativi.

In secondo luogo, come si è detto, si riteneva particolarmente rilevante per tale tipologia di atti assicurare tramite la pubblicazione la massima conoscibilità per cittadini e imprese, degli oneri introdotti ed eliminati.

La relazione si articola nel modo seguente. Il paragrafo 1 descrive sinteticamente criteri e modalità per la predisposizione e la pubblicazione degli elenchi degli oneri. Il paragrafo 2 descrive le attività di verifica e illustra i risultati del monitoraggio dell'attuazione degli adempimenti da parte delle amministrazioni coinvolte. Il paragrafo 3, infine, è dedicato ad una valutazione dell'impatto delle disposizioni oggetto della relazione in termini di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi per i cittadini e le imprese

In allegato alla presente Relazione, l'elenco dei provvedimenti che menzionano oneri monitorati per l'anno 2019.

1. Criteri e modalità per la predisposizione e la pubblicazione degli elenchi degli oneri

È utile in questa sede richiamare i criteri e le modalità di pubblicazione degli elenchi degli oneri, individuati dalle linee guida allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252

Innanzitutto è essenziale ricordare la nozione onere informativo illustrata nel Box 1 che segue.

BOX 1: la nozione di onere informativo

In base alle definizioni riconosciute a livello internazionale e alle previsioni delle disposizioni in materia, per onere informativo si intende l'obbligo giuridico di fornire informazioni e dati ad autorità pubbliche.

Un onere informativo si configura quindi ogni qualvolta una norma imponga a determinate categorie di cittadini o di imprese (o alla generalità degli stessi) di raccogliere, produrre, elaborare, trasmettere o conservare informazioni e documenti. Rappresentano, ad esempio, oneri informativi le richieste di autorizzazione, la presentazione di documenti e relazioni, l'effettuazione di comunicazioni, la tenuta di registri, la conservazione di atti e documenti da fornire su richiesta o verificate in caso di ispezione ecc.

Non rientrano nella definizione di onere informativo né gli obblighi di natura fiscale, ossia quelli che consistono nel versamento di somme di denaro a titolo di imposte di varia natura, né gli obblighi che discendono dall'adeguamento di comportamenti, di processi produttivi o di prodotti (quali ad esempio l'adozione di misure di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro).

Per assicurare l'omogeneità tra gli elenchi redatti dalle diverse amministrazioni le linee guida recano uno schema standard (cfr. Box 2) e forniscono indicazioni di carattere metodologico e procedurale per la compilazione dell'elenco da allegare all'atto. Si tratta di una vera e propria guida operativa, corredata da esempi e da una semplice "lista di controllo", per verificare che il provvedimento non contenga oneri non necessari.

Per quanto attiene, infine, alle responsabilità relative alla predisposizione degli elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, l'articolo 2 del DPCM n. 252/2012 precisa che *“della allegazione dell'elenco degli oneri informativi introdotti o eliminati è responsabile il dirigente che adotta l'atto cui l'elenco si riferisce ovvero, nel caso di regolamenti ministeriali o interministeriali, il soggetto responsabile dell'istruttoria del provvedimento”*.

Per quanto riguarda, invece, gli obblighi di pubblicazione, ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 33/2013 e delle delibere Anac n. 50 del 4 luglio 2013 e n. 1310 del 28 dicembre 2016", è compito dell'Amministrazione individuare i soggetti responsabili della trasmissione e della pubblicazione.

La sezione per la pubblicazione degli elenchi degli oneri, indicata dell'articolo 34, comma 1 del decreto legislativo n. 33 del 2013, era quella degli «Oneri informativi introdotti ed eliminati», incardinata nella macro-area “Amministrazione trasparente”. A seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 alla disciplina in materia di trasparenza delle amministrazioni pubbliche, tale sezione è venuta meno per cui, come verrà meglio specificato nel paragrafo 2.3 che segue, le Amministrazioni che continuano a predisporre e pubblicare gli elenchi degli oneri, lo fanno nella sezione dedicata alla “Normativa” o ancora in “Amministrazione trasparente”.

2. Le attività di verifica e monitoraggio

Al fine di verificare lo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese l'Ufficio per la semplificazione e la sburocratizzazione del Dipartimento della funzione pubblica ha svolto un'attività sistematica di monitoraggio volta ad individuare i provvedimenti adottati dalle amministrazioni che prevedono l'introduzione o l'eliminazione di oneri informativi e a verificare la pubblicazione dei relativi elenchi.

La verifica sulla pubblicazione degli elenchi degli oneri introdotti ed eliminati è stata effettuata attraverso:

- il monitoraggio sistematico dei provvedimenti pubblicati sulle Gazzette Ufficiali;
- la verifica dei provvedimenti adottati dalle singole Amministrazioni e pubblicati sui propri siti istituzionali.

Il monitoraggio dei siti web, e in particolare della sezione “Normativa”, delle amministrazioni è risultato essenziale:

- a) per identificare i provvedimenti adottati dalle amministrazioni che prevedono oneri a carico di cittadini e imprese non pubblicati in Gazzetta Ufficiale o pubblicati solo “per comunicato” (notizia dell’avvenuta adozione del provvedimento)³.
- b) per individuare tutti i casi in cui i provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale (ad esempio, decreti ministeriali), che introducono ed eliminano oneri, ne rinviando l’attuazione ad ulteriori atti (ad esempio, circolari, decreti direttoriali), non sempre pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

2.1 Il monitoraggio sulle Gazzette Ufficiali

La ricognizione effettuata sulle Gazzette Ufficiali dell’anno 2019 ha consentito all’Ufficio per la semplificazione e la sburocratizzazione di individuare 65 provvedimenti pubblicati (regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale finalizzati a regolare l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori, certificatori, l’accesso ai servizi pubblici e la concessione di benefici) che menzionano oneri informativi (istanze, dichiarazioni, documentazione da presentare, etc.). A questi si devono aggiungere 21 ulteriori provvedimenti (9 circolari, 10 decreti direttoriali, 1 decreto ministeriale e 1 Avviso)⁴ pubblicati dalle amministrazioni interessate solo sul proprio sito istituzionale.

³ Su un totale di 86 provvedimenti che menzionano oneri pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, 21 di questi sono stati pubblicati in gazzetta ufficiale “per comunicato” e 4 sono stati pubblicati solo sul sito istituzionale dell’amministrazione.

⁴ Circolare 09 gennaio 2019, n. 6686 “Avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nel territorio dell’area di crisi industriale complessa di Venezia tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989”; Circolare 09 gennaio 2019, n. 6680 “Avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali, tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989, nei territori della provincia di Massa-Carrara riconosciuti quali aree di crisi industriale non complessa ai sensi del decreto direttoriale del 19 dicembre 2016”; Circolare 24 gennaio 2019, n. 21584 “Avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nel territorio dell’area di crisi industriale complessa del “Sistema locale del lavoro di Frosinone” tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989”; Circolare 25 gennaio 2019, n. 23837 “Avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nel territorio dei Comuni della Provincia di Brindisi come individuato ai sensi della legge 30 dicembre 2004 n. 311, art. 1, comma 265, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80, art. 11, cc. 8-9, del DPCM del 7 luglio 2005, tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989”; Circolare 25 gennaio 2019, n. 24019 “Avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nel territorio del Comune di Brindisi tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989”; Circolare 25 gennaio 2019, n. 24026 “Avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nel territorio dei Comuni ad elevata specializzazione del settore «Tessile - Abbigliamento - Calzaturiero» della Regione Puglia come individuato ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 convertito con

Il totale dei provvedimenti pubblicati dalle amministrazioni nel 2019 che menzionano oneri è pertanto pari a 86 (TAVOLA 1).

TAVOLA 1 – *Provvedimenti pubblicati nel 2019 che menzionano oneri per tipologia*

TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTI	NUMERO
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri	1
Decreto del Presidente della Repubblica	1
Decreto ministeriale	50
Decreto direttoriale, Delibera	19
Circolare	14
Avviso	1
TOTALE	86

Nel caso di provvedimenti pubblicati senza il previsto elenco degli oneri il Dipartimento della funzione pubblica ha richiesto alle amministrazioni interessate di specificare, per ciascuno di essi, se si trattasse di oneri introdotti, eliminati o modificati o, in caso di mera ripetizione di oneri già previsti, di indicare gli estremi della normativa previgente che li

modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006 n. 51, articolo 37, limitatamente a quelli rientranti nell'area del progetto integrato territoriale denominato "P.I.T. n. 9 Territorio Salentino Leccese"; Circolare direttoriale 26 febbraio 2019, n. 61202 "Avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali, tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989, nei territori della Regione Siciliana riconosciuti quali aree di crisi industriale non complessa, ai sensi del decreto direttoriale del 19 dicembre 2016"; Circolare direttoriale 19 luglio 2019, n. 295900 "Indicazioni e chiarimenti in merito alle modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Modifiche alla misura Nuova Sabatini»"; Circolare direttoriale 22 luglio 2019, n. 296976 "Modifiche alla circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017 relative alle modalità operative di erogazione delle quote del contributo previsto dalla misura agevolativa «Nuova Sabatini», tutte del Ministero dello sviluppo economico.

Si tratta di nove decreti del Ministero dello sviluppo economico, quali: Decreto direttoriale 09 aprile 2019 "Economia sociale. Modalità per la presentazione delle richieste di erogazione delle agevolazioni"; Decreto direttoriale 20 agosto 2019 "Voucher per consulenza in innovazione. Modalità e termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco"; Decreto direttoriale 25 settembre 2019 "Modalità e termini per la presentazione delle domande di accesso al voucher per consulenza in innovazione"; Decreto direttoriale 02 ottobre 2019 "Modalità e termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni relative al bando «Grandi progetti di ricerca e sviluppo - risorse FRR»"; Decreto direttoriale 02 ottobre 2019 "Modalità e termini di presentazione delle proposte progettuali per l'accesso alle agevolazioni previste dal Bando «Fabbrica intelligente», «Agrifood», «Scienze della vita» e «Calcolo ad alte prestazioni»"; Decreto direttoriale 26 novembre 2019 "Brevetti+. Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per la valorizzazione economica dei brevetti"; Decreto direttoriale 26 novembre 2019 "Disegni +4. Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per la valorizzazione dei disegni e modelli"; Decreto direttoriale 26 novembre 2019 "Bando per la realizzazione di programmi di valorizzazione dei brevetti tramite il finanziamento di progetti di proof of concept (POC) delle università italiane, degli enti pubblici di ricerca (EPR) italiani e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)"; Decreto direttoriale 29 novembre 2019 "Bando per il finanziamento di progetti di potenziamento e capacity building degli uffici di trasferimento tecnologico (UTT) delle università italiane, degli enti pubblici di ricerca (EPR) italiani e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) al fine di aumentare l'intensità dei flussi di trasferimento tecnologico verso il sistema delle imprese. Rifinanziamento di progetti già agevolati e finanziamento di nuovi progetti". A questi si aggiunge il Decreto direttoriale 09 aprile 2019, n. 295 "Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario - Disciplina di assegnazione delle risorse per l'anno 2019" del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

DM 18 luglio 2019, n. 28920 "Procedura di selezione per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca pubblica per lo sviluppo delle colture proteiche e delle leguminose ad uso foreggero" del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Avviso 18 novembre 2019 "Avviso per il finanziamento di progetti per la protezione ed il sostegno di minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale" della Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia.

aveva disciplinati. Infatti, le amministrazioni sono tenute a pubblicare gli elenchi degli oneri solo con riferimento ai provvedimenti che introducono, modificano o eliminano oneri; non c'è l'obbligo di pubblicazione, invece, nel caso in cui si tratti di un semplice richiamo di adempimenti già presenti nella disciplina previgente.

La richiesta di informazioni, peraltro, ha rappresentato, nel tempo, un'utile sollecitazione alle amministrazioni ad adempiere alla pubblicazione degli elenchi. In questo contesto, l'ufficio per la semplificazione e la sburocratizzazione ha offerto alle singole Amministrazioni un supporto sia nell'individuazione degli oneri introdotti, eliminati o modificati, sia nella compilazione della relativa scheda.

I risultati delle verifiche svolte dal Dipartimento della funzione pubblica relativamente ai provvedimenti adottati nel 2019, che menzionano oneri, sono stati inviati alle associazioni imprenditoriali e dei consumatori, per raccogliere indicazioni basate sull'esperienza diretta dei destinatari⁵.

Le associazioni consultate, in particolare quelle del mondo imprenditoriale, hanno fornito, in continuità con la collaborazione assicurata per le precedenti annualità della presente Relazione, un importante contributo concentrando la loro attenzione in maniera selettiva sui provvedimenti considerati più rilevanti per le imprese, sia dal punto di vista dell'onerosità degli adempimenti introdotti, sia per l'impatto sulla platea dei destinatari. Non sono mancate, peraltro, segnalazioni positive in merito all'eliminazione di oneri disposta da alcuni dei provvedimenti adottati. Per il dettaglio dei contributi pervenuti dalle associazioni imprenditoriali si rinvia all'Allegato 1.⁶ Tali contributi sono stati segnalati alle Amministrazioni competenti.

Occorre dare atto che, nella fase finale dell'istruttoria della presente relazione, l'emergenza epidemiologica connessa al Coronavirus non ha consentito di completare le attività di

⁵ Ai fini della predisposizione della presente Relazione, gli elenchi dei provvedimenti relativi all'anno 2019 che menzionano oneri è stata inviata alle associazioni riconosciute del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, a CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti (riunite in Rete Imprese Italia) e Confindustria.

⁶ Le associazioni imprenditoriali sono state audite il 25 febbraio 2020; a quest'ultimo incontro, oltre ai referenti del Dipartimento della funzione pubblica, erano presenti: CNA; Confartigianato; Confcommercio; Confindustria. Le associazioni dei consumatori sono state convocate per il 18 marzo 2020. Purtroppo la riunione non si è tenuta in ottemperanza alle misure di emergenza da coronavirus e sono stati richiesti contributi scritti alle associazioni invitate.

coinvolgimento delle amministrazioni e delle associazioni imprenditoriali, che solo in parte hanno potuto dare il loro contributo sulle liste di provvedimenti loro inviate.

Quanto al monitoraggio dei provvedimenti pubblicati nel 2019, l'Ufficio per la semplificazione e la sburocratizzazione del Dipartimento della funzione pubblica ha anche individuato i provvedimenti tra loro collegati, che menzionano quindi gli stessi oneri. Ad esempio, il caso tipico è quello di un decreto ministeriale che enuncia gli oneri disciplinati da un successivo provvedimento attuativo cui rinvia.

L'esame dei provvedimenti pubblicati nel 2019 ha permesso di individuare 13 casi di provvedimenti correlati tra loro. Di conseguenza, al netto delle "duplicazioni" relative ai provvedimenti che menzionano i medesimi oneri, i provvedimenti adottati nel 2019 che menzionano effettivamente oneri e di 73 (TAVOLA 2).

TAVOLA 2 – *Provvedimenti pubblicati nel 2019 che menzionano oneri al netto di quelli collegati*

PROVVEDIMENTI CHE MENZIONANO ONERI	NUMERO
Provvedimenti che introducono, modificano o eliminano oneri	30
Provvedimenti che prevedono oneri già disciplinati dalla normativa previgente	32
Provvedimenti per i quali non si hanno ancora indicazioni dalle Amministrazioni di competenza	11
TOTALE	73

Premesso che per 11 provvedimenti, alla data del 24 marzo, non è ancora pervenuto un riscontro, anche in considerazione della situazione di emergenza connessa al COVID-19, all'esito del monitoraggio, si evidenzia il seguente quadro (TAVOLA 3):

- a) i provvedimenti che, nel 2019, hanno introdotto, modificato o eliminato adempimenti e che pertanto rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 7 dello Statuto delle imprese sono 30 (pari al 48,39 % del totale di quelli pubblicati nel 2019 che menzionano oneri, al netto degli 11 provvedimenti per i quali non è stato ricevuto un riscontro);
- b) i restanti 32 provvedimenti (pari al 51, 61% del totale di quelli pubblicati nel 2019 che menzionano oneri, al netto di quelli non riscontrati) menzionano oneri già disciplinati dalla normativa previgente senza modificarli e non rientrano pertanto nel campo di applicazione dell'articolo 7.

TAVOLA 3 – *Provvedimenti pubblicati nel 2019 che menzionano oneri (al netto di quello che non hanno fornito riscontro)*

PROVVEDIMENTI CHE MENZIONANO ONERI	NUMERO
Provvedimenti che introducono, modificano o eliminano oneri	30
Provvedimenti che prevedono oneri già disciplinati dalla normativa previgente	32
TOTALE	62

La TAVOLA 4 che segue riporta un quadro dei provvedimenti che introducono, modificano o eliminano oneri, distinti per il ministero che li ha adottati.

TAVOLA 4 – *Provvedimenti pubblicati nel 2019 che introducono, modificano o eliminano oneri distinti per amministrazione*

AMMINISTRAZIONI	PROVVEDIMENTI CHE INTRODUCONO, MODIFICANO O ELIMINANO ONERI (NUMERO)
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	-
Ministero della difesa	-
Ministero della salute	1
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	2
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	1
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	7
Ministero dell'economia e delle finanze	2
Ministero dell'interno	1
Ministero dello sviluppo economico	15
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo	-
Pcm - dipartimento per le politiche della famiglia	1
Pcm - dipartimento per le politiche di coesione	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	-
Ministero della difesa	-
TOTALE	30

2.2 *Il monitoraggio della pubblicazione degli elenchi degli oneri*

Dei suddetti 30 provvedimenti che introducono, modificano o eliminano oneri, quelli per i quali sono stati pubblicati i relativi elenchi, in ottemperanza a quanto previsto dal citato articolo 7, comma 2, dello Statuto delle imprese, sono solo 13, pari al 43,33% (TAVOLA 4).

Di questi, come si evince dalla tavola 5 che segue:

- 5 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale (16,67%);
- 7 sul sito istituzionale dell'amministrazione competente (23,33%);

- 1 (3,33%) sia su Gazzetta Ufficiale sia sul sito *web* dell'Amministrazione.

TAVOLA 4 – Pubblicazione degli elenchi relativi a provvedimenti che menzionano oneri

AMMINISTRAZIONE	PROVVEDIMENTI CHE MENZIONANO ONERI			PROVVEDIMENTI CHE INTRODUCONO MODIFICANO E/O ELIMINANO ONERI PER I QUALI SONO PUBBLICATI I RELATIVI ELENCHI
	Introdotti, modificati o eliminati	Già esistenti	Totale	
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	-	1	1	-
Ministero della difesa		1	1	-
Ministero della salute	1	-	1	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	2	2	4	1
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	1	-	1	-
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	7	11	18	2
Ministero dell'economia e delle finanze	2	-	-	-
Ministero dell'interno	1	2	3	1
Ministero dello sviluppo economico	15	13	28	9
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo	-	1	1	-
Pcm - dipartimento per le politiche della famiglia	1	-	1	-
Pcm - dipartimento per le politiche di coesione	-	1	1	-
TOTALE	30	32	62	13

TAVOLA 5 – Elenchi degli oneri pubblicati in Gazzetta Ufficiale e sui siti *web*. Anni 2013-2019

Fonte	Elenchi degli oneri pubblicati (numero)													
	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019	
	Valore assoluto	Valore %	Valore assoluto	Valore %	Valore assoluto	Valore %	Valore assoluto	Valore %	Valore assoluto	Valore %	Valore assoluto	Valore %	Valore assoluto	Valore %
G.U.	1	4,00 %	8	11,43 %	16	22,86 %	2	3,45 %	1	3,03 %	2*	5,56 %	6*	23,08 %
Sito <i>web</i>	3	12,00 %	40	57,14 %	30	42,86 %	12	20,69 %	8	24,24 %	7	19,44 %	7	26,92 %

* Un provvedimento è stato pubblicato anche sul sito *web* dell'Amministrazione.

2.3 *Il monitoraggio dei siti web delle amministrazioni*

Come già evidenziato, nel corso del 2016 il Legislatore è intervenuto, con il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, sulla disciplina in materia di trasparenza delle amministrazioni pubbliche, disponendo, per quel che riguarda i temi oggetto della presente Relazione, prevedendo l'abrogazione dell'articolo 34, comma 1 del decreto legislativo n. 33 del 2013. Tale norma prevedeva la pubblicazione degli elenchi degli oneri in una specifica sezione dei siti *web* delle amministrazioni, raggiungibile con il seguente percorso: *“Amministrazione Trasparente”* → *“Disposizioni generali”* → *“Oneri informativi per cittadini e imprese”*.

Per effetto di tale abrogazione, le amministrazioni hanno ridotto, sensibilmente, le attività di pubblicazione degli elenchi degli oneri introdotti o eliminati sui propri siti istituzionali.

In particolare:

- molte amministrazioni non hanno più provveduto all'aggiornamento della specifica sezione del sito *web* (*“Oneri introdotti ed eliminati”*) specificando che si tratta di *“dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria per intervenuta abrogazione dell'articolo 34 del d.lgs. 33/2013, ai sensi del d.lgs. 97/2016”*⁷;
- altre hanno eliminato la sezione o comunque la sezione esiste ma è completamente vuota nei contenuti (non vengono riportati dati neanche con riferimento ai provvedimenti adottati precedentemente all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 97/2016)⁸;
- altre ancora, hanno trasferito i contenuti informativi pubblicati nella specifica sezione *“Oneri introdotti ed eliminati”* in quella più generale *“Dati ulteriori”* →

⁷ Rientrano tra queste: Ministero dei Trasporti; Ministero dell'Interno; Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali; Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Ministero della Giustizia; Ministero dell'economia e delle finanze; Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

⁸ Tra queste: la Presidenza del Consiglio dei Ministri; il Ministero della Difesa.

“Altri contenuti”, sempre appartenente alla sezione “*Amministrazione trasparente*” o nella sezione dedicata alla “*Normativa*”⁹.

Malgrado ciò anche per il 2019, come negli anni precedenti, la pubblicazione sul sito *web* delle amministrazioni costituisce la modalità principale per assicurare visibilità e trasparenza agli elenchi degli oneri introdotti ed eliminati.

3. Conclusioni: la valutazione dell’impatto in termini di semplificazione delle disposizioni in materia di trasparenza e riduzione degli oneri

Nel 2019, l’attività di monitoraggio svolta dal Dipartimento della funzione pubblica evidenzia, rispetto al 2018, un incremento della pubblicazione degli elenchi, soprattutto con riferimento alla Gazzetta Ufficiale. In particolare, si passa:

- da un tasso di pubblicazione del 6% rilevato nel 2018 a uno del 23% nel 2019, con un delta pari al +17%, per quanto riguarda la pubblicazione degli elenchi degli oneri sulle Gazzette ufficiali;
- da un tasso di pubblicazione del 19% del 2018 a uno del 27% del 2019, con un incremento pari al +8%, per quanto attiene la pubblicazione degli elenchi, sui siti *web* delle amministrazioni, dei provvedimenti che introducono, modificano o eliminano oneri informativi.

L’art. 7, comma 3 della legge n. 180 prevede che la relazione annuale predisposta al 31 marzo di ogni anno valuti l’impatto delle disposizioni oggetto della relazione in termini di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi per i cittadini e le imprese, anche utilizzando strumenti di consultazione delle categorie e dei soggetti interessati e la trasmetta al Parlamento.

A otto anni dalla piena operatività delle disposizioni di cui all’ art. 7 della legge n. 180/2011 è ormai maturo il tempo per tracciare un bilancio di questa esperienza.

⁹ Si tratta, ad esempio, del Ministero dello Sviluppo Economico che, recependo il senso della norma, continua ad alimentare i contenuti di questa sezione del sito predisponendo e pubblicando l’elenco degli oneri introdotti ed eliminati.

Nonostante si possa riscontrare un modesto miglioramento della capacità delle amministrazioni di individuare gli oneri introdotti ed eliminati (supportato dall'attività di verifica svolta dal Dipartimento della funzione pubblica), l'impatto delle disposizioni risulta nettamente insoddisfacente: meno della metà dei provvedimenti che introducono, modificano o eliminano oneri informativi è stato pubblicato corredato dai relativi elenchi.

A ciò si aggiunge la disomogeneità dei comportamenti delle amministrazioni nella predisposizione e pubblicazione degli elenchi degli oneri introdotti ed eliminati in termini di esaustività e di qualità delle informazioni fornite. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, si rileva, accanto ad un positivo impegno di alcune amministrazioni, il persistere di "resistenze" delle amministrazioni e di un approccio che continua a considerare la pubblicazione degli oneri introdotti ed eliminati come un mero adempimento formale.

Un altro elemento da considerare è il *trend* della numerosità dei provvedimenti che citano oneri amministrativi tra il 2013 e il 2019 (Tav. 6).

TAVOLA 6- Provvedimenti che recano oneri (anni 2013 – 2019)

Anno	Provvedimenti che introducono, modificano o eliminano oneri	Totale dei provvedimenti che menzionano oneri	% dei provvedimenti che introducono modificano o eliminano oneri sul totale dei provvedimenti che menzionano oneri
2013	25	47	53%
2014	70	133	53%
2015	70	121	58%
2016	58	111	52%
2017	33	99	33%
2018	36	64	56%
2019	30	73	41%

Alla luce dell'esperienza applicativa di otto anni, si può notare che la numerosità di questi provvedimenti, sebbene caratterizzata da una variazione nel corso degli anni, non sembra particolarmente elevata. Incide negativamente, come evidenziato dalle associazioni imprenditoriali, l'esclusione dal campo di applicazione delle disposizioni in oggetto degli adempimenti fiscali e previdenziali particolarmente onerosi per cittadini e imprese.

Inoltre, si registrano notevoli sovrapposizioni con la disciplina dell'art. 8. Come evidenziato in premessa, infatti, le disposizioni di cui all'art. 7 e all'art. 8 della legge n. 180 del 2011 rispondono al medesimo obiettivo di prevenire l'introduzione di nuovi oneri burocratici attraverso meccanismi di controllo *ex ante*.

Il presupposto sulla base del quale il legislatore ha differenziato i sistemi di controllo *ex ante* era fondato su un principio di proporzionalità e quindi sull'esigenza prevedere meccanismi più leggeri per i regolamenti e gli atti amministrativi a carattere generale, nella presunzione di una loro maggiore numerosità (e minore rilevanza) rispetto agli atti normativi.

Questa bipartizione del sistema ha tuttavia mostrato diversi elementi di debolezza. Ci sono infatti forti "interferenze" tra le due categorie (atti soggetti all'art. 7 e atti soggetti all'art. 8), non soltanto per le sovrapposizioni già contenute nella norma (i regolamenti ministeriali e interministeriali appartengono infatti ad entrambi), ma anche perché in molti casi gli atti amministrativi discendono da atti normativi e, quindi, gli oneri in essi contenuti sono stati previsti dalla fonte primaria.

Il risultato è che circa un terzo dei provvedimenti che menzionano oneri individuati nel 2018 sono presi in esame anche nell'ambito del bilancio degli oneri. Peraltro, l'esperienza applicativa delle disposizioni dell'art. 8 mostra che l'indeterminatezza del contenuto degli oneri nella fonte primaria (in quanto la loro specificazione è demandata ad atti normativi

di fonte secondaria o ad atti amministrativi) è spesso motivo di elusione degli obblighi di redazione del bilancio¹⁰, anche per oneri di rilevante entità.

Queste “interferenze” hanno quindi creato incertezze applicative e reso parziali entrambi gli esercizi (art. 7 e art. 8), contribuendo ai risultati poco significativi fin qui registrati.

Sotto un diverso profilo, è innegabile che l’attuazione dello strumento di monitoraggio e trasparenza introdotto con l’art. 7 non abbia consentito, a otto anni dalla sua introduzione, il raggiungimento dell’obiettivo di assicurare la piena conoscibilità dei nuovi oneri per i cittadini e le imprese. Il dato della scarsa pubblicazione degli elenchi sui siti *web* delle amministrazioni risente sicuramente, come accennato, delle modifiche normative alle disposizioni in materia di trasparenza introdotte con il decreto legislativo n. 97 del 2016, che ha modificato il decreto legislativo n. 33 del 2013 e, in particolare, ha eliminato l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare sul sito *web* gli elenchi degli oneri introdotti ed eliminati.

La disciplina vigente ha privato la politica di semplificazione dell’approccio di tipo “reputazionale” che dovrebbe indurre le amministrazioni a ridurre o almeno non accrescere gli oneri burocratici per apparire virtuosi agli occhi dei propri *stakeholders*. Anche nei non molti casi in cui gli elenchi di oneri introdotti o eliminati sono effettivamente pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale o su pagine web poco frequentate è molto improbabile catturare l’attenzione di cittadini e imprese.

Si potrebbe quindi valutare l’opportunità di un maggiore coordinamento tra le disposizioni in materia di bilancio degli oneri introdotti ed eliminati (art. 8) e quelle in materia di trasparenza (art. 7), in modo da rendere più efficace l’impegno per prevenire l’introduzione di nuovi costi amministrativi.

¹⁰ Non è infatti infrequente che la definizione puntuale del contenuto e delle modalità di adempimento di obblighi informativi disposti da una fonte primaria venga demandata ad atti di natura secondaria (regolamenti, direttive, circolari). In questi casi, la concreta quantificazione dei costi amministrativi introdotti o eliminati è di fatto possibile soltanto una volta che l’atto secondario eventualmente previsto dalla fonte primaria abbia specificato gli obblighi (cioè abbia definito caratteristiche dei soggetti obbligati e delle attività da svolgere). Le stime sono state pertanto spesso rinviate al momento dell’emanazione dei provvedimenti attuativi ma poi molto spesso non più effettuate e contabilizzate, come previsto, nell’anno di emanazione dell’atti attuativi, anche se diverso rispetto a quello di emanazione del provvedimento principale.

Per realizzare appieno tale coordinamento potrebbe essere necessaria una modifica normativa che estenda la quantificazione monetaria agli oneri introdotti ed eliminati con gli atti amministrativi. Tale estensione (il cui impatto complessivo andrebbe comunque valutato alla luce dei risultati registrati nelle ultime relazioni relative ai due meccanismi) potrebbe essere resa sostenibile con due interventi, da combinare tra loro.

Il primo consiste nel rendere lo sforzo di misurazione selettivo, escludendo gli oneri di minore rilevanza in termini di impatto sui destinatari. Si tratta peraltro di una modifica al meccanismo del bilancio (art. 8) già disposta da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in corso di registrazione. Il decreto ridefinisce infatti l'ambito di riferimento del bilancio, escludendo dal computo del saldo adempimenti a "basso impatto", definiti ricorrendo a soglie oggettive e predefinite¹¹ e da individuare sulla base di informazioni e stime anche orientative in possesso dell'amministrazione.

Il secondo intervento riguarda il potenziamento del supporto alle amministrazioni non solo *ex post*, in fase di redazione del bilancio, ma anche *in itinere*. In merito va segnalato che è allo studio l'istituzione, anche con il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali e dei consumatori, di un "Osservatorio sui costi della burocrazia" che a regime supporti in modo strutturato e continuativo le amministrazioni nelle attività di individuazione e - per quanto riguarda gli atti rientranti nell'ambito di applicazione del bilancio - di stima degli oneri.

Sempre nell'ottica del supporto alle amministrazioni è possibile immaginare un potenziamento delle attività di formazione, in parte già avviate nell'ambito dei corsi sull'Air, ma da ampliare e focalizzare maggiormente sui temi della individuazione e stima degli oneri. Questo dovrebbe sopperire almeno in parte alla carenza di competenze ulteriori e diverse rispetto a quelle giuridiche (spesso largamente prevalenti nell'organizzazione amministrativa) richieste per lo svolgimento delle attività di quantificazione degli oneri.

¹¹ In particolare, sono considerati a basso impatto, nel caso delle imprese, gli adempimenti con costo unitario inferiore a 100 euro e rivolti a un numero di destinatari inferiore a 1000; nel caso dei cittadini, gli adempimenti che richiedono un tempo inferiore a 2 ore e rivolti a un numero di destinatari inferiore a 3000.

Per rendere più completo e, quindi, significativo, l'esercizio, l'ambito di applicazione delle disposizioni in tema di identificazione e quantificazione degli oneri andrebbe in ogni caso esteso ai settori oggi esclusi (adempimenti in materia fiscale e creditizia e quelli verso terzi, quali ad esempio le etichettature).

Per quanto riguarda il problema della conoscibilità degli oneri introdotti ed eliminati, le evidenze disponibili inducono a ritenere che debba essere considerato nella prospettiva più ampia della revisione delle disposizioni in materia di trasparenza amministrativa, le quali sono attualmente molto focalizzate sulla prevenzione della corruzione e lasciano più in ombra quelle rivolte a migliorare l'informazione e la conoscibilità degli adempimenti a carico di cittadini e imprese.

Anche in assenza di modifiche normative (necessaria per una piena unificazione dei meccanismi di cui agli artt. 7 e 8 ma anche per rivedere la disciplina della trasparenza), il Dipartimento della funzione pubblica si adopererà per garantire il massimo coordinamento dei due meccanismi, raccordando le attività di verifica e di supporto alle amministrazioni e rafforzando il controllo sugli oneri introdotti da fonte primaria e successivamente disciplinati con atti amministrativi.

Monitoraggio degli oneri introdotti ed eliminati, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3 della legge 11 novembre 2011, n. 180. Anno 2019 (allegato alla relazione)

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO	1	D.Dirett.	21/12/2018	Disposizioni nazionali sulla raccolta del corallo rosso.	X			Il decreto reca la disciplina per la raccolta del corallo rosso (<i>Corallium rubrum</i>) e ha validità su tutte le acque marine del territorio nazionale. L'attività di raccolta può essere esercitata unicamente dai pescatori professionisti che siano titolari dell'autorizzazione ministeriale alla raccolta del corallo (cfr. Allegato B). La domanda di autorizzazione, redatta in bollo, secondo lo schema allegato (cfr. Allegato C), deve pervenire per il tramite della Capitaneria di porto competente, a pena di esclusione, alla Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del MI.P.A.A.F.T., Ufficio PEMAC III (via XX Settembre, 20 Roma) entro il 1° marzo di ogni anno, tramite PEC, all'indirizzo: pemac3@pec.politicheagricole.gov.it . Alla domanda di autorizzazione devono essere allegati: a) la documentazione comprovante i requisiti di cui al punto C (le imbarcazioni di appoggio devono: 1. essere dotate di apposita licenza in corso di validità, da conservare tra i documenti di bordo, che ne abilita l'utilizzo come unità di appoggio alla pesca subacquea professionale; 2. essere altresì attrezzate con tutte le dotazioni di bordo necessarie a garantire la sicurezza dei pescatori di corallo. Inoltre, l'attività di raccolta può essere esercitata esclusivamente mediante l'uso della piccozza, usata da pescatori equipaggiati con apparecchi	Oneri di nuova introduzione	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								individuali, autonomi o no, per la respirazione subacquea);		
								<p><i>b)</i> la dichiarazione dell'impresa di pesca (cfr. Allegato E); <i>c)</i> una dichiarazione di impegno, resa dal titolare dell'impresa di pesca armatrice dell'imbarcazione che il richiedente utilizzerà come unità d'appoggio, relativa al rispetto della tracciabilità delle partite di corallo rosso prelevate nelle acque territoriali prospicienti il territorio nazionale secondo le disposizioni vigenti; qualora nel corso della stagione di pesca vi sia la necessità di sostituire l'imbarcazione di appoggio, deve essere data comunicazione alla Capitaneria di porto locale corredata dei dati dell'imbarcazione sostitutiva e dell'autorizzazione alla raccolta, al fine del mantenimento dell'autorizzazione; <i>d)</i> il certificato medico di idoneità; <i>e)</i> la copia di un documento di identità in corso di validità; <i>f)</i> i dati identificativi della barca di appoggio; L'autorizzazione ha validità annuale, con decorrenza dalla data di rilascio. Il rinnovo dovrà essere richiesto dagli interessati compilando il modello riportato nell'allegato F, entro il termine perentorio di sessanta giorni successivi alla data di chiusura dell'attività di raccolta per l'anno in corso. La richiesta deve pervenire alla Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del MI.P.A.A.F.T., Ufficio PEMAC III (via XX Settembre, 20 - Roma) per il tramite della Capitaneria di porto competente, a pena di esclusione, tramite PEC, all'indirizzo: pemac3@pec.politicheagricole.gov.it.</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	7	d.P.R.	16/11/2018, n. 146	Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.		X		Il d.P.R. attua il Regolamento (UE) 517/2014 sui gas fluorati ad effetto serra e abroga il Regolamento (UE) 842/2006 e il precedente D.P.R n.43 del 27/01/2012 Ai sensi dell'art. 5, gli organismi di certificazione, designati dal Ministero dell'Ambiente, presentano a quest'ultimo apposita istanza corredata da copia del certificato di accreditamento e del tariffario che intendono applicare per il rilascio dei certificati di conformità alle persone fisiche o alle imprese. Gli organismi di certificazione designati devono iscriversi nell'apposita sezione del Registro telematico nazionale, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della designazione da parte del Ministero dell'ambiente. Inoltre, devono inserire per via telematica nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale, entro dieci giorni lavorativi, le seguenti informazioni: a) persone fisiche e imprese alle quali è stato rilasciato il pertinente certificato, con gli estremi identificativi del certificato stesso; b) gli estremi identificativi dei provvedimenti con i quali hanno sospeso, revocato, rinnovato o trasferito i pertinenti certificati.	Oneri già previsti Gli oneri di cui agli articoli 5, 7, 8, 9 e 13 del d.P.R. n. 146/2018 sono una delle imprese di ripetizione di oneri già previsti nel precedente d.P.R. n. 43/2012.	CNA <u>Oneri di nuova introduzione</u> a carico delle imprese di vendita, installazione / manutenzione impianti fgas: 1) Comunicazione alla banca dati fgas delle vendite e/o degli interventi effettuati; 2) annualmente pagamento diritti segreteria entro 30/11. Alla Banca Dati (art. 16) le imprese certificate devono comunicare entro 30 giorni dalla data dell'intervento di installazione, del primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione e dello smantellamento, le informazioni previste dall'articolo 16 del D.P.R.
								Entro il 31 marzo di ogni anno, inoltre, gli organismi di certificazione designati trasmettono al Ministero dell'ambiente una relazione sulle attività da loro svolte nel corso dell'anno precedente. Ai sensi dell'art. 7, le persone fisiche che intendono svolgere le attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero,		Il comma 11 dell'art. 16 prevede anche che per la gestione e la tenuta della Banca dati, le imprese certificate e le persone fisiche certificate, versino annualmente, entro il

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse; su apparecchiature di protezione antincendio che contengono gas fluorurati a effetto serra; su commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra; di recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature fisse che li contengono, devono: a) presentare, per via telematica, una richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale (all'iscrizione nel Registro telematico nazionale provvede la Camera di commercio competente); b) presentare richiesta di certificazione ad uno degli organismi di certificazione accreditati; c) sostenere un esame teorico e pratico entro 8 mesi dalla data di iscrizione al Registro telematico nazionale.		mese di novembre, alle Camere di commercio competenti, secondo le procedure e le modalità stabilite dalle stesse, i diritti di segreteria (21 euro per le imprese, 13 euro per le persone) previsti dall'articolo 18, comma 1, lettera d) , della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
								Ai sensi dell'art. 8, le imprese che svolgono le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra devono: a) presentare, per via telematica, una richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale; b) presentare richiesta di certificazione ad uno degli organismi di certificazione accreditati; c) dimostrare il possesso dei requisiti specificatamente previsti dai pertinenti regolamenti di esecuzione della Commissione europea (predisposizione da parte dell'impresa di procedure/istruzioni) come previsto dall'Allegato B 2.1, entro il termine di 8 mesi dalla data di iscrizione.		<u>Oneri eliminati</u> Invio comunicazione annuale FGAS da parte degli operatori delle apparecchiature contenenti FGAS

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>Ai sensi dell'art. 9, le persone fisiche che svolgono l'attività di recupero di gas fluorurati a effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore devono essere in possesso di un attestato rilasciato da un organismo di attestazione della formazione. Le persone fisiche che intendono conseguire la certificazione devono: <i>a)</i> presentare, per via telematica, una richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale (per il tramite della Camera di commercio); <i>b)</i> presentare richiesta di attestazione ad uno degli organismi di attestazione, <i>c)</i> completare un corso di formazione basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste nell'allegato del regolamento (CE) n. 307/2008, entro il termine di otto mesi dalla data di iscrizione al registro telematico nazionale. Per quanto attiene il riconoscimento dei certificati delle persone fisiche e delle imprese rilasciati in un altro Stato membro, secondo quanto disposto dall'art. 13, le persone fisiche e le imprese trasmettono, per via telematica, copia del certificato e/o dell'attestato rilasciato in un altro Stato membro, corredata da traduzione in lingua italiana certificata conforme secondo l'articolo 33 del d.P.R. n. 445/2000, alla Camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale la persona è domiciliata o l'impresa ha la sede legale, per l'inserimento nell'apposita sezione del Registro telematico nazionale.</p>		
MINISTERO DELLO	14	Circolare (pubblicata per	09/01/2019, n. 6686	Avviso pubblico per la selezione di		X		<p>L'Avviso è adottato nell'ambito dell'attuazione del "Progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi industriale preesistente prevista dalla</p>	<p>Oneri già previsti Si tratta di oneri previsti dalla</p>	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
SVILUPPO ECONOMICO		comunicato)		iniziative imprenditoriali nel territorio dell'area di crisi industriale complessa di Venezia tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989.				complessa di Venezia", finalizzato al rilancio delle attività industriali, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, al sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale nel territorio del Comune di Venezia appartenente all'area di crisi industriale complessa di Venezia. Ai sensi del punto G della circolare, le domande di agevolazione debbono essere presentate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. – Invitalia, a pena di invalidità, secondo le modalità e i modelli indicati nell'apposita sezione dedicata alla legge n. 181/1989 del sito istituzionale dell'Agenzia medesima (www.invitalia.it).	normativa in materia di Rilancio aree di crisi industriale: - Legge 15 maggio 1989, n. 181; - Decreto ministeriale 9 giugno 2015; - Decreto ministeriale 7 dicembre 2017.	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	14	Circolare (pubblica per comunicato)	09/01/2019, n. 6680	Avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali, tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989, nei territori della provincia di Massa-Carrara riconosciuti quali aree di crisi industriale non complessa ai sensi del		X		L' Avviso è adottato nell'ambito dell'attuazione dell'Accordo di programma sottoscritto in data 10 novembre 2017 tra Ministero dello sviluppo economico, Regione Toscana, Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia, finalizzato al rilancio delle attività imprenditoriali, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, al sostegno dei programmi di investimento nei territori dei comuni della Provincia di Massa-Carrara ricompresi nell'elenco delle aree di crisi industriale non complessa individuate ai sensi del Decreto Direttoriale del 19 dicembre 2016. Ai sensi del punto G della Circolare, le domande di agevolazione debbono essere presentate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. – Invitalia, a pena di invalidità, secondo le modalità e i modelli indicati nell'apposita sezione dedicata alla legge n. 181/1989 del sito	Oneri già previsti Si tratta di oneri preesistenti previsti dalla normativa in materia di Rilancio aree di crisi industriale: - Legge 15 maggio 1989, n. 181; - Decreto ministeriale 9 giugno 2015; - Decreto ministeriale 7 dicembre 2017.	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				decreto direttoriale del 19 dicembre 2016.				istituzionale dell'Agenzia medesima (www.invitalia.it), complete degli allegati ivi indicati.		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	30	Circolare (pubblicata per comunicato)	24/01/2019, n. 21584	Avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nel territorio dell'area di crisi industriale complessa del "Sistema locale del lavoro di Frosinone" tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989.		X		Il presente Avviso è adottato nell'ambito dell'attuazione del "Progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi industriale complessa del sistema locale del lavoro di Frosinone", finalizzato al rilancio delle attività industriali, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, al sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale nel territorio dei Comuni appartenenti all'area di crisi industriale complessa del sistema locale del lavoro di Frosinone. Ai sensi del punto G della Circolare, le domande di agevolazione debbono essere presentate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. – Invitalia, a pena di invalidità, secondo le modalità e i modelli indicati nell'apposita sezione dedicata alla legge n. 181/1989 del sito istituzionale dell'Agenzia medesima (www.invitalia.it).	Oneri già previsti Si tratta di oneri preesistenti previsti dalla normativa in materia di Rilancio aree di crisi industriale: - Legge 15 maggio 1989, n. 181; - Decreto ministeriale 9 giugno 2015; - Decreto ministeriale 7 dicembre 2017.	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	34	Circolare (pubblicata per comunicato)	25/01/2019, n. 23837	Avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nel territorio dei Comuni della Provincia di Brindisi come individuato ai		X		Il presente Avviso è adottato nell'ambito dell'attuazione dell'Accordo di programma sottoscritto in data 4 gennaio 2018 tra Ministero dello sviluppo economico, Regione Puglia, Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia, finalizzato, tra l'altro, al rilancio delle attività imprenditoriali, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, al sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale nel territorio dei Comuni della Provincia di Brindisi.	Oneri già previsti Si tratta di oneri preesistenti previsti dalla normativa in materia di Rilancio aree di crisi industriale: - Legge 15 maggio 1989, n. 181; - Decreto ministeriale 9 giugno 2015;	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				sensi della legge 30 dicembre 2004 n. 311, art. 1, comma 265, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80, art. 11, cc. 8-9, del DPCM del 7 luglio 2005, tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989.				Ai sensi del punto G della Circolare, le domande di agevolazione debbono essere presentate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. – Invitalia, a pena di invalidità, secondo le modalità e i modelli indicati nell'apposita sezione dedicata alla legge n. 181/1989 del sito istituzionale dell'Agenzia medesima (www.invitalia.it).	- Decreto ministeriale 7 dicembre 2017.	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	34	Circolare (pubblicata per comunicato)	25/01/2019, n. 24019	Avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nel territorio del Comune di Brindisi tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989.		X		Il presente Avviso è adottato nell'ambito dell'attuazione dell'Accordo di programma sottoscritto in data 4 gennaio 2018 tra Ministero dello sviluppo economico, Regione Puglia, Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia, finalizzato, tra l'altro, al rilancio delle attività imprenditoriali, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, al sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale nel territorio del Comune di Brindisi. Ai sensi del punto G della Circolare, le domande di agevolazione debbono essere presentate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. –	Oneri già previsti Si tratta di oneri preesistenti previsti dalla normativa in materia di Rilancio aree di crisi industriale: - Legge 15 maggio 1989, n. 181; - Decreto ministeriale 9 giugno 2015; - Decreto ministeriale 7 dicembre 2017.	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								Invitalia, a pena di invalidità, secondo le modalità e i modelli indicati nell'apposita sezione dedicata alla legge n. 181/1989 del sito istituzionale dell'Agenzia medesima (www.invitalia.it).		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	34	Circolare pubblicata per comunicato)	25/01/2019, n. 24026	Avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nel territorio dei Comuni ad elevata specializzazione e del settore «Tessile - Abbigliamento - Calzaturiero» della Regione Puglia come individuato ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006 n. 51, articolo 37, limitatamente a quelli rientranti nell'area del		X		Il presente Avviso è adottato nell'ambito dell'attuazione dell'Accordo di programma sottoscritto in data 4 gennaio 2018 tra Ministero dello sviluppo economico, Regione Puglia, Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia, finalizzato, tra l'altro, al rilancio delle attività imprenditoriali, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, al sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale nel territorio dei Comuni ad elevata specializzazione del settore «Tessile - Abbigliamento - Calzaturiero» della Regione Puglia. Ai sensi del punto G della Circolare, le domande di agevolazione debbono essere presentate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. – Invitalia, a pena di invalidità, secondo le modalità e i modelli indicati nell'apposita sezione dedicata alla legge n. 181/1989 del sito istituzionale dell'Agenzia medesima (www.invitalia.it).	Oneri già previsti Si tratta di oneri preesistenti previsti dalla normativa in materia di Rilancio aree di crisi industriale: - Legge 15 maggio 1989, n. 181; - Decreto ministeriale 9 giugno 2015; - Decreto ministeriale 7 dicembre 2017.	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				progetto integrato territoriale denominato "P.I.T. n. 9 Territorio Salentino Leccese".						
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO	38	DM	21/12/2018	Modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi all'autorizzazione per l'esercizio della pesca subacquea professionale.	X			Il presente decreto definisce modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi all'autorizzazione per l'esercizio della pesca subacquea professionale. Entro trenta giorni dalla notifica del verbale relativo all'applicazione dei punti, l'interessato può far pervenire al Capo del Compartimento marittimo competente scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentito dal medesimo. Secondo quanto disposto dall'art. 3, qualora, a seguito di impugnazione, sia annullato il provvedimento con cui sono stati assegnati i punti, l'interessato presenta al Capo del Compartimento marittimo competente copia del provvedimento giudiziale che dispone l'annullamento. Ai sensi dell'art. 4, l'interessato, al fine di ottenere la cancellazione dei punti nel caso in cui non venga commessa una nuova infrazione grave nei tre anni successivi all'ultima infrazione grave, formula la relativa istanza al Capo del Compartimento competente.	Oneri di nuova introduzione	
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE	38	DM	21/12/2018	Modalità, termini e procedure per l'applicazione	X			Il presente decreto definisce modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema della sospensione del certificato di iscrizione nel registro dei pescatori.	Oneri di nuova introduzione	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO				del sistema della sospensione del certificato di iscrizione nel registro dei pescatori.				Qualora le violazioni siano commesse mediante l'impiego di una imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, gli organi di controllo redigono verbali di accertamento e contestazione - applicando la prescritta sanzione principale, nonché la sanzione accessoria della sospensione del certificato di iscrizione nel registro dei pescatori. Secondo quanto disposto dall'art. 2, l'interessato, entro trenta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, può far pervenire al suddetto Capo del Compartimento scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentito dal medesimo.		
								Qualora il Capo del Compartimento competente, sentito l'interessato, ed esaminati gli eventuali documenti e scritti difensivi inviati ovvero comunque decorsi i termini, ritenuto fondato l'accertamento, emette ordinanza ingiunzione motivata disponendo la sanzione principale e quella accessoria della sospensione del certificato di iscrizione nel registro dei pescatori. Ai sensi dell'art. 3, il provvedimento di sospensione ovvero l'ordinanza di ingiunzione con cui è stata disposta la sospensione possono essere impugnati. Qualora, a seguito di impugnazione, siano annullati il provvedimento di sospensione ovvero l'ordinanza ingiunzione con cui è stata disposta la sospensione del certificato di iscrizione nel registro dei pescatori, il marittimo interessato presenta al Capo del Compartimento marittimo dell'ufficio di iscrizione copia del provvedimento giudiziale che dispone l'annullamento.		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	90	D.Dirett. (pubblica to per comunica to)	09/04/2019, n. 295	Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario - Disciplina di assegnazione delle risorse per l'anno 2019		X		In attuazione del decreto interministeriale MIBACT di concerto con MEF del 23 marzo 2018, Rep. n. 162, recante «Criteri di riparto del Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario di cui all'art. 22, comma 7-quater, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50», il presente decreto definisce le modalità di presentazione delle relative domande. Diversamente da quanto previsto dal Decreto Direttoriale 5 giugno 2018, n. 578, l'istanza e gli atti a corredo devono pervenire alla Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali a mezzo pec (all'indirizzo di posta elettronica certificata dedicato: mbac-de-bic.fondopatrimoniolibrario@mailcert.benicult.urali.it) o raccomandata con avviso di ricevimento o corriere espresso artt. 3 e 4). Non è più, quindi, ammessa la consegna a mano.	Oneri già previsti Il Decreto Direttoriale 9 aprile 2019, n. 29 sostituisce il Decreto Direttoriale 14 febbraio 2019 "Fondo per lo promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario - Disciplina di assegnazione delle risorse per l'anno 2019" per problemi di funzionamento dell'applicativo per la presentazione e la gestione delle domande. Il <u>(nuovo) decreto sostanzialmente conferma gli oneri previsti dal Decreto Direttoriale 5 giugno 2018, n. 578</u> (afferente all'assegnazione delle risorse per l'anno 2018), <u>a carico dei soggetti interessati ad accedere ai fondi stanziati</u> : l'istanza e gli atti di corredo devono pervenire alla Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali a mezzo pec (all'indirizzo di posta elettronica certificata dedicato: mbac-de-	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
									bic.fondopatrimoniolibrari o@mailcert.beniculturali.it)o raccomandata con avviso di ricevimento o corriere espresso (non è più, invece, ammessa la consegna a mano).	
								<p>Come già avvenuto per il 2018, è stata messa a disposizione degli interessati la relativa modulistica. Elemento di novità è costituito dal formato di tali atti, per il 2019, editabile digitalmente.</p> <p>Ai sensi dell'art. 3 del decreto interministeriale 23 marzo 2018, i soggetti beneficiari devono presentare alla Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello dell'assegnazione del finanziamento, il rendiconto del contributo, composto da una breve relazione in forma libera sulle attività svolte e la documentazione contabile (preventivi, impegni di spesa, fatture e liquidazioni). Tali atti devono essere inviati, in formato pdf, a mezzo pec presso la casella di posta elettronica dedicata (art. 8).</p>	<p>Come già avvenuto per il 2018, è stata messa a disposizione degli interessati la relativa modulistica. Elemento di novità è costituito dal formato della modulistica in parola che, per il 2019, è editabile digitalmente.</p> <p>Inoltre, anche per il 2019, ai sensi dell'art. 3 del decreto interministeriale 23 marzo 2018, n. 162, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello dell'assegnazione del finanziamento, i soggetti beneficiari devono presentare alla Direzione generale Biblioteche e Istituti Culturali il rendiconto del contributo, composto da una breve relazione in forma libera sulle attività svolte e la documentazione contabile (preventivi, impegni di spesa, fatture e</p>	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
									liquidazioni). Tali atti devono essere inviati, in formato pdf, a mezzo pec presso la casella di posta elettronica dedicata.	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	57	DM	15/02/2019	Linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse	X	X		Il decreto approva le linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse al fine di assicurare la qualità e la completezza della valutazione dei relativi impatti ambientali. Le linee guida si applicano alle piattaforme di produzione, piattaforme di compressione, piattaforme di transito e infrastrutture connesse a servizio di impianti minerari nell'ambito di concessioni minerarie per la coltivazione di giacimenti di idrocarburi situate nel mare territoriale e nella piattaforma continentale. Ai sensi dell' art. 5 delle linee guida, le società titolari di concessioni minerarie comunicano entro il 31 marzo di ogni anno al Ministero dello sviluppo economico DGS-UNMIG, alla Sezione UNMIG competente e alla DGSAIE l'elenco delle piattaforme i cui pozzi sono stati autorizzati alla chiusura mineraria e che non intendono utilizzare ulteriormente per attività minerarie, comunicando il periodo durante il quale saranno svolti i lavori di chiusura mineraria ed allegando una relazione tecnica descrittiva, di cui all'art. 6, sullo stato degli impianti con allegati fotografie, planimetrie e prospetti, dichiarando lo stato di sicurezza degli impianti fino alla chiusura.	Oneri di nuova introduzione Il provvedimento introduce nuovi oneri amministrativi con riferimento ai procedimenti di autorizzazione per il riutilizzo per scopi diversi dall'attività mineraria delle piattaforme petrolifere. Oneri già previsti Per quanto riguarda i procedimenti di chiusura mineraria dei pozzi, dismissione mineraria della piattaforma e delle infrastrutture connesse, rimozione e ripristino, il DM non introduce nuovi oneri, ma richiama quelli previsti dalla normativa previgente (DPR 886/1979, L. 239/2004, D.lgs. 152/2006, D.lgs. 145/2015).	
								Secondo quanto disposto dall'art. 8, le società o enti interessati al riutilizzo di una piattaforma e/o infrastruttura connessa in dismissione	Oneri già previsti Per quanto riguarda i procedimenti di chiusura	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>mineraria presentano al Ministero dello sviluppo economico-DGSAIE, al Ministero dello sviluppo economico-DGS-UNMIG, alla Capitaneria di porto, all'Amministrazione competente e ove previsto agli enti territoriali interessati, una istanza completa del progetto di riutilizzo DM 15/02/2019 non predisposto con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello del progetto di fattibilità tecnico economica. Tale istanza deve essere accompagnata da una dichiarazione in cui il soggetto proponente si impegna a presentare, prima dell'autorizzazione unica alla esecuzione del progetto di riutilizzo, una fidejussione bancaria o assicurativa commisurata al valore delle opere di rimozione post riutilizzo ovvero delle nuove installazioni/strutture, della piattaforma e infrastrutture connesse, e degli interventi di recupero ambientale, nonché garanzie economiche per coprire i costi di un eventuale incidente, commisurati a quelli derivanti dal più grave incidente nei diversi scenari ipotizzati in fase di studio ed analisi dei rischi. Se il richiedente ha sede in Italia fornisce i seguenti documenti: a) dichiarazione di cui all'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000, resa ai sensi della vigente normativa antimafia; b) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 38, 47, 76 del decreto del d.P.R. n. 445/2000, in cui si attesta di non essere oggetto di procedure concorsuali di qualsiasi genere: fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ammissione in concordato; c) copia autentica del documento che nomina i rappresentanti legali e i membri con cariche sociali, con allegato copia dei</p>	<p>dei pozzi, della piattaforma e delle infrastrutture connesse, e ove introduce nuovi oneri, ma richiama quelli previsti dalla normativa vigente: - d.P.R. n. 886/1979; - L. n. 239/2004; - D.lgs. n. 152/2006; - D.lgs. n. 145/2015.</p>	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								documenti di identità; d) dichiarazione di cui all'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000 dei dati relativi al/ai titolare/i effettivo/i.		
								<p>Se il richiedente ha sede in uno Stato membro dell'Unione europea o in altro Stato, presenta i seguenti documenti: a) certificato equipollente al certificato camerale in corso di validità, che includa le seguenti informazioni relative al soggetto richiedente: denominazione, ragione sociale, sede legale, capitale sociale, partita IVA e/o codice fiscale o equivalente, sito internet, denominazione dell'eventuale gruppo di appartenenza, denominazione della eventuale società controllante, nominativo del titolare effettivo, nome e contatti del rappresentante legale e del soggetto incaricato dei rapporti con le autorità; b) copia autentica aggiornata dello statuto e dell'atto costitutivo; c) dichiarazioni resa ai sensi degli artt. 38, 47, 76 del decreto del d.P.R. n. 445/2000, in cui si attesta di non essere oggetto di procedure concorsuali di qualsiasi genere: fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ammissione in concordato; copia autentica del documento che nomina i rappresentanti legali e i membri con cariche sociali, con allegato copia dei documenti di identità; e dichiarazione di cui all'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000 dei dati relativi al/ai titolare/i effettivo/i.</p> <p>Ai fini della valutazione della capacità economica e finanziaria, il richiedente presenta: a) copia dei bilanci approvati degli ultimi tre anni del soggetto richiedente, ovvero i bilanci a far data dal momento della costituzione della società, per quelle costituite da meno di tre anni, con</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								allegate le relazioni dell'organo amministrativo e del collegio dei revisori e dei sindaci sulla gestione della società. I bilanci devono essere sottoposti a procedura di revisione da parte di una società di revisione legale; b) copia dei bilanci consolidati approvati degli ultimi tre anni del gruppo societario in cui è ricompreso il soggetto richiedente ovvero i bilanci consolidati a far data dal momento della costituzione della società, per quelle costituite da meno di tre anni, con allegate le relazioni dell'organo amministrativo e del collegio dei revisori e dei sindaci sulla gestione della società. I bilanci devono essere sottoposti a procedura di revisione da parte di una società di revisione legale; c) copia dei bilanci approvati degli ultimi tre anni della società controllante e/o collegata che fornisce le garanzie e/o i finanziamenti e che annovera fra i propri soci il titolare effettivo della società richiedente, ovvero i bilanci a far data dal momento della costituzione della società, per quelle costituite da meno di tre anni, con allegate le relazioni dell'organo amministrativo e del collegio dei revisori e dei sindaci sulla gestione della società. I bilanci devono essere sottoposti a procedura di revisione da parte di una società di revisione legale.		
								Ai fini della valutazione della capacità tecnica e organizzativa il richiedente presenta: a) relazione con descrizione delle principali attività, con riferimento al progetto presentato, svolte in Italia o all'estero (nel caso di impresa di recente costituzione, possono essere forniti elementi relativi alla società controllante o al gruppo societario di appartenenza); b) attestazione		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>relativa alla struttura organizzativa ed alle risorse impiegate nelle attività descritte nella relazione delle principali attività; c) relazione che illustri le competenze tecniche acquisite nell'attività indicata in progetto con riferimento ai progetti realizzati; d) qualsiasi altro documento che ritengano idoneo a dimostrare l'adeguatezza delle capacità tecniche. Ai fini della valutazione della capacità tecnica e organizzativa relativa alla salute, alla sicurezza, all'ambiente e alla gestione dei rischi, il richiedente presenta: a) politiche ambientali dell'ente (1) documentazione relativa al sistema di gestione ed esperienza in materia ambientale con specifico riferimento alla gestione delle responsabilità ambientali; 2) documentazione relativa alle politiche dell'ente in materia di sicurezza; b) eventuali certificazioni in materia di salute, sicurezza e ambiente e gestione dei rischi; c) modalità delle attività di supervisione sui contrattisti in materia di salute e sicurezza e ambiente.</p>		
								<p>Le istanze presentate devono essere corredate dal progetto di riutilizzo che deve prevedere almeno: a) analisi dei potenziali conflitti d'uso (rotte marittime, aree protette, patrimonio culturale archeologico subacqueo, etc.) e verifica di coerenza con il Piano di gestione di cui al DPCM del 1° dicembre 2017; b) progetto di dismissione post-riutilizzo e recupero ambientale, comprensivo dell'eventuale opera per scopo diversi, della piattaforma e delle infrastrutture connesse; c) analisi del potenziale di produzione nel sito oggetto di interesse relativamente alla/alle funzione/i prescelte</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								all'interno del progetto (ad esempio: itticoltura, agricoltura, energia marina, etc.); <i>d</i>) scelta motivata della/delle funzione/funzioni da implementare nell'area di rispetto della piattaforma e/o da integrare nella piattaforma stessa; <i>e</i>) rappresentazione grafica completa delle opere previste dal progetto, evidenziate rispetto a quelle esistenti riutilizzate, con indicazione delle eventuali parti da rimuovere di quest'ultime da realizzarsi a carico del titolare della concessione mineraria; <i>f</i>) stima della produzione complessiva prevista dall'uso diverso proposto; <i>g</i>) analisi degli effetti ambientali in fase di realizzazione, esercizio e dismissione delle nuove installazioni/strutture, della piattaforma e infrastrutture connesse, con riferimento: alle eventuali modifiche delle condizioni meteomarine, della qualità delle acque, dei fondali e degli ecosistemi marini; alle risorse naturali, alla produzione e allo smaltimento dei rifiuti, alle emissioni e ad eventuali rischi di gravi incidenti; al patrimonio culturale archeologico subacqueo, al patrimonio culturale ed al paesaggio dei territori costieri prospicienti l'intervento, specie con riguardo al rapporto di inter-visibilità terra-mare; <i>h</i>) programma dei lavori, con indicazione delle tempistiche e delle modalità di svolgimento per garantire la sicurezza; <i>i</i>) analisi dei costi, divisi per categoria; <i>j</i>) analisi dell'impatto sociale ed economico del progetto su scala internazionale, nazionale e locale.		
								Secondo quanto disposto dall'art. 10, inoltre, qualora il progetto di riutilizzo della piattaforma e delle strutture connesse in dismissione ricada		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>nel campo di applicazione della disciplina di valutazione dell'impatto ambientale, ovvero qualora la piattaforma e le infrastrutture connesse oggetto del progetto di riutilizzo siano state oggetto di una favorevole valutazione di compatibilità ambientale subordinata alla previsione che si procedesse al termine dell'esercizio alla dismissione e al ripristino dei luoghi, il richiedente presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la documentazione necessaria ai fini dell'espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA. Per progetti di riutilizzo per i quali non è prevista la valutazione di impatto ambientale il progetto medesimo è sottoposto ad una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura ambientale. Si precisa che l'autorizzazione unica del progetto di riutilizzo è rilasciata dalla amministrazione competente a seguito di un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui agli artt. 14 e ss. della legge n. 241/1990, e successive modifiche e integrazioni. Il richiedente, ottenuta l'autorizzazione unica al riutilizzo di una piattaforma o infrastruttura connessa in dismissione deve richiedere nel termine stabilito nella stessa Autorizzazione unica la concessione demaniale marittima per l'occupazione e l'uso dell'area interessata per le finalità oggetto dell'autorizzazione.</p>		
								<p>Il Capo II delle linee guida disciplina inoltre il caso di "Rimozione" rispetto al quale stabilisce che la società titolare della concessione presenta alla Sezione UNMIG competente per territorio</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								istanza per l'autorizzazione alla rimozione della piattaforma e delle infrastrutture connesse in dismissione allegando il progetto di rimozione in duplice copia. I progetti di rimozione delle piattaforme e delle infrastrutture connesse sono soggetti ad una valutazione ambientale. L'art. 15 prevede poi che il titolare della concessione redige la Relazione sui grandi rischi modificata per le operazioni di rimozione della piattaforma in dismissione. L'autorizzazione alla rimozione di una piattaforma o infrastruttura connessa in dismissione è rilasciata dalla Sezione UNMIG competente, acquisito il parere della Capitaneria di porto, e comprende il previsto provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, ovvero le eventuali indicazioni in esito alla valutazione preliminare e le prescrizioni inserite nel parere della Capitaneria di porto e nel provvedimento di accettazione della relazione sui grandi rischi. Si evidenzia, da ultimo che ai sensi dell'art. 17 il titolare dell'autorizzazione trasmette alla Sezione UNMIG competente ed all'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente territorialmente competente una relazione trimestrale durante l'esecuzione dei lavori di rimozione ed una relazione finale nel termine di sei mesi dagli stessi comprensiva dei risultati dei monitoraggi effettuati in attuazione del progetto di monitoraggio ambientale.		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	62	Circolare direttoriale (pubblica	26/02/2019, n. 61202	Avviso pubblico per la selezione di iniziative		X		Con la circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese 26 febbraio 2019, n. 61202, è stato attivato l'intervento di aiuto ai preesistenti previsti dalla legge n. 181/1989 che promuove la normativa in materia di	Oneri già previsti	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
		ta per comunicato)		imprenditoriali tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989, nei territori della Regione Siciliana riconosciuti quali aree di crisi industriale non complessa, ai sensi del decreto direttoriale del 19 dicembre 2016.				realizzazione di una o più iniziative imprenditoriali finalizzate al rafforzamento del tessuto produttivo locale e all'attrazione di nuovi investimenti nei territori dei comuni della Regione Siciliana, riconosciuti quali aree di crisi industriale non complessa Ai sensi del punto G della Circolare, le domande di agevolazione debbono essere presentate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. Invitalia, a pena di invalidità, secondo le modalità e i modelli indicati nell'apposita sezione dedicata alla legge n. 181/1989 del sito istituzionale dell'Agenzia medesima (www.invitalia.it), complete degli allegati ivi indicati.	Rilancio aree di crisi industriale: - Legge 15 maggio 1989, n. 181; - Decreto ministeriale 9 giugno 2015; - Decreto ministeriale 7 dicembre 2017.	
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO	67	DM	31/01/2019	Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle associazioni di organizzazioni di produttori.		X		Il decreto disciplina la concessione, il controllo, la sospensione e la revoca del riconoscimento delle Associazioni di organizzazioni di produttori (A.O.P.), che operano nei settori indicati nell'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ovvero: cereali; riso; zucchero; foraggi essiccati; sementi; luppolo; lino e canapa; banane; settore vitivinicolo; piante vive e prodotti della floricoltura, bulbi, radici e affini, fiori recisi e fogliame ornamentale; tabacco; carni bovine; latte e prodotti lattiero-caseari; carni suine; carni ovine e caprine; uova; carni di pollame; alcole etilico di origine agricola; prodotti dell'apicoltura; bachi da seta; altri prodotti. Rispetto a tale elenco, fanno eccezione	Oneri già previsti Gli oneri sono analoghi a quelli già previsti dal DM n. 86483 del 24/11/2014 e dal DM n. 617 del 13/02/2018 per il settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola.	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								i prodotti del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, i prodotti ortofrutticoli e i prodotti ortofrutticoli trasformati. Ai sensi dell'art. 4, le richieste di riconoscimento della A.O.P. sono presentate alla Regione di riferimento; qualora le A.O.P. sono costituite da O.P. che sono state riconosciute da cinque o più Regioni differenti oppure in caso di A.O.P. transnazionali, La richiesta di riconoscimento è presentata al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.		
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO	72	DM	11/03/2019	Modalità operative inerenti la procedura informatica per l'iscrizione di varietà vegetali nei registri nazionali di specie agrarie ed ortive e per la richiesta di autorizzazione alla commercializzazione di sementi di varietà in corso d'iscrizione.		X		Il decreto stabilisce la procedura operativa informatizzata finalizzata all'iscrizione delle varietà vegetali di specie agrarie e ortive nei registri nazionali nonché alla manutenzione dei registri stessi e alla richiesta di autorizzazione alla commercializzazione di sementi di varietà in corso d'iscrizione. Secondo quanto disposto dall'art. 2, le domande d'iscrizione nei registri nazionali delle varietà di specie agrarie e ortive e le istanze connesse devono essere presentate al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento di sviluppo rurale - Direzione generale dello sviluppo rurale - ufficio DISR V, esclusivamente per via telematica mediante collegamento al sito « http://mipaaf.sian.it ». La procedura è consentita al soggetto interessato (costitutore della varietà, avente causa o rappresentante designato dal costitutore) previa iscrizione al Sistema informatico agricolo nazionale come utente qualificato, e successivo ottenimento delle relative credenziali di accesso attraverso la	Oneri già previsti Tale decreto rappresenta un mero aggiornamento del decreto 26 maggio 2015 n. 10803. Infatti, a distanza di tre anni dalla prima applicazione della modalità informatizzata, è stata ravvisata la necessità di riesaminare, per singola specie vegetale, le tempistiche e le scadenze di cui al decreto ministeriale 26 maggio 2015 al fine di renderle più funzionali alle esigenze operative.	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								procedura disponibile al sito web « http://mipaaf.sian.it ».		
								<p>La domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti documenti: a) designazione di un rappresentante con sede legale in Italia, obbligatoria nel caso in cui il costituente o avente causa sia di nazionalità estera; b) documentazione attestante i diritti acquisiti sulla varietà, nel caso in cui la domanda sia presentata da un avente causa; c) autorizzazione all'uso di linee parentali, nel caso di ibridi e associazioni varietali, quando non appartenenti al costituente; d) autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000, in ordine al pagamento dell'imposta di bollo dovuta. Se la documentazione elencata è redatta in lingua straniera dovrà essere integrata con opportuna traduzione.</p> <p>L'art. 4 dispone che il richiedente l'iscrizione, per ciascun ciclo di prova, invia al Centro di coordinamento delle prove varietali i campioni di semente, nei quantitativi e con le caratteristiche indicate dai decreti ministeriali di approvazione dei criteri e procedure per l'iscrizione al registro nazionale di varietà di specie agrarie e ortive. Nel caso di specie agrarie per le quali non risultano adottati specifici criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al registro nazionale, il richiedente l'iscrizione, per ciascun ciclo di prova, invia al Centro di coordinamento delle prove i campioni di semente nei quantitativi indicati alla tabella di cui all'allegato 2.</p> <p>L'art. 8 disciplina l'autorizzazione alla commercializzazione di sementi di varietà in</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								corso d'iscrizione. La domanda di autorizzazione alla commercializzazione di varietà in corso di iscrizione, nel registro nazionale, o nel caso di specie ortive nel catalogo nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea, è trasmessa dall'utente qualificato esclusivamente tramite una specifica funzione della procedura telematica.		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	77	Circolare	07/03/2019, n. 73726	Modalità e termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese e dei titolari di reddito dilavoro autonomo localizzati nella zona franca urbana istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 nel territorio della Città metropolitana di Genova a seguito del		X		L'art. 8 del decreto-legge n. 109/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ha istituito una zona franca urbana nel territorio della Città metropolitana di Genova a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, noto come «ponte Morandi». Il medesimo art. 8 del decreto-legge n. 109/2018 ha demandato la perimetrazione della zona franca urbana a un successivo provvedimento del Commissario delegato per l'emergenza, di concerto con la Regione Liguria e con il Comune di Genova. In attuazione di tale previsione, è stato emanato il decreto del Commissario delegato per l'emergenza, di concerto con la Regione Liguria e il Comune di Genova, del 21 dicembre 2018, n. 24, con il quale è stata definita la perimetrazione della zona franca urbana. La presente circolare sono forniti chiarimenti in merito alla tipologia, alle condizioni, ai limiti, alla durata e alle modalità di fruizione delle agevolazioni. Ai sensi dell'art. 8, le istanze per l'accesso alle agevolazioni devono essere presentate in via esclusivamente telematica tramite la procedura informatica accessibile dal sito istituzionale del Ministero www.mise.gov.it L'accesso alla procedura informatica prevede	Oneri già previsti Si tratta di oneri preesistenti previsti dalla normativa di riferimento:- Decreto interministeriale 10 aprile 2013; - Decreto interministeriale 5 giugno 2017.	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				<p>collo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, noto come «ponte Morandi», avvenuto nel Comune di Genova nella mattinata del 14 agosto 2018.</p>				<p>l'identificazione e l'autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi ed è riservato ai soggetti rappresentanti legali dell'impresa, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa, ovvero ai titolari di reddito di lavoro autonomo. Il rappresentante legale dell'impresa o il lavoratore autonomo, previo accesso alla procedura tramite la Carta nazionale dei servizi, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione dell'istanza tramite la citata procedura informatica.</p>		
								<p>Ai fini del completamento della compilazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni, al soggetto proponente è richiesto il possesso di una PEC attiva. Per le imprese, la registrazione della PEC nel registro delle imprese è condizione obbligatoria per la presentazione della domanda e il suo accertamento è effettuato in modalità telematica dalla procedura informatica. Per i titolari di reddito di lavoro autonomo iscritti agli ordini professionali, la PEC deve risultare censita nell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). Nell'istanza, il soggetto richiedente deve indicare: a) gli importi delle eventuali agevolazioni già ottenute a titolo di de minimis e in termini di «impresa unica» nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell'istanza e nei due esercizi finanziari precedenti. A tal fine, l'esercizio finanziario dovrà coincidere con il periodo contabile di riferimento del soggetto istante, che, può non</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								coincidere con l'anno solare; b) il reddito d'impresa al lordo delle perdite pregresse, ovvero di lavoro autonomo nel caso di titolari di reddito di lavoro autonomo, riportato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata alla data di invio della medesima istanza.		
								Per i soggetti istanti amministrati da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, l'accesso alla procedura informatica può avvenire solo previo accreditamento degli stessi e previa verifica dei poteri di firma del legale rappresentante. A tale fine, il soggetto istante deve inviare una specifica richiesta, mediante posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo zfu@pec.mise.gov.it La richiesta deve essere corredata dei documenti e degli elementi utili a permettere l'identificazione del soggetto istante, del suo legale rappresentante e dell'eventuale delegato alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. Le agevolazioni sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi con il modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. In caso di imprese, al fine di consentire la fruizione dell'esenzione delle imposte sui redditi anche ai soci delle società «trasparenti», nonché ai collaboratori/coadiuvanti di imprese familiari in conformità con quanto indicato nella citata circolare n. 39/E del 24 dicembre 2013 dell'Agenzia delle entrate, paragrafo 4, le imprese interessate possono indicare i dati identificativi di ciascun socio ovvero collaboratore/coadiuvante, compreso il relativo		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								codice fiscale, nell'istanza di accesso alle agevolazioni. Il punto 13 della circolare stabilisce, inoltre, che qualora l'agevolazione riconosciuta a ciascun soggetto beneficiario superi l'importo di euro 10.000,00 su base annua (ossia per ciascuno dei due periodi di imposta ammissibili), i soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute, dandone comunicazione al Ministero entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello del provvedimento di concessione.		
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	81	DM	05/02/2019	Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico.		X		Il decreto disciplina la gestione e il funzionamento del «Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico». Il Fondo ha lo scopo di: a) erogare un assegno ordinario nei casi di riduzione o sospensione temporanea dell'attività lavorativa, assicurando una tutela al reddito in costanza di rapporto di lavoro; b) contribuire allo svolgimento di programmi formativi; c) assicurare sostegno economico in caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'erogazione di prestazioni integrative; d) erogare assegni straordinari per il sostegno al reddito per i lavoratori con i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato. Destinatari degli interventi del Fondo sono i lavoratori delle aziende di trasporto, sia pubbliche che private, che occupano mediamente più di cinque dipendenti e che svolgono servizi di trasporto pubblico autofiliferoferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e lagunari, con esclusione delle aziende già ricomprese alla data di istituzione	Oneri già previsti Si tratta di oneri già previsti dal decreto interministeriale n. 98189 del 29 dicembre 2016, pubblicato in G.U. il 06/03/2017, recante "Criteri per autorizzare la prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, oltre i limiti di cui agli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3, 3 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché criteri per la reintegrazione della riduzione contributiva di cui all'art. 6, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								del Fondo nel campo di applicazione di analoghi Fondi di settore già costituiti e di quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocità. Ai sensi dell'art. 6, le domande di accesso alle prestazioni ordinarie del Fondo sono presentate di 30 giorni dall'inizio della riduzione dell'attività programmata e non oltre i giorni dall'inizio della sospensione o dell'attività lavorativa, mentre le domande di prestazione straordinaria sono presentate nei termini ordinari e con le procedure apposite del Comitato amministratore.	legge 28 novembre 1996, n. 608", nell'ambito della prosecuzione dei trattamenti di CIGS e nell'ambito della reiterazione della riduzione contributiva per i contratti di solidarietà.	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI e MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	82	DM	20/03/2019	Disciplina applicativa dell'incentivo «eco-bonus» per l'acquisto di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M1 a basse emissioni di CO2 e di categoria L1 ed L3 e elettrici o ibridi.	X		X (G.U.)	Il presente decreto disciplina le modalità di erogazione Contributo per l'acquisto di un veicolo di categoria M1. Il contributo statale è corrisposto dal venditore all'acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6: - i venditori dei veicoli agevolabili, per la prenotazione dei contributi, devono provvedere a registrarsi nel sistema informatico e a inserire i dati relativi all'ordine di acquisto del veicolo, ivi compresa l'indicazione dell'importo versato a titolo di acconto, secondo la procedura resa disponibile sul sito www.mise.gov.it, ottenendo, secondo la disponibilità di risorse, una ricevuta di registrazione della prenotazione. Entro 180 giorni dalla prenotazione, i venditori confermano l'operazione, comunicando il numero di targa del veicolo nuovo consegnato. I venditori, inoltre, entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo hanno l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore,	Oneri di nuova introduzione	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>che lo prende in carico, e di provvedere direttamente, anche avvalendosi del demolitore stesso, alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista;</p> <p>- fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della seguente documentazione che deve essere ad esse trasmessa dal venditore: a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto del veicolo nuovo; b) in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, copia del relativo contratto di locazione e copia della dichiarazione rilasciata dalla società di leasing sul veicolo concesso in locazione finanziaria che attesta la tipologia di veicolo concesso in locazione finanziaria e l'ammontare del contributo risultante dalla fattura di acquisto. Nel caso in cui sia prevista la rottamazione del veicolo usato, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano altresì copia della seguente documentazione, trasmessa dal venditore: a) copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico; b) certificato di cancellazione dalla circolazione per demolizione rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358; c) certificato dello stato di famiglia</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								qualora l'intestatario del veicolo usato oggetto della rottamazione sia uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del veicolo nuovo, nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 1; d) documento di presa in carico del veicolo usato da parte del demolitore.		
								Inoltre, secondo quanto disposto dall'art. 9: - per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 241/1997; - il contribuente è tenuto a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture, le ricevute fiscali, la ricevuta del bonifico e altra idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute.		
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO	85	DM	21/01/2019	Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2019.		X		Il decreto approva il "Piano di Gestione dei Rischi assicurativo agricolo nazionale (PAAN). Gran parte delle regole e delle condizioni in materia di sostegno pubblico all'assicurazione in agricoltura sono rimaste invariate, ma vi sono alcune importanti novità. La più importante novità è la regolamentazione degli interventi a favore dei fondi di mutualizzazione contro le avversità atmosferiche, fitopatie, infestazioni parassitarie e epizootie. Ai sensi dell'art. 11, nella domanda di adesione alla copertura mutualistica deve essere riportato, per ogni garanzia e prodotto assicurato, la durata della copertura mutualistica, il valore assoggettato a copertura, la tariffa applicata, l'importo della quota di adesione alla copertura mutualistica e relative	Oneri già previsti	Il provvedimento disciplina il sostegno pubblico alla gestione del rischio in agricoltura sugli interventi ex ante, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni, dal Regolamento (UE) n. 1305/2013, dal Regolamento (UE) n. 1308/2013, così come modificati dal Regolamento (UE) n. 2017/2393 e dal Programma di sviluppo

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								modalità e termini di pagamento, la soglia di danno e/o la franchigia, la presenza di coperture mutualistiche o polizze integrative agevolate aventi lo stesso oggetto ma relative a rischi, garanzie, valori e quantità non agevolabili. Devono essere inoltre riportate le tempistiche di erogazione dell'indennizzo con espressa previsione che, in caso di pluralità e concorrenza di domande, la liquidazione sarà limitata all'effettiva capacità del fondo. Ai fini dell'ammissibilità al sostegno pubblico, la domanda di adesione alla copertura mutualistica deve, altresì, indicare il valore della produzione media dell'imprenditore agricolo nel triennio precedente o della produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.	rurale nazionale 2014-2020. Data la natura del provvedimento, non introduce nuovi oneri a carico delle imprese, né modifica oneri precedenti.	
								L'altra importante innovazione riguarda la regolamentazione degli aiuti ai fondi per la stabilizzazione del reddito – IST unicamente per alcuni settori, quali: frumento duro, olivicoltura, ortofrutticoltura, latte bovino, avicoltura. Anche in questo caso, secondo quanto disposto dall'art. 17, nella domanda di adesione alla copertura mutualistica deve essere tra l'altro riportato, per ogni garanzia e bene assicurato, la durata della copertura mutualistica, il valore assoggettato a copertura, la tariffa applicata, l'importo della quota di adesione alla copertura mutualistica e relative modalità e termini di pagamento, la soglia di danno e/o la franchigia, la presenza di coperture assicurative e mutualistiche agevolate aventi lo stesso oggetto ma relative a garanzie, valori e quantità		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								non agevolabili. Devono essere inoltre riportate le modalità e le tempistiche di erogazione dell'indennizzo con espressa previsione che, in caso di pluralità e concorrenza di domande, la liquidazione sarà limitata all'effettiva capacità del fondo. La domanda di adesione alla copertura mutualistica deve, altresì, indicare il valore del reddito medio dell'imprenditore agricolo nel triennio precedente o del reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato.		
MINISTERO DELLA SALUTE	89	DM	08/02/2019	Modalità applicative delle disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati.	X (eliminati)			L'art. 3 della legge 20 novembre 2017 n. 167, introduce disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati, in attuazione delle direttive 2001/82/CE e 90/167/CEE. Nello specifico, attraverso le modificazioni al d.Lgs. 6 aprile 2006 n. 193 (art. 89), viene legittimato il processo di tracciabilità informatizzata dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati lungo l'intera filiera, con il monitoraggio - su scala nazionale - delle singole confezioni da parte di tutti gli attori coinvolti: dalla produzione, alla distribuzione intermedia (depositari e grossisti) e finale (grossisti autorizzati alla vendita diretta, farmacie, parafarmacie ovvero esercizi commerciali che effettuano attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, e di tutti i farmaci e prodotti non soggetti a prescrizione medica), fino alla somministrazione agli animali e allo smaltimento dei medicinali scaduti o inutilizzabili. Tale processo sfrutta l'alimentazione del sistema consolidato nel	Oneri eliminati Il sistema informatizzato della tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati e, nell'ambito di esso, la ricetta veterinaria elettronica (REV) è stato reso obbligatorio dal combinato disposto dell'art. 3 della legge n. 167/2017 (legge europea 2017) e del DM 8 febbraio 2019 recante "Modalità applicative delle disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati". Tale sistema e la REV hanno eliminato gli oneri di seguito descritti. 1) per veterinari, aziende	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>settore dei farmaci ad uso umano con la costituzione della Banca Dati Centrale della Tracciabilità del Farmaco (BDC) che registra attraverso il flusso quotidiano, le quantità di confezioni di medicinali che raggiungono i diversi punti della catena produttiva e distributiva. Inoltre, le modifiche all'art. 118 del D.Lgs. 6 aprile 2006 n. 193 e all'art. 8 del D.Lgs. del 3 marzo 1993, n. 90, stabiliscono che la prescrizione veterinaria è redatta esclusivamente secondo il modello di ricetta elettronica, disponibile nel Sistema Informativo Nazionale per la Farmacosorveglianza.</p>	<p>sanitarie locali, farmacisti, grossisti, il primo onere eliminato è quello riferito alla prescrizione medico veterinaria in triplice copia, prevista dall'art. 76, comma 3, del d.lgs. 6 aprile 2006, n. 193 (codice comunitario dei medicinali veterinari, che recita "(...) la vendita di medicinali veterinari ad azione immunologica, di premiscele medicate nonché di medicinali veterinari contenenti chemioterapici, antibiotici, antiparassitari, corticosteroidi, ormoni, antinfiammatori, sostanze psicotope, neurotope, tranquillanti e beta-agonisti, prescritti per la terapia di animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo, è effettuata soltanto dietro prescrizione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile in triplice copia, di cui la prima viene conservata dal farmacista, la seconda viene da questi inviata alla ASL entro una settimana dalla vendita e</p>	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
									la terza viene conservata dal titolare degli impianti di cui all'art. 65" (tra tali impianti rientrano, ad esempio, i grossisti di medicinali veterinari e le cliniche veterinarie).	
								La Banca Dati Centrale della Tracciabilità del Farmaco è integrata con il Sistema Informativo Nazionale per la Farmacosorveglianza (ricetta veterinaria elettronica): pur trattandosi di due sistemi informativi distinti, entrambi contribuiscono a realizzare il monitoraggio dell'impiego dei medicinali negli animali in Italia. Più nel dettaglio, la Banca Dati Centrale della tracciabilità del Farmaco rileva i dati relativi ai movimenti delle confezioni di medicinali veterinari e non in commercio in Italia, indipendentemente dal regime di dispensazione, mentre il Sistema Informativo Nazionale per la Farmacosorveglianza (ricetta veterinaria elettronica) rileva le prescrizioni e le dispensazioni di medicinali destinati agli animali sul territorio nazionale.	Con la REV la comunicazione arriva al farmacista, alla ASL e agli impianti nominati senza alcun supporto cartaceo: quindi con un risparmio notevole di acquisto di materiale (ricettari cartacei) e di tempo speso nel controllo. Con il sistema cartaceo nelle aziende sanitarie locali si cumulavano montagne di ricette medico-veterinarie da controllare una ad una con il risultato di controlli faticosi e comunque inefficienti in relazione del rapporto mole di carte da controllare e numero di addetti presenti in organico. 2) sempre per i veterinari si segnala la riduzione di tempo per la compilazione dei registri aziendali, per visita in azienda, per controlli in azienda;	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
									<p>riduzione di sanzioni per errori; riduzione di oneri di conservazione di documentazione cartacea.</p> <p>3) per la Aziende sanitarie locali: sono abbattuti i costi associati all'archiviazione delle ricette; si riduce tempo per la visita di controllo in azienda; c'è una minore frequenza delle visite di controllo potendo effettuare alcuni controlli "da remoto" e si verifica una maggiore efficacia di tali visite potendo, ad esempio, effettuare un controllo preventivo dell'effettivo utilizzo di farmaci nelle varie strutture di competenza e selezionare sulla base di un maggior numero di dati le strutture da ispezionare e su quali aspetti focalizzare l'attenzione.</p> <p>4) per il grossista farmaceutico: si evidenzia una riduzione di tempo per l'evasione degli ordini; una riduzione dei viaggi per ordine; sono abbattuti i costi di trasmissione delle ricette alla Asl; si riducono</p>	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
									gli oneri di conservazione della documentazione; 5) per il cittadino proprietario di PET: può recarsi in farmacia comunicando il numero di ricetta e PIN o proprio codice fiscale e PIN e avere il farmaco prescritto al proprio animale;	
								Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del ministero della Salute 8 febbraio 2019 "Modalità applicative delle disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati" è entrata definitivamente in vigore la Ricetta veterinaria elettronica. Dal 16 aprile 2019 la prescrizione zootecnica digitale ha sostituito quella cartacea sull'intero territorio nazionale. Tale processo di informatizzazione non è la semplice trasposizione della ricetta cartacea in un «PDF», ma una modifica sostanziale del precedente modello operativo di gestione dei medicinali veterinari, attraverso la completa digitalizzazione della movimentazione degli stessi, che permette di semplificare e, dove possibile, ridurre gli obblighi recuperando le informazioni da dati già disponibili nei sistemi informativi ministeriali. Il nuovo modello operativo introdotto dalla REV permette un'effettiva riduzione dei tempi e dei costi (inserimento manuale dei dati, supporti cartacei, conservazione, sanzioni originarie da errori di compilazione dei modelli cartacei).	6) per l'allevatore: può cercare e consultare le ricette veterinarie elettroniche del periodo di allevamento mediante il codice dell'azienda elettronica (codice identificativo dell'unità epidemiologica) e il PIN della ricetta; sono abbattuti i costi associati ai materiali (registri) per coloro che insieme alla REV hanno scelto di utilizzare i registri informatizzati previsti dalle norme; riduzione dei tempi dedicati alla compilazione dei registri aziendali; riduzione del tempo per l'invio dell'animale al macello; utilizzo di farmaci più attento; riduzione di tempo per controlli in	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
									azienda; riduzione di sanzioni per errori; riduzione oneri di conservazione documenti:7) infine uno studio condotto dal Politecnico di Milano - Osservatorio Agri Food nel 2017, quando ancora la REV era solo una realtà sperimentale in pochissime Regioni, tra le quali la Lombardia, ha stimato che in quella Regione, con una densità del campione di 5.818 allevamenti e 1.100 capi, nonché con uno scenario di riferimento di digitalizzazione dei registri aziendali, si è stimato un risparmio dei costi di circa 19 milioni di euro all'anno.	
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO	98	DM	15/02/2019	Modalità di presentazione ed approvazione dei piani di regolazione dell'offerta dei formaggi DOP e IGP.		X		Il decreto stabilisce le modalità di applicazione dell'art. 150 del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo alla regolazione dell'offerta del formaggio a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta. L'adozione di norme vincolanti per la regolazione dell'offerta di formaggio DOP e IGP è subordinata, per ogni singolo prodotto, alla presentazione della richiesta di approvazione di un «piano di regolazione dell'offerta». Ai sensi dell'art. 6, le domande di approvazione dei «Piani» sono presentate dai soggetti legittimati	Oneri già previsti Il DM in oggetto non ha introdotto alcun onere informativo ulteriore, rispetto alla situazione previgente.	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								(organizzazioni di produttori del settore lattiero caseario; le organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi dell'art. 157, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013; i gruppi di operatori di cui all'art. 3, punto 2 del regolamento (UE) n. 1151/2012) almeno 120 gg. prima dell'inizio dell'applicazione dei «Piani», alla regione o provincia autonoma nel cui territorio ricade la produzione del formaggio oggetto del «Piano» e, contestualmente, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea. Qualora l'area geografica comprenda più regioni o province autonome, la domanda è presentata alla Regione o Provincia autonoma in cui si realizza la percentuale maggiore della produzione del formaggio, che svolge i compiti di capofila per il necessario coordinamento con le regioni o province autonome interessate anche ai fini dell'istruttoria preliminare. L'istanza per l'adozione del «Piano» è presentata via PEC, o in formato cartaceo, agli indirizzi istituzionali, è sottoscritta dal legale rappresentate ed è accompagnata dai seguenti allegati: a) piano di regolazione dell'offerta; b) delibera del competente organo decisionale dal quale risulti la volontà di presentare il Piano di regolazione dell'offerta;		
								c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, del soggetto legittimato alla presentazione del «Piano», che attesti: l'accordo preventivo di adesione al «Piano» di regolazione dell'offerta di almeno i 2/3 dei produttori del formaggio che		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>rappresentino almeno 2/3 della produzione del formaggio oggetto del Piano nell'area geografica in cui ricade la produzione dello stesso; l'accordo preventivo di adesione al «Piano» di regolazione dell'offerta di almeno i 2/3 dei produttori di latte o dei loro rappresentanti, che rappresentino almeno 2/3 della produzione del latte crudo utilizzato per la produzione del formaggio in causa; d) elenco di tutti i produttori di latte che hanno aderito all'accordo preventivo, con la specifica dei quantitativi di latte ascrivibili ad ogni soggetto, singolo o associato. I quantitativi di latte indicati devono essere quelli destinati alla produzione del formaggio cui si riferisce il Piano; l'elenco va inviato anche in formato elaborabile (cfr. Allegato A); e) elenco di tutti i produttori di formaggio che hanno aderito all'accordo preventivo, con la specifica dei quantitativi di formaggio ascrivibili ad ogni soggetto; l'elenco va inviato anche in formato elaborabile (cfr. Allegato B). Il «Piano» può avere una durata massima di tre anni, può essere rinnovato dopo questo periodo a seguito di una nuova richiesta, e non ha effetto retroattivo.</p> <p>Secondo quanto disposto dall'art. 10, inoltre, i soggetti interessati, dopo l'approvazione del «Piano», presentano annualmente al Ministero una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con l'indicazione delle misure adottate, da adottare e dei risultati ottenuti. La relazione evidenzia, altresì, l'impatto dell'adozione del «Piano» sul mercato del latte nella zona interessata.</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	102	DM	12/03/2019	Disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell'attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del finanziamento dell'attività della commissione di degustazione di appello.		X		Il decreto disciplina gli esami analitici per i vini DOP e IGP, gli esami organolettici e le attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del finanziamento dell'attività della commissione di degustazione di appello. Ai sensi dell'art. 8, presso le regioni interessate alla produzione di vini DO sono istituiti l'«Elenco dei tecnici degustatori» e l'«Elenco degli esperti degustatori». Gli iscritti a tali elenchi possono esercitare la propria attività per una o più DO ricadente sul territorio della relativa regione o, in caso di DO interregionali, delle relative regioni. Nella domanda per l'iscrizione nell'elenco degli esperti degustatori o in quello degli tecnici degustatori i richiedenti dichiarano i propri dati personali e allegano: a) autodichiarazione relativa ai titoli di studio (diploma di perito agrario specializzato in viticoltura ed enologia od enotecnico; diploma di enologo; diploma di laurea in scienze agrarie con specializzazione nel settore enologico; diploma di laurea in scienze delle preparazioni alimentari con specializzazione nel settore enologico; titoli equipollenti conseguiti all'estero) con l'esatta indicazione della data e dell'istituto o della università presso cui gli stessi sono stati conseguiti; b) attestazione comprovante l'esercizio dell'attività di degustatore, rilasciata dal/i soggetto/i presso cui il tecnico degustatore ha svolto l'attività.	Oneri già previsti Si tratta di oneri già previsti dal DM 11/11/2011 (art. 6).	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	105	D.Dirett. (pubblicato per	09/04/2019	Economia sociale. Modalità per la	X		X (Sito web)	Il decreto definisce i termini e le modalità di presentazione delle richieste di erogazione per stato di avanzamento dei lavori e a saldo da parte delle imprese operanti nell'ambito		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
		comunicato)		presentazione delle richieste di erogazione delle agevolazioni				dell'economia sociale beneficiarie delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015. Ai sensi dell'articolo 3, le imprese beneficiarie presentano via PEC a Invitalia, all'indirizzo economiasociale@postacert.invitalia.it, le richieste di erogazione per stato avanzamento lavori e a saldo relative al finanziamento agevolato nonché quella relativa al contributo, ove previsto. Le suddette richieste devono essere redatte secondo gli schemi riportati nell'allegato 1 al presente decreto, pubblicati anche sui siti web del Ministero e dell'Agenzia. Qualora la documentazione trasmessa risulti incompleta o poco chiara, Invitalia procede a richiedere all'impresa beneficiaria, a mezzo PEC, le integrazioni documentali e/o i chiarimenti ritenuti necessari ai fini dello svolgimento delle necessarie verifiche istruttorie. L'impresa beneficiaria fornisce, a mezzo PEC, le integrazioni richieste entro 30 gg. dalla data di ricevimento della richiesta.		
								I commi 9 e 10 dell'art. 3 disciplinano i criteri e le modalità di erogazione dell'eventuale anticipazione del finanziamento agevolato. La richiesta di erogazione in anticipazione deve essere presentata dall'impresa beneficiaria direttamente alla banca finanziatrice entro i 90 (novanta) giorni successivi alla stipula del contratto di finanziamento. La richiesta non può eccedere il limite del 15% dell'ammontare del finanziamento agevolato concesso dal Ministero. Secondo quanto disposto dall'art. 2, ai fini del monitoraggio e della valutazione degli impatti		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>attesi della misura, le imprese beneficiarie trasmettono la dichiarazione sulla misurazione di impatto del progetto, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 6. Tale dichiarazione è trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo disponibile nell'apposita sezione del sito internet di Invitalia. La dichiarazione deve essere resa, a partire dall'anno solare successivo a quello di stipula del contratto di finanziamento e fino al terzo esercizio successivo a quello di ultimazione del programma di investimento, entro il 31 marzo di ogni anno.</p>		
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	111	DM	07/01/2019	<p>Criteria e modalità per la concessione di contributi per il finanziamento degli interventi per l'ammodernamento, il rinnovo e la ristrutturazione dei sistemi frenanti dei carri merci, per l'abbattimento del rumore generato da tali carri.</p>				<p>Il decreto stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi per il finanziamento degli interventi per l'ammodernamento, il rinnovo e la ristrutturazione dei sistemi frenanti dei carri merci immatricolati prima del 1° gennaio 2015, per l'abbattimento del rumore generati da tali carri, nonché compensare gli aventi diritto dei relativi maggiori oneri di gestione. Possono beneficiare di tali contributi i detentori di carri merci e le imprese ferroviarie con sede nell'ambito dello Spazio economico europeo, non in difficoltà, che abbiano fatto apposita domanda e che i contributi eventualmente percepiti da altre fonti di finanziamento pubblico nazionale, regionale, di enti locali o altri Stati membri per la medesima tipologia di intervento non abbiano superato il limite di cui all'art. 5, comma 3 (il contributo per ciascun carro sarà riconosciuto fino al raggiungimento del chilometraggio massimo remunerabile (Km obiettivo) e non può eccedere il limite del 50% di tutte le spese</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								sostenute per lo specifico intervento sul singolo carro merci di manodopera e materiali).		
								<p>Ai sensi dell'art. 6, entro marzo dell'anno successivo all'intervento le imprese ferroviarie destinatarie del contributo presentano al Ministero la «richiesta di versamento del contributo», redatta secondo il modello conforme all'allegato 2 del presente decreto, sulla base dei dati consolidati forniti dal Gestore dell'infrastruttura. Tale comunicazione sarà effettuata anche mediante strumenti informatici.</p> <p>L'art. 7 prevede, inoltre, che in ogni fase del procedimento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può effettuare verifiche ispettive e documentali presso i beneficiari, le imprese ferroviarie, gli ECM (soggetto responsabile della manutenzione di un veicolo registrato) e in generale presso i soggetti che hanno effettuato gli interventi sui carri oggetto di contribuzione e sui carri stessi. Qualora dalle verifiche dovessero risultare situazioni difformi rispetto a quanto dichiarato, fermo restando le ricadute penali, i soggetti responsabili sono tenuti alla restituzione degli importi indebitamente percepiti. I beneficiari sono tenuti a conservare la documentazione economica a dimostrazione delle spese sostenute per gli interventi e le evidenze che il chilometraggio oggetto di contribuzione sia stato percorso nei dodici mesi dall'intervento.</p>		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	114	D.Dirett.	19/04/2019	Credito di imposta per gli investimenti nel	X		X(Sito web)	Il decreto disciplina le procedure e le modalità di valutazione dei progetti di investimento per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno a valere sull'Asse		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				Mezzogiorno POR Campania FESR 2014/2020.				3 del POR Campania FESR 2014-2020, obiettivo specifico 3.1 «Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo», azione 3.1.1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1 e dell'art. 3 comma 1, l'impresa proponente è tenuta a fornire la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti soggettivi e delle caratteristiche dei progetti d'investimento (la comunicazione per la fruizione del credito d'imposta, contenente dette informazioni, è redatta secondo il modello predisposto dall'Agenzia delle entrate con proprio provvedimento del 24 marzo 2016 e ss.mm.ii e nel rispetto dei termini e delle modalità ivi contenuti).		
								Secondo quanto disposto dall'art. 5, a seguito della realizzazione dei progetti di investimento, la PMI beneficiaria rendiconta le spese di acquisizione delle immobilizzazioni materiali effettivamente sostenute, utilizzando il modulo "Dichiarazione di spesa" di cui all'allegato n. 1 del presente decreto, da presentare unitamente a: a) copia delle fatture di acquisto del bene e, in caso di acquisizione del bene in leasing, la documentazione di spesa attestante il pagamento dei relativi canoni; b) documentazione attestante il pagamento delle fatture - tramite bonifico bancario, SEPA Credit Transfer; RIBA; assegno bancario, assegno circolare - e copia del relativo estratto conto; c) dichiarazione liberatoria dei fornitori, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 3, attestante anche il requisito di novità dei beni, come definito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate del 3 agosto 2016; d) nel caso di		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								acquisizione di beni in locazione finanziaria, copia del relativo contratto, contenente la clausola che sancisce l'obbligo in capo all'utilizzatore di acquisire il bene alla scadenza del contratto di locazione, del relativo piano di ammortamento allegato al contratto, nonché del verbale di consegna del bene acquisito;		
								e) copia del modello di pagamento unificato F24 relativo al credito d'imposta ammesso alle risorse del POR Campania e utilizzato in compensazione secondo le modalità previste dalla circolare dell'Agenzia delle entrate del 3 agosto 2016; f) copia del registro dei beni ammortizzabili o documentazione equipollente (libro inventari, libro giornale ovvero registro IVA acquisti), dal quale si evinca l'annotazione delle immobilizzazioni materiali oggetto del progetto di investimento acquisite; g) "quadro riassuntivo dell'investimento", redatto secondo lo schema di cui all'allegato 2 del presente decreto; h) per i soli progetti di investimento che comprendono investimenti effettuati prima del 1° marzo 2017, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante ovvero dal procuratore della PMI beneficiaria, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 4, relativa agli importi degli ammortamenti di beni strumentali ubicati presso la struttura produttiva oggetto del progetto di investimento agevolato, ascrivibili alle medesime categorie di beni di investimento acquisiti prima del 1° marzo 2017 in cui è articolato il progetto di investimento realizzato, che siano stati dedotti nel periodo d'imposta di acquisizione dei beni stessi;		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>i) documentazione fotografica delle targhe e delle etichette, di dimensioni adeguate, da collocare sui macchinari e oggetti fisici, che dovranno contenere le indicazioni previste nelle Linee Guida e nel manuale d'uso per le azioni di comunicazione, informazione e pubblicità a cura dei beneficiari dei finanziamenti del POR Campania FESR 2014-2020, approvate con decreto dirigenziale dell'Autorità di Gestione del FESR n. 44 del 20 marzo 2017. La dichiarazione di spesa deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore della PMI beneficiaria. Nel caso di sottoscrizione da parte del procuratore, deve essere allegata copia della procura e del documento d'identità in corso di validità del soggetto che la rilascia. La documentazione deve essere inviata al Ministero dello sviluppo economico da parte della PMI beneficiaria esclusivamente mediante caricamento sulla piattaforma informatica all'indirizzo https://agevolazionidgiai.initalia.it - sezione "Attuazione Misure DGIAI" a cura del rappresentante legale o procuratore, secondo le modalità indicate sul sito stesso.</p>		
								<p>Inoltre, i titoli di spesa devono riportare il timbro o la dicitura: "Spesa di € ____ rendicontata, ai fini dell'utilizzo delle risorse del POR Campania 2014-2020, a valere sul credito d'imposta previsto dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208 (art. 1, commi 98-108) e valorizzata ai fini della compensazione operata con modello F24 n. prot....del ...". In alternativa, la predetta dicitura può essere riportata nelle causali dei pagamenti, purché sia indicato il riferimento al</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								corrispondente titolo di spesa. Nel caso di acquisizione di beni in locazione finanziaria, deve essere allegata la documentazione di spesa attestante l'effettivo pagamento dei canoni. Ulteriori obblighi a carico delle imprese beneficiarie sono fissati dall'art. 7.		
								In particolare, l'impresa beneficiaria è tenuta: 1. a conservare la documentazione attestante le spese per immobilizzazioni materiali sostenute ai fini della fruizione del credito d'imposta, per almeno due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali di ciascun progetto d'investimento. I documenti giustificativi della spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in forma elettronica; 2. a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Mise nonché da organismi statali o comunitari competenti in materia, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei progetti d'investimento e le condizioni per la fruizione e il mantenimento del beneficio; 3. a mettere a disposizione tutte le informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese oggetto di agevolazioni; 4. adottare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al progetto d'investimento, ferme restando le norme contabili nazionali; 5. a		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								rispettare gli obblighi fissati in materia di responsabilità di informazione e comunicazione delle imprese agevolate a valere sui fondi SIE.		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	118	DM	20/02/2019	Regime di aiuto per progetti di ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale.		X		Il decreto definisce i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti per i progetti di ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale al fine di consolidare e accrescere il patrimonio tecnologico nazionale e la competitività del sistema produttivo del settore. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui al presente decreto le imprese che svolgono prevalentemente attività industriale nel settore aerospaziale. Tali imprese possono presentare i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel settore aerospaziale (caratterizzati da sostanziali innovazioni di prodotto) anche in forma associata, congiuntamente fra loro. In tal caso i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso al contratto di rete o ad altre forme di collaborazione effettiva e coerente con l'articolazione e gli obiettivi del progetto; deve essere individuata l'impresa capofila con il ruolo di referente nei confronti del Ministero per la realizzazione del progetto e di rappresentanza dei soggetti partecipanti. I progetti devono avere una durata non inferiore a due e non superiore a cinque anni. Su richiesta motivata delle imprese beneficiarie, il Ministero dello sviluppo economico può concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a dodici mesi.	Oneri già previsti Tale decreto non ha introdotto nuovi oneri informativi rispetto alla previgente disciplina, di cui al DM 3 luglio 2015 – pubblicato sulla G.U. il 25.09.2015 (regime d'aiuto progetti ricerca e sviluppo settore aerospaziale, ai sensi della Legge 24/12./985 n. 808).	
								Ai sensi dell'art. 7, i finanziamenti sono concessi con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sulla base delle risorse finanziarie		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>disponibili. Il decreto di concessione del finanziamento è sottoscritto per accettazione dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria. Con successivi decreti, in relazione agli stati di avanzamento dei progetti, sulla base di apposite rendicontazioni presentate dalle imprese beneficiarie, è determinato a consuntivo l'importo del finanziamento effettivo che è erogato, coerentemente con il piano definito nel decreto di concessione. Il decreto di erogazione a saldo, con il piano definitivo di rimborso del finanziamento, è sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria. Secondo quanto disposto dall'art. 11, il Ministero dello sviluppo economico può disporre in qualsiasi momento gli accertamenti ritenuti necessari ai fini del rispetto dei requisiti e delle condizioni di fruizione del finanziamento. A tal fine, l'impresa beneficiaria del finanziamento deve tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi ai costi rendicontati per almeno i tre anni successivi al completamento del programma ammesso al finanziamento.</p>		
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO	127	D.Dirett.	17/04/2019	Individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione		X		<p>Il decreto individua le risorse e i criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria. Ai sensi dell'art. 3, l'armatore autorizzato all'esercizio della pesca marittima con il sistema strascico, il quale comprende le reti a strascico a divergenti, le sfogliare rapidi, le reti gemelle a divergenti, che ha aderito all'arresto temporaneo obbligatorio e che ha presentato, previa autorizzazione del/i proprietario/i</p>	<p>Oneri già previsti Si tratta di oneri già previsti dal DM n. 19915 del 06/10/2017.</p>	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				temporanea obbligatoria.				dell'unità, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali deve trasmettere apposita manifestazione di interesse e la relativa integrazione predisposta secondo il modello di cui all'allegato 2 del presente decreto. L'integrazione alla manifestazione di interesse dovrà contenere: <i>a)</i> l'indicazione delle coordinate bancarie intestate al beneficiario sulle quali si intende ricevere l'aiuto; <i>b)</i> copia della comunicazione scritta presentata all'Autorità marittima di iscrizione nel caso in cui l'interruzione temporanea sia stata effettuata in compartimenti diversi da quelli di iscrizione; <i>c)</i> per le unità di lunghezza inferiore ai 10 metri idonea documentazione, quale ad esempio documentazione fiscale, documentazione di trasporto, libretto carburante, note di vendita, che dimostri l'effettiva attività di pesca in mare per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio.		
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE		Circolare	21/01/2019, n. 1121	Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi.		X		La Circolare detta criteri operativi e gestionali per prevenire, o quanto meno a ridurre, i rischi connessi allo sviluppo di incendi presso impianti che gestiscono rifiuti. La Circolare annulla e sostituisce la Circolare n. 4064 del 15 marzo 2018 che aveva apprestato una prima regolamentazione dei fenomeni di incendi negli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti sotto il profilo dell'impegno di risorse e di operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco, di interventi di tutela della popolazione, di monitoraggio ambientali e di investigazioni. In questa Circolare, che si pone in ottica	Oneri già previsti CNA La Circolare non introduce nuovi oneri amministrativi in quanto attiene a profili di natura sostanziale. Nello specifico, la Circolare detta criteri operativi e gestionali al fine di prevenire o ridurre i rischi connessi allo sviluppo di incendi presso impianti di gestione di rifiuti, limitandosi ad	Oneri di nuova introduzione La Circolare definisce le modalità per la gestione degli impianti di trattamento rifiuti, anche con l'introduzione di oneri amministrativi a carico del "responsabile tecnico" dell'impianto.

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>revisione della citata Circolare 4064 del 15/03/18, sono state coinvolte anche le amministrazioni regionali e le agenzie ambientali già interessate nella fase preliminare, per un'ottimizzazione e aggiornamento dei relativi contenuti.</p> <p>Relativamente alle modalità di gestione (punto 6), la Circolare chiarisce che la responsabilità della gestione operativa dell'impianto è affidata a un direttore tecnico, opportunamente formato e in possesso dei necessari requisiti quali la laurea o il diploma in discipline tecnico-scientifiche, cui spettano i compiti di controllo a partire dalla fase di accettazione dei carichi nell'impianto, fino alla fase di trasporto all'eventuale successivo impianto di destinazione. Tale figura deve essere sempre presente in impianto durante l'orario di operatività dello stesso, assicurando, ovvero collaborando con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (laddove tali figure non siano coincidenti) affinché nella gestione operativa delle attività presso l'impianto sia data attuazione a tutte le disposizioni di sicurezza previste dalla norma specifica di settore. Inoltre, se la presenza continua incontrasse degli impedimenti, come anche nel caso di impianti dotati di organizzazioni complesse, il direttore tecnico può avvalersi anche di singoli responsabili, purché gli stessi siano in possesso delle conoscenze e dei requisiti allo svolgimento dell'incarico e ne sia garantito comunque il controllo.</p> <p>Si precisa che la nomina della figura di un responsabile tecnico non rileva ai fini degli oneri</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								amministrativi in quanto attiene a profili di natura sostanziale. Tuttavia, come accennato, sono disposti in capo ad esso una serie di verifiche che si sostanziano, talvolta, in attività di natura amministrativa, quali, ad esempio: a) l'acquisizione del formulario di identificazione e di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti prima della ricezione degli stessi all'interno dell'impianto; b) la comunicazione, nei casi previsti dalla norma, alla Provincia competente per territorio, dell'eventuale respingimento del carico dei rifiuti entro e non oltre 24 ore, e la trasmissione della fotocopia del formulario di identificazione.		
MINISTERO DELL'INTERNO di concerto con MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE		Circolare	13/02/2019, n. 3058	Disposizioni attuative dell'art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 - prime indicazioni per i gestori degli impianti.		X		Con la circolare n. 3058 del 13 febbraio 2019 congiunta del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Ambiente, sono stati forniti i primi chiarimenti in merito alla redazione dei piani di emergenza interni ed esterni, previsti dall'art. 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, introdotto dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132. In attesa del DPCM previsto dal co.9 dell'art.26-bis del DL 113/2018, la Circolare: 1. chiarisce che sono esclusi dalle disposizioni dell'art.26-bis gli impianti rientranti nel D.Lgs.105/2015 (impianti a rischio d'incidente rilevante). Ciò in quanto questi impianti devono già rispondere ai requisiti previsti dal suddetto decreto, per quanto riguarda la redazione dei piani sia interni sia esterni. Pertanto il rispetto delle disposizioni dell'art.26-bis sarebbe ridondante; 2. Definisce un elenco esemplificativo, e non esaustivo, delle informazioni da fornire ai	Oneri già previsti La Circolare non introduce nuovi oneri amministrativi, considerato che fornisce chiarimenti in merito alla redazione dei piani di emergenza interne ed esterni, ai sensi dell'art. 26-bis del DL 04/10/2018, n. 113, introdotto dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132.	CNA <u>Oneri di nuova introduzione</u> Con la Circolare n. 3058/2019 vengono definite le informazioni contenute nei piani di emergenza per gli impianti di trattamento rifiuti previsti dal DL 113 del 2018.

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>Prefetti per la redazione dei piani di emergenza esterni.</p> <p>In particolare, i gestori sono tenuti ad effettuare una descrizione dell'impianto fornendo adeguate informazioni circa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ragione sociale e indirizzo dell'impianto; • Nominativo e recapiti del gestore dell'impianto e del responsabile per la sicurezza; • Descrizione dell'attività svolta e dei relativi processi, indicazione del numero degli addetti; • Elenco delle autorizzazioni/certificazioni nel campo ambientale e della sicurezza in possesso della società; • Planimetria generale dalla quale risultino l'ubicazione dell'attività, il contesto territoriale circostante, le condizioni di accessibilità all'area e di viabilità; • Piante in scala adeguata degli edifici e delle aree all'aperto utilizzate per le attività recanti l'indicazione degli elementi caratteristici: layout dell'impianto, con identificazione delle aree di accettazione in ingresso, delle aree di stoccaggio e trattamento e degli impianti tecnici, degli uffici e delle misure di sicurezza e protezione riportate nella relazione tecnica. 		
								<ul style="list-style-type: none"> • Relazione tecnica contenente almeno i seguenti elementi: <ol style="list-style-type: none"> 1. quantità e tipologia dei rifiuti gestiti e indicazione della massima capacità di stoccaggio istantanea consentita. Nel caso l'impianto gestisca rifiuti pericolosi, indicare le relative caratteristiche di pericolo e specificare le modalità di gestione adottate; 2. descrizione degli impianti tecnici; 3. descrizione delle misure di sicurezza e 		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>protezione adottate, anche in relazione alla gestione dell'impianto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Descrizione, dei possibili effetti sulla salute umana e sull'ambiente che possono essere causati da un eventuale incendio, esplosione o rilascio/spandimento; • Descrizione delle misure adottate nel sito per prevenire gli incidenti e per limitarne le conseguenze per la salute umana, per l'ambiente e per i beni; • Descrizione delle misure previste per provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente; • Descrizione delle disposizioni per avvisare tempestivamente, le autorità competenti per gli interventi in caso di emergenza (Vigili del fuoco, Prefettura, ARPA, ecc.). <p>Tale elenco di informazioni è da considerarsi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in quanto i prefetti potranno autonomamente richiedere, caso per caso, informazioni aggiuntive che dovessero rendersi necessarie per il prosieguo delle attività di elaborazione del piano di emergenza esterno. I Prefetti, inoltre, possono chiedere anche altre informazioni; inoltre possono decidere di non predisporre tale piano, se sulla base delle informazioni fornite non siano ragionevolmente prevedibili effetti all'esterno dell'impianto in seguito ad incidenti individuati nell'ambito della valutazione dei rischi.</p>		
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL	132	DM	01/03/2019, n. 46	Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di	X		X(G.U.)	Il regolamento disciplina, in conformità alla parte quarta, titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al principio comunitario «chi inquina paga», gli interventi di messa in		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
TERRITORIO E DEL MARE di concerto con il MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, il MINISTRO DELLA SALUTE e il MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO				ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.				sicurezza, bonifica e di ripristino ambientale delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento oggetto di eventi che possono averne cagionato, anche potenzialmente, la contaminazione. Ai sensi dell'art. 3, al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare un'area agricola, il responsabile dall'inquinamento pone tempestivamente in essere le necessarie misure di prevenzione e ne dà immediata comunicazione alla Regione, alla Provincia, al Comune, all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e all'Azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competenti nonché, per le aree ricadenti all'interno del perimetro di Siti di interesse nazionale (SIN), anche al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le attività di caratterizzazione di aree agricole, finalizzate all'acquisizione di una conoscenza dettagliata della distribuzione spaziale degli inquinanti e della distribuzione spaziale tridimensionale dei suoli e dei loro volumi, sono attuate dal responsabile dell'inquinamento. Nel caso in cui all'esito delle attività di caratterizzazione risulti che i livelli di Concentrazioni soglie contaminazioni (CSC) non sono stati superati, il soggetto responsabile presenta alle amministrazioni competenti, entro novanta giorni dalla data di notifica di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare un'area agricola, un'autocertificazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, corredata della necessaria documentazione tecnica. Tale autocertificazione conclude il procedimento.		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								Secondo quanto disposto dall'art. 4, in caso di accertamento del superamento delle CSC, anche per una sola sostanza, all'esito delle attività di caratterizzazione, il soggetto responsabile dell'inquinamento ne dà immediata comunicazione alle amministrazioni competenti, ed elabora la valutazione (cfr. Allegato 3), al fine di stabilire le eventuali necessità di intervento in relazione all'ordinamento colturale effettivo e potenziale dell'area agricola o al tipo di allevamento su di essa praticato. Se all'esito della valutazione di rischio le concentrazioni riscontrate sono compatibili con l'ordinamento colturale effettivo e potenziale o con il tipo di allevamento su di esso praticato, il soggetto responsabile presenta alla Regione territorialmente competente e, nel caso di aree ricadenti nel perimetro dei SIN, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 60 giorni dalla data di comunicazione del superamento delle CSC, un'istanza di conclusione del procedimento corredata dalla documentazione tecnica inerente la valutazione di rischio. Entro i trenta giorni successivi alla presentazione dell'istanza, l'amministrazione competente può richiedere l'effettuazione di ulteriori controlli, oppure dichiarare concluso il procedimento relativamente all'area agricola.		
								Inoltre, secondo quanto disposto dall'art. 5, se all'esito della valutazione di rischio le concentrazioni riscontrate sono incompatibili con l'ordinamento colturale effettivo e potenziale o con il tipo di allevamento su di esso praticato, il soggetto responsabile		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								dell'inquinamento deve presentare alle amministrazioni competenti (nel caso di aree ricadenti nel perimetro dei SIN, anche al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e al Ministero della salute) le risultanze della valutazione di rischio e il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. Il progetto operativo deve contenere i seguenti elementi: a) una planimetria recante le particelle catastali oggetto di intervento; b) la descrizione delle tecnologie e dei processi da applicare; c) la descrizione degli obiettivi dell'intervento di riduzione del rischio e modalità di verifica degli stessi; d) l'indicazione delle limitazioni sulle tipologie di coltivazioni da adottare.		
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	133	D.Dirett.	27/05/2019, n. 450	Riciclaggio delle navi - Istruzioni operative per la vigilanza, le visite ed il rilascio dei certificati alla nave nonché per le autorizzazioni all'Organismo riconosciuto di cui all'articolo 3 del decreto	X			Il decreto detta disposizioni amministrative e operative da applicare alla nave ed all'organismo riconosciuto, al fine di adempiere alle disposizioni contenute nel regolamento n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 e nel decreto interministeriale 12 ottobre 2017, relativi al riciclaggio delle navi. Il presente decreto si applica alle navi nuove ed esistenti autorizzate a battere la bandiera italiana. Ai sensi dell'art. 3, l'armatore, qualora ritenga sussistano le condizioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera c) del regolamento (navi da guerra, navi ausiliarie o altre navi possedute o gestite da uno Stato e impiegate, nel periodo considerato,	Oneri di nuova introduzione Il Regolamento Europeo n. 1257/2013, entrato in vigore in data 01/01/2019, sulla relativa normativa nazionale emanata ed in corso di emanazione, come il Decreto Ministeriale 12 ottobre 2017, il decreto dirigenziale n.450/2019 e l'emanando "decreto sanzionatorio" previsto	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				interministeriale 12 ottobre 2017.				esclusivamente per servizi statali non dal Regolamento commerciale; navi di stazza lorda (GT) inferiore a 1257/2013 all'art. 22, 500; navi che nel corso della loro intera vita introducono ed operano unicamente in acque soggette alla omogeneizzano norme, a sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro livello europeo, per la di cui battono la bandiera) invia all'ufficio di demolizione ed il iscrizione della nave una «dichiarazione di riciclaggio delle navi esclusione dall'applicazione del regolamento» ecocompatibile. (cfr. Allegato 1), in cui dichiara, con le forme di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, che la nave ha operato unicamente in acque soggette alla sovranità ed alla giurisdizione dello Stato italiano.		
								L'art. 4 precisa che "L'insieme dei controlli, degli Tali norme hanno esami e degli accertamenti tecnici e comportato l'introduzione documentali, concernenti la verifica della di alcuni "oneri conformità della nave alle disposizioni del informativi" verso regolamento, costituisce una visita". Ai sensi l'imprenditoria del dell'art. 5, la società, o, in assenza, l'armatore o trasporto marittimo e un suo rappresentante, allo scopo di sottoporre della cantieristica navale. a visita una nave per le finalità di cui al Tali oneri sono regolamento e al presente decreto, inoltra oggettivamente necessari apposita richiesta all'organismo riconosciuto- per la tutela di beni autorizzato trasmettendone copia all'autorità comune della salute marittima sede di iscrizione della nave. umana e della Come specificato dall'art. 7, il certificato di salvaguardia inventario rilasciato alla nave a seguito di visita dell'ambiente. iniziale ha una validità massima di 5 anni dalla Nella fattispecie queste data di completamento della visita. Il certificato incombenze riguardano 2 di inventario può essere prorogato categorie: dall'organismo riconosciuto-autorizzato su 1) gli armatori, proprietari autorizzazione dell'amministrazione, a seguito di delle navi mercantili; richiesta della società, o in assenza 2) i cantieri navali di dell'armatore, corredata da parere demolizione e riciclaggio. dell'organismo stesso. Relativamente agli		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>Per quanto riguarda, invece, il certificato di idoneità al riciclaggio rilasciato alla nave a seguito di visita finale, esso ha una validità non superiore a 3 mesi. Anche in questo caso, il certificato di idoneità al riciclaggio può essere prorogato per un singolo viaggio dall'organismo riconosciuto-autorizzato, se ricorrono le condizioni, su autorizzazione dell'amministrazione, a seguito di richiesta della società, o in assenza dell'armatore, corredata da parere dell'organismo stesso.</p>	<p>armatori si evidenziano i "oneri informativi": - Art. 5 del Regolamento Europeo, "Ogni nuova nave tiene a bordo un inventario dei materiali pericolosi, che individua quanto meno i materiali pericolosi di cui all'allegato II", e art.4, 5, 6 e 7 del d.dirett. 450/2019, stabiliscono una serie di adempimenti e certificazioni prima non necessarie o inesistenti, in quanto correlate alla nuova normativa europea; - Art. 6, Comma 1-b) del Regolamento Europeo "notificano per iscritto all'Amministrazione... (omissis) l'intenzione di riciclare la nave"; - Art. 6 Comma 2-c) del Regolamento Europeo "detengano un certificato di idoneità al riciclaggio... (omissis)"</p>	
								<p>Il Capo III del decreto elenca i documenti da mantenere a bordo su nave nuova ed esistente. Per quanto riguarda l'inventario dei materiali pericolosi, l'art. 10 stabilisce che esso: a) è compilato tenendo conto delle pertinenti linee guida attualmente contenute nella risoluzione</p>	<p>Relativamente ai cantieri di riciclaggio si evidenziano i seguenti "oneri informativi": - Regolamento europeo Art. 13. Comma 1 -a) "ha</p>	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>MEPC. 269(68) adottata il 15 maggio 2015 «2015 Guidelines for the development of the Inventory of Hazardous Materials», ed utilizzando il format in esse contenuto all'appendice 2; b) è redatto almeno in lingua inglese; c) può essere elaborato in formato cartaceo o elettronico a scelta dell'armatore o della società secondo le modalità amministrative vigenti; d) è specifico per ciascuna nave; e) prova che la nave rispetta i divieti o le restrizioni in materia di installazione ed uso di materiali pericolosi conformemente all'art. 4 del regolamento.</p> <p>Inoltre, per quanto attiene agli aspetti di sicurezza, l'art. 11 stabilisce che la società, o in assenza l'armatore, sviluppa apposite procedure e linee guida al fine di adeguarsi alle disposizioni previste dal presente decreto e dal regolamento stabilendo, altresì, i compiti da assegnare al personale di bordo.</p>	<p>ottenuto dalle autorità nazionali competenti l'autorizzazione a svolgere attività di riciclaggio delle navi”</p> <p>- Art. 13 comma 1- e) R.E. “predispone un piano dell'impianto di riciclaggio delle navi”;</p> <p>- Art. 13 comma 1- h) R.E. elabora e conserva un piano che assicuri la preparazione e la capacità di reagire alle emergenze... (omissis);</p> <p>- Art. 13 comma 2 -a) R.E. “invia il piano di riciclaggio della nave, una volta approvato conformemente all'articolo 7...(omissis);</p> <p>- Art. 13 comma 2 - b) R.E. “notifica all'amministrazione che l'impianto di riciclaggio delle navi è pronto sotto tutti gli aspetti...(omissis)”</p> <p>- Art. 13 comma 2 -c) R.E. (omissis)... trasmette all'amministrazione che ha rilasciato il certificato di idoneità al riciclaggio, entro quattordici giorni dalla data del riciclaggio</p>	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
									totale o parziale ...(omissis)".	
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	135	DM	10/05/2019	Modalità di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori.	X			Il decreto disciplina le modalità di presentazione dell'istanza di indennizzo e di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 493 a 507, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno previsto l'erogazione degli indennizzi a favore dei risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia. Ai sensi dell'art. 4, gli aventi diritto o loro rappresentante possono chiedere l'erogazione dell'indennizzo da parte del FIR presentandone istanza, debitamente sottoscritta. All'istanza vanno allegati i seguenti documenti: a) copia fronte-retro del documento di riconoscimento valido degli aventi diritto e dell'eventuale rappresentante e dei relativi codici fiscali; b) copia di documentazione idonea a dimostrare l'acquisto degli strumenti finanziari e il relativo prezzo pagato; documentazione che per «successori» «e familiari» dimostri il trasferimento degli strumenti finanziari da parte di «risparmiatori»; c) copia di eventuale documentazione bancaria o amministrativa o giudiziale utile ai fini dell'accertamento delle violazioni massive del T.U.F. che hanno causato il danno ingiusto ai risparmiatori; d) copia di eventuali pagamenti, nelle forme di indennizzi, ristori, rimborsi o risarcimenti comunque denominati, ricevuti dagli aventi diritto per il pregiudizio subito in ordine agli stessi strumenti finanziari, recanti i soggetti pagatori e gli importi incassati; e) delega o procura speciale con firma	Oneri di nuova introduzione	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								autenticata, in caso di domanda presentata tramite rappresentanza volontaria; copia dell'eventuale provvedimento di rappresentanza legale;		
								f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, recante firma autenticata di tutti gli aventi diritto interessati, attestante che i dichiaranti: 1) dal 1° gennaio 2007, non hanno avuto, nella banca in liquidazione emittente gli strumenti finanziari oggetto della istanza di indennizzo, incarichi negli organi di amministrazione, di controllo, di revisione previsti dall'art. 1, comma 505, della legge n. 145/2018; 2) non sono parenti e affini di primo e di secondo grado di amministratori, di controllori e di revisori previsti dall'art. 1, comma 505, della legge n. 145/2018; 3) non sono controparti qualificate nè clienti professionali previsti dall'art. 1, comma 495, della legge n. 145/2018; 4) non hanno ricevuto altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento relative agli stessi strumenti finanziari oggetto della domanda di indennizzo, oppure hanno ricevuto altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento, specificando l'importo e la causale rispetto a ciascuna azione o obbligazione subordinata di cui è indicato il codice identificativo e la Banca in liquidazione emittente; 5) sono consapevoli delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell'art. 76 del citato d.P.R. n. 445/2000; g) in caso di successione, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, recante firma		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								autenticata, attestante: 1) la data di decesso del risparmiatore; 2) i dati anagrafici di tutti i successori per causa di morte e le rispettive quote ereditarie spettanti; 3) l'esclusione che vi siano altri successori; 4) la sede dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente per la dichiarazione di successione; 5) la consapevolezza dei dichiaranti delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell'art. 76 del citato d.P.R. n. 445/2000.		
								Nel caso di richiesta di indennizzo forfettario, all'istanza deve essere allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, recante firma autenticata, attestante: a) la consistenza del patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore di valore inferiore a 100.000 €, calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 13 aprile 2017, n. 138, recante approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione, oppure l'ammontare del reddito complessivo dell'avente diritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 € nell'anno 2018; b) la consapevolezza dei dichiaranti delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti. Gli aventi diritto provvedono all'aggiornamento di dati, informazioni e documenti in caso di variazione di quelli precedentemente presentati (art. 5).		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								La Commissione tecnica può chiedere ulteriori informazioni, dati e documenti necessari in relazione alla peculiarità della fattispecie.		
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	144	DPCM	22/03/2019	Modalità e termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno degli enti gestori delle aree protette.	X			Il decreto stabilisce le modalità di individuazione dei soggetti ammessi al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche destinata, a scelta del contribuente, a sostegno degli enti gestori delle aree protette nonché le procedure per la corresponsione delle quote. Ai sensi dell'art. 2, i soggetti che intendono beneficiare del riparto del 5 per mille presentano istanza di iscrizione in un apposito elenco tenuto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'istanza deve essere presentata, per l'anno in corso, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento e, per gli anni successivi, entro il 28 febbraio di ciascun anno, esclusivamente per via telematica.	Oneri di nuova introduzione Si tratta di oneri di nuova introduzione. L'articolo 17-ter del decreto legge 148/2017 ha modificato l'art. 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 prevedendo che, a decorrere dall'anno 2018, per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta precedente, una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 1, comma 154, delle legge 23 dicembre 2014, n. 190, può essere destinata, a scelta del contribuente, a sostegno degli enti gestori delle aree protette.	
								Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare redige l'elenco degli enti che hanno presentato istanza, indicando per ciascuno di essi denominazione, sede e codice fiscale. Tale tutela del territorio e del		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>elenco è pubblicato sul sito web del Ministero dell'ambiente. Il legale rappresentante dell'ente richiedente può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione entro 10 giorni dalla pubblicazione di detto elenco. Dopo aver proceduto alla rettifica degli eventuali errori di iscrizione il Ministero dell'ambiente, entro i successivi 15 giorni, pubblica sul proprio sito web due distinti elenchi definitivi, relativi ai soggetti ammessi al riparto e a quelli esclusi.</p>	<p>mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, recante disposizioni che disciplinano le modalità e i termini per l'accesso al riparto del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno degli enti gestori delle aree protette. Con circolare della Direzione Protezione della natura e del mare n. 14819 del 26 giugno 2019 gli enti parco nazionali sono stati invitati a comunicare, entro il 20 luglio 2019, istanza di iscrizione nell'elenco tenuto dal Ministero dell'ambiente. Detto elenco è stato pubblicato sul sito istituzionale indicando denominazione dell'ente, sede e codice fiscale.</p>	
MINISTERO DELLE INFRA-STRUTTURE E DEI TRASPORTI	152	Delibera	26/09/2019, n. 4	Disposizioni relative alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per transiti effettuati				<p>La delibera stabilisce le modalità di presentazione della domanda per ottenere le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali in relazione ai transiti effettuati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 con veicoli, posseduti a titolo di proprietà o disponibilità e adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose, che appartengono alla classe ecologica Euro III, Euro IV, Euro V, Euro VI o superiore/o alimentazione</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				nell'anno 2018.				<p>alternativa o elettrica. Ai sensi dell'art. 12, la richiesta del beneficio va presentata attraverso l'applicativo informatico "pedaggi" presente sul sito dell'Albo https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-pedaggi. A tal fine è necessario preliminarmente registrarsi allo stesso Portale attraverso la procedura attivabile dall'indirizzo https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/iscriviti. La procedura utile a richiedere il beneficio di riduzione compensata dei pedaggi autostradali di cui al punto 1 si articola in due fasi:</p> <p>fase 1 - prenotazione della domanda; fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma e invio della domanda. Nella fase 1, il soggetto richiedente inserisce i propri dati identificativi e quelli relativi ai codici cliente a sé imputabili, come rilasciati dalla società di gestione dei pedaggi.</p>		
								<p>Successivamente alla chiusura della fase 1, i dati acquisiti sono inviati alla società di gestione dei pedaggi che, in relazione a ciascun codice cliente indicato con la prenotazione, rilascia i relativi codici supporto di rilevazione dei transiti ad essi abbinati. Dall'apertura del termine di avvio della fase 1 - e fino all'apposizione della firma digitale ed invio della domanda, e quindi entro e non oltre lo scadere del termine di cui alla fase 2 - firma e invio della domanda, il soggetto richiedente procede: a) qualora sia una cooperativa, un consorzio, una società consortile a caricare nell'applicativo e inviare i dati relativi alla composizione rispettivamente della</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								cooperativa, del consorzio, della società consortile o del raggruppamento, attraverso la funzione «anagrafica del raggruppamento», fino ad indicare ciascuna impresa singola afferente - direttamente o indirettamente - al richiedente stesso; b) in relazione a ciascun veicolo indicato nella domanda, a caricare nell'applicativo e inviare i dati relativi alla targa e alla classe ecologica. Tali dati devono essere indicati sia per i veicoli immatricolati in Italia che per quelli immatricolati all'estero, avendo cura, in tal caso, di specificare lo Stato che ha rilasciato la targa e, se trattasi di Stato non appartenente all'Unione europea, di caricare con le opportune «operazioni» ed in corrispondenza di ciascuna targa, file formato .pdf della relativa carta di circolazione; c) in relazione a ciascuna targa di veicolo indicata nella domanda per la quale non sia stata emessa una carta di circolazione in favore del medesimo soggetto richiedente a indicare e inviare al sistema il titolo per il quale detti veicoli sono in disponibilità presso la propria impresa, ovvero, se ne ricorre il caso, presso una delle imprese indicate nell'«anagrafica del raggruppamento».		
								La fase 2 consiste nelle attività di inserimento dei dati della domanda nel relativo file, previo abbinamento dei codici supporto di rilevazione dei transiti, rilasciati da Telepass a seguito della conclusione della fase 1 ed esposti dal sistema informatico dell'Albo, con i dati relativi ai veicoli a tal fine utilizzati. Il file della domanda, debitamente compilato e ancora privo della firma digitale, può quindi, essere inviato al sistema informatizzato del Portale dell'Albo al		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								fine di verificare la congruenza dei dati inseriti nella domanda stessa con quelli previamente acquisiti e/o modificati nei data-base di riferimento. La fase 2 si conclude con l'apposizione della firma e l'invio della domanda, attraverso le seguenti attività: a) apposizione della firma digitale del titolare, ovvero del legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero di persona ad uopo delegata, sul documento informatico definitivamente compilato. A tal fine è necessario che il richiedente si doti dell'apposito kit per la firma digitale. L'apposizione della firma digitale; b) invio del documento, debitamente firmato digitalmente, al sistema informatico del Portale dell'Albo. La presentazione della domanda richiede l'assolvimento dell'imposta di bollo tramite pagamento con bollettino postale sul c/c 4028 (specifico per l'autotrasporto). Per dare evidenza di tale adempimento il richiedente ne inserisce negli appositi campi predisposti dal sistema informatico del Portale dell'Albo gli estremi: data di effettuazione e identificativo dell'ufficio postale. La ricevuta del predetto pagamento deve essere conservata dal richiedente, e non inoltrata al Comitato centrale, per essere esibita, su richiesta di quest'ultimo, per le opportune verifiche.		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	152	DM	07/05/2019	Disposizioni applicative del contributo a fondo perduto, in forma di voucher, a				Il decreto reca le disposizioni applicative del contributo a fondo perduto introdotto dall'art. 1, commi 228, 230 e 231 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in forma di voucher, a beneficio delle micro, piccole e medie imprese per l'acquisto di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e	Oneri di nuova introduzione	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				beneficio delle micro, piccole e medie imprese, per l'acquisto di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione e tecnologica e digitale.				digitale, attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0, e di processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali. In base a quanto disposto dall'art. 6 del decreto, il soggetto beneficiario <i>lett. a)</i> : consente e favorisce, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero o dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare l'effettivo svolgimento delle attività oggetto di concessione del voucher; <i>lett. b)</i> è tenuto a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero o dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia allo scopo di effettuare il monitoraggio e la valutazione degli effetti dei benefici concessi; <i>lett. c)</i> deve garantire che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o un'adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative ai pagamenti alla società di consulenza o al manager dell'innovazione; <i>lett. d)</i> deve mantenere a disposizione, in occasione delle verifiche disposte dagli organismi di controllo competenti, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di erogazione del voucher, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa inerente alla concessione del contributo;		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								lett. e) è tenuto a conservare i predetti documenti giustificativi sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica; lett. f) deve soddisfare gli standard di sicurezza accettati per i sistemi informatici utilizzati, laddove i documenti siano disponibili esclusivamente in formato elettronico, garantendo che i documenti conservati rispettino i requisiti di legge e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	194	D.Dirett. (pubblicato per comunicato)	20/08/2019	Voucher per consulenza in innovazione. Modalità e termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco.				Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 del decreto ministeriale 7/05/2019 e dall'art. 3 del decreto direttoriale 29/07/2019, i manager qualificati e le società di consulenza devono presentare le istanze di iscrizione all'elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza abilitati allo svolgimento degli incarichi manageriali esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell'apposita sezione "Voucher per consulenza in innovazione" del sito web del Ministero (www.mise.gov.it). I <i>manager qualificati</i> sono tenuti a presentare la domanda secondo lo schema di cui all'allegato n. 1 nonché ad allegare il proprio curriculum vitae predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 2. Nel caso in cui l'incarico venga svolto dal manager qualificato attraverso una società di consulenza, la domanda di iscrizione decade se tale modalità di svolgimento dell'incarico non è confermato dalla stessa società. Le <i>società di consulenza</i> sono tenute a		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>presentare la domanda secondo lo schema di cui all'allegato n. 3. Ai fini dell'iscrizione all'elenco le società sono tenute, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto, a dichiarare i manager qualificati, entro la misura massima di dieci nominativi, destinati allo svolgimento degli incarichi manageriali. Al fine di completare la procedura la società di consulenza può indicare esclusivamente i manager che risultino aver già presentato la domanda di iscrizione. L'iter di presentazione dell'istanza di iscrizione all'elenco è articolato nelle seguenti fasi: a) accesso alla procedura informatica; b) immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda e caricamento, ove previsti, dei relativi allegati; c) generazione del modulo di domanda di iscrizione sotto forma di documento immodificabile, contenente le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente, e successiva apposizione della firma digitale; d) caricamento del modulo di istanza firmato digitalmente e trasmissione entro il termine finale sopra richiamato; e) rilascio dell'attestazione di avvenuta presentazione dell'istanza da parte della procedura informatica. I soggetti che presentano domanda di iscrizione all'elenco si impegnano a comunicare formalmente all'Amministrazione eventuali variazioni rispetto ai dati comunicati che dovessero registrarsi entro la chiusura dei termini di presentazione delle stesse domande di iscrizione.</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	237	D.Dirett. (pubblicato per comunicato)	25/09/2019	Modalità e termini per la presentazione delle domande di accesso al voucher per consulenza in innovazione.	X		X (sito web)	<p>Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del decreto ministeriale 07/05/2019 e dall'art. 4 del relativo decreto attuativo 25/09/2019, ai fini dell'accesso alle agevolazioni, i soggetti proponenti procedono a presentare la domanda, esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell'apposita sezione "Voucher per consulenza in innovazione" del sito web del Ministero (www.mise.gov.it). Il soggetto proponente, in fase di presentazione della domanda, è tenuto a presentare la seguente documentazione: a) domanda di agevolazione redatta secondo lo schema di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale per le PMI, ovvero all'allegato 2 al decreto direttoriale per le reti; b) offerta sottoscritta digitalmente dal manager qualificato ovvero dal legale rappresentante della società di consulenza, riportante gli elementi identificativi della prestazione manageriale, quali, a titolo esemplificativo, l'oggetto della consulenza, il costo e la durata dell'incarico.</p> <p>Per le reti non dotate di soggettività giuridica, ovvero per i soggetti proponenti amministrati da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, l'accesso alla procedura informatica può avvenire solo previo accreditamento degli stessi e previa verifica dei poteri di firma in capo all'Organo comune, ovvero al legale rappresentante. A tale fine, il soggetto proponente deve inviare, esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC), una specifica richiesta alla PEC managerinnovazione@pec.mise.gov.it riportante nell'oggetto "Voucher per consulenza</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								in innovazione – richiesta accreditamento alla procedura informatica”, corredata dei documenti e degli elementi utili a permettere l'identificazione dello stesso soggetto proponente, del suo rappresentante e dell'eventuale delegato alla presentazione della domanda di agevolazioni. L'iter di presentazione della domanda di agevolazione è articolato nelle seguenti fasi:		
								<p>1. verifica preliminare del possesso dei requisiti di accesso alla procedura informatica. In tale fase, il soggetto proponente, ai fini dello svolgimento delle successive procedure di compilazione e invio della domanda di prenotazione del voucher, verifica il possesso dei requisiti tecnici e delle necessarie autorizzazioni per accedere e utilizzare la procedura informatica. Il soggetto proponente può verificare la validità della Carta nazionale dei servizi e il corretto funzionamento della posta elettronica certificata (PEC), nonché accertare il possesso dei poteri di firma in relazione al soggetto giuridico che intende presentare la domanda di accesso alle agevolazioni;</p> <p>2. compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni. In tale fase, il soggetto proponente può svolgere le seguenti attività: a) accesso alla procedura informatica; b) immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione dell'istanza e caricamento dei relativi allegati; c) generazione del modulo di domanda sotto forma di “pdf” immodificabile, contenente le informazioni e i dati forniti dal soggetto proponente e apposizione della firma digitale; d) caricamento della domanda firmata</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>digitalmente e conseguente rilascio del “codice di predisposizione domanda” necessario per l’invio della stessa;</p> <p>3. invio della domanda di accesso alle agevolazioni. In tale fase, sono previste le seguenti attività: a) accesso del soggetto proponente alla procedura informatica; b) immissione da parte del soggetto proponente, ai fini del formale invio della domanda di agevolazione, dell’identificativo dell’istanza e del “codice di predisposizione domanda”; c) rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione dell’istanza da parte della procedura informatica.</p> <p>Nella domanda di ammissione al contributo l’impresa dovrà indicare il manager qualificato di cui intende avvalersi, tra i soggetti individuati nell’elenco istituito dal Ministero dello sviluppo economico.</p>		
								<p>Ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 del decreto direttoriale attuativo, l’erogazione delle agevolazioni avviene in due quote, secondo lo stato di avanzamento delle attività oggetto del contratto di consulenza specialistica e il pagamento delle relative spese. Il soggetto beneficiario può richiedere l’erogazione della prima quota, pari al 50% delle agevolazioni concesse, solo successivamente alla realizzazione di almeno il 25% delle attività previste dal contratto e al pagamento delle relative spese. L’erogazione del saldo può essere richiesta solo successivamente alla conclusione delle attività previste dal contratto e al pagamento delle relative spese e deve</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>intervenire entro 60 giorni dalla data emissione del titolo di spesa a saldo ultimazione. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare, esclusivamente tramite la procedura informatica, il modulo di richiesta di erogazione redatto secondo lo schema di cui all'allegato 3 per le PMI, ovvero all'allegato 4 per le reti. Al solo fine di consentire i controlli previsti dalla normativa sui progetti agevolati, il soggetto beneficiario trasmette, unitamente alla domanda di erogazione, la seguente documentazione: a) documentazione di spesa, consistente nelle fatture elettroniche relative alle prestazioni previste nel contratto di consulenza specialistica, ovvero, nei casi previsti dalla normativa, nella copia conforme delle fatture rilasciate mediante supporto cartaceo; b) estratto del conto corrente relativo al periodo in cui sono state sostenute le spese oggetto della richiesta di erogazione, da cui si evinca il pagamento delle spese rendicontate; c) liberatoria sottoscritta dal manager qualificato o dalla società di consulenza, predisposta sulla base dello schema di cui all'allegato 5; d) nel caso della prima richiesta di erogazione, copia del contratto di consulenza specialistica contenente gli elementi riportati all'articolo 6, comma 3 del decreto direttoriale;</p>		
								<p>e) nel caso della richiesta di erogazione a saldo, una relazione tecnica sulle attività e i risultati del percorso di innovazione realizzato redatta secondo lo schema di cui all'allegato 6. La relazione può essere corredata da documentazione e materiali inerenti le suddette</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								attività progettuali. I pagamenti dei titoli di spesa oggetto di richiesta di erogazione devono essere effettuati attraverso un conto corrente intestato al soggetto beneficiario, esclusivamente tramite bonifico bancario ovvero SEPA Credit Transfer con indicazione della causale: "Agevolazioni di cui al decreto ministeriale 7 maggio 2019 - Progetto ID CUP"		
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO	154	DM	03/06/2019	Attuazione dell'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, convertito nella legge n. 44 del 21 maggio 2019, avente ad oggetto «Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013».	X		X(G.U.)	Con la legge di 21 maggio 2019, n. 44, a seguito della persistenza della situazione di crisi determinatasi da avverse condizioni meteorologiche, da gravi patologie fitosanitarie o da crisi di alcuni settori, è stata prevista la possibilità di concedere anticipazioni sui premi PAC (pagamenti diretti). La predetta legge prevede la concessione dell'anticipazione, in regime de minimis, pari al 50% dei pagamenti diretti, per i quali gli organismi pagatori hanno ultimato la verifica delle condizioni di ammissibilità. Il presente decreto dispone l'attuazione delle previste anticipazioni disponendo, all'art. 6, che per ottenere l'anticipazione il beneficiario deve presentare all'organismo pagatore la domanda di anticipazione in regime de minimis.		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	164	D.Dirett.	19/06/2019	Individuazione delle associazioni dei costruttori, importatori e distributori di unità da diporto maggiormente rappresentative sul piano nazionale				<p>Il decreto individua, ai fini dell'accreditamento e della successiva iscrizione in un elenco nazionale, i requisiti delle associazioni dei costruttori, importatori e distributori di unità da diporto maggiormente rappresentative sul piano nazionale ai soli fini del rilascio da parte delle stesse della dichiarazione di costruzione o importazione (DCI)</p> <p>Secondo quanto disposto dall'art. 2, le associazioni dei costruttori, importatori o distributori di unità da diporto, che intendono essere accreditate come maggiormente rappresentative sul piano nazionale, presentano istanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le Infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, di seguito denominata D.G.V.P.T.M., sottoscritta dai legali rappresentanti, contenente la denominazione dell'associazione e l'indicazione della sede nazionale. L'istanza è inviata all'indirizzo di posta certificata della D.G.V.P.T.M. ed è corredata dai seguenti documenti: a) copia autentica dell'atto costitutivo, comprovante l'assenza di scopi di lucro e che la costituzione dell'associazione è avvenuta almeno tre anni prima della data di presentazione della domanda; b) copia autentica dello statuto vigente, del bilancio e della nota integrativa al bilancio; c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dall'associazione, concernente l'elenco aggiornato degli iscritti, il numero dei dipendenti e l'articolazione delle sedi, con l'indicazione dell'indirizzo, del responsabile delle</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>single sedi e del titolo di disponibilità delle stesse; d) relazione sull'attività svolta dall'associazione nel triennio precedente, sottoscritta dal legale rappresentate, ed ogni altra documentazione atta a comprovarne la continuità; e) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa dal legale rappresentante dell'associazione, attestante che lo stesso non ha subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima; f) rendiconto attestante i codici identificativi scafo delle unità da diporto immesse sul mercato italiano nell'ultimo triennio.</p>		
								<p>Ai sensi dell'art. 6, l'associazione iscritta nell'elenco ha l'onere di dimostrare, entro 60 giorni dalla scadenza del quadriennio dall'iscrizione all'elenco nazionale delle associazioni dei costruttori, importatori e distributori di unità da diporto accreditate, a pena di decadenza dell'iscrizione stessa, la permanenza dei requisiti mediante trasmissione alla D.G.V.P.T.M. della documentazione prevista ai punti b), c), d), e) ed f) dell'art. 2.</p>		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL	186	DM	04/07/2019	Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati		X		<p>Il presente decreto, in coerenza con gli obiettivi europei 2020 e 2030, ha la finalità di sostenere la produzione di energia elettrica dagli impianti alimentati a fonti rinnovabili, attraverso la definizione di incentivi e modalità di accesso che promuovano l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità, sia ambientale che degli oneri di incentivazione, in misura adeguata al perseguimento degli obiettivi nazionali e con modalità conformi alle Linee guida in materia di</p>	<p>Oneri già previsti Oneri già previsti dal Decreto ministeriale 23/06/2016.</p>	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
TERRITORIO E DEL MARE				dei processi di depurazione.				aiuti di Stato per l'energia e l'ambiente di cui alla comunicazione della Commissione europea (2014/C 200/01). Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, per poter accedere agli incentivi bisogna inviare le richieste di partecipazione al GSE, esclusivamente per via telematica tramite il sito www.gse.it, secondo modelli approntati e resi noti dallo stesso GSE, comprendenti la documentazione da fornire, strettamente funzionale alla verifica dei requisiti per la partecipazione alle procedure di gara e dei criteri di priorità per l'accesso agli incentivi.		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	189	Circolare direttoriale (pubblicata per comunicato)	19/07/2019, n. 295900	Indicazioni e chiarimenti in merito alle modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Modifiche alla misura Nuova Sabatini».			X (Sito web)	La circolare recepisce le modifiche introdotte dall'articolo 20 ("Modifiche alla misura Nuova Sabatini") del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, con particolare riferimento all'innalzamento (da 2 milioni a 4 milioni di euro) dell'importo massimo dei finanziamenti concedibili, dalle banche e dagli intermediari finanziari, alla singola PMI beneficiaria e alla possibilità di procedere all'erogazione del contributo in favore della PMI beneficiaria in un'unica soluzione, in caso di finanziamento di importo non superiore a 100.000 euro. In particolare, per quanto attiene a - (punto 2 circolare) concessione di finanziamenti da parte degli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del TUB , nell'ambito della misura agevolativa di cui all'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (finanziamenti e contributi a tasso agevolato per l'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari,	Oneri modificati	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo), possono concedere finanziamenti alle PMI, oltre alle banche e agli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, anche gli altri intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che statutariamente operano nei confronti delle piccole e medie imprese e aderenti alla Convenzione MISE/ABI/CDP;</p> <p>- (punto 3 circolare) incremento dell'importo massimo dei finanziamenti concedibili per impresa, in seguito all'innalzamento del limite massimo del finanziamento concedibile (da 2 milioni a 4 milioni di euro) nell'ambito della misura "Nuova Sabatini", le domande presentate a decorrere dal 1° maggio 2019 (data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 34 del 2019), qualora comportino, in via cumulata, il superamento del precedente limite di finanziamento di 2 milioni di euro, saranno comunque accettate dal Ministero dello sviluppo economico anche se presentate utilizzando il precedente modulo di domanda;</p> <p>(punto 4 circolare) erogazione del contributo in un'unica soluzione per le domande con finanziamenti concessi di importo non superiore a 100.000 euro, in seguito al recepimento dell'articolo 20, comma 1, lettera b) del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (decreto Crescita), convertito, con modificazioni, dalla legge 58/2019, per le domande di agevolazione che presentano un finanziamento</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								deliberato di importo non superiore a 100 mila euro, presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° maggio 2019, il contributo è erogato dal Ministero alla PMI beneficiaria in un'unica soluzione, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente disciplina della misura agevolativa per l'erogazione della prima quota		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	189	Circolare direttoriale (pubblicata per comunicato)	22/07/2019, n. 296976	Modifiche alla circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017 relative alle modalità operative di erogazione delle quote del contributo previsto dalla misura agevolativa «Nuova Sabatini».		X		La circolare introduce nuove modalità operative per l'iter di erogazione del contributo in favore di micro, piccole e medie imprese, di un contributo, calcolato in relazione a un finanziamento, bancario o in leasing finanziario, avente durata massima 5 anni, per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, e riducendo gli oneri amministrativi a carico delle PMI beneficiarie. In particolare, per quanto attiene a: - (punto 13.3 della circolare) invio richiesta di erogazione unica , sono state introdotte nuove modalità operative per la richiesta di erogazione del contributo al fine di semplificare l'intero processo. Nello specifico, l'impresa compila, esclusivamente tramite la procedura telematica disponibile in piattaforma (https://benistrumentali.dgiai.gov.it/Imprese), la richiesta unica di erogazione (di seguito: modulo RU) contenente la richiesta complessiva per tutte le quote annuali di contributo previste dal piano temporale di liquidazione contenuto nel decreto di concessione. Una volta compilata la richiesta unica di erogazione e generato il modulo RU corrispondente, lo stesso deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o dal procuratore e	Oneri già previsti Oneri già previsti dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 25/01/2016, e dalla Circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017.	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>deve essere trasmesso al Ministero tramite la piattaforma unitamente ai documenti richiesti dalla normativa di riferimento. Il modulo RU deve essere trasmesso al Ministero entro e non oltre 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento e previo pagamento a saldo da parte della PMI beneficiaria dei beni oggetto dell'investimento. Per attivare il pagamento delle quote successive alla RU è necessario inviare, con cadenza annuale, la "Richiesta di Pagamento";</p> <p>- (punto 13.5 circolare) invio richiesta di pagamento, successivamente alla presentazione della richiesta unica di erogazione (RU) o della richiesta quote rimanenti (RQR), la PMI, trascorsi 12 mesi dalla richiesta precedente ed entro i dodici mesi successivi a tale termine, compila e trasmette al Ministero, tramite la procedura telematica disponibile in piattaforma (https://benistrumentali.dgiai.gov.it/Imprese), la richiesta di pagamento (di seguito: modulo RP) che si finalizza confermando il rispetto degli obblighi previsti dal piano di rimborso del finanziamento bancario o in leasing e l'invarianza dei dati rispetto a quelli trasmessi nelle precedenti fasi del procedimento amministrativo.</p>		
								<p>In caso di intervenute variazioni, non comunicate precedentemente al Ministero, la PMI, al fine di attivare la procedura di pagamento delle quote successive, provvede prima a comunicare al Ministero, esclusivamente attraverso l'accesso alla piattaforma, la tipologia di variazione allegando l'eventuale documentazione necessaria e in</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>secondo luogo finalizza la richiesta di pagamento. Infine, la PMI beneficiaria, nel rispetto del piano di erogazioni previsto dal decreto di concessione, può richiedere il pagamento contestuale di due quote di contributo eventualmente maturate, attraverso la trasmissione del modulo RP;</p> <p>- (punto 13-bis circolare) invio richiesta di erogazione quote rimanenti, al fine di agevolare la fase transitoria, le PMI che hanno già richiesto una o più quote del contributo sulla base delle modalità operative previgenti, compilano tramite la procedura telematica disponibile in piattaforma (https://benistrumentali.dgiai.gov.it/Imprese), la richiesta quote rimanenti (di seguito: modulo RQR) contenente la richiesta complessiva per tutte le quote annuali rimanenti di contributo previste dal piano temporale di liquidazione contenuto nel decreto di concessione. Una volta compilata la richiesta quote rimanenti e generato il modulo RQR corrispondente, lo stesso deve essere inoltrato al Ministero, unitamente ai documenti richiesti dalla normativa di riferimento, previa apposizione della firma digitale del legale rappresentante dell'impresa o del procuratore. La predetta richiesta deve essere trasmessa non prima di 12 mesi dalla precedente richiesta di erogazione ed entro i dodici mesi successivi a tale termine. Per attivare il pagamento delle quote successive alla RQR è necessario inviare, con cadenza annuale, la "Richiesta di Pagamento";</p> <p>(punto 14.5 circolare) nuove modalità di comunicazione delle variazioni relative al</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>soggetto beneficiario, é stata introdotta una nuova modalit� di comunicazione relativa alla variazione del soggetto beneficiario in seguito ad operazioni di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda/di ramo d'azienda risultante da atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da notaio. Il soggetto subentrante dovr� darne comunicazione, tramite PEC, esclusivamente alla banca/intermediario finanziario; quest'ultima, verificato positivamente il rispetto, in capo al soggetto subentrante, dei requisiti di cui all'articolo 3 del decreto, ne d� comunicazione al Ministero dello sviluppo economico;(allegato 8 della circolare) chiarimento sulla compilazione dell'allegato 8 "Interconnessione" e "Integrazione" delle macchine di cui alla prima sezione dell'allegato 6/A, al fine di evitare l'errata compilazione dell'allegato 8 sono state chiarite ulteriormente le modalit� di compilazione dello stesso. Ogni macchina della prima sezione dell'allegato 6/A alla circolare 15 febbraio 2017, n. 14036 e ss.mm.ii, deve risultare integrata e interconnessa, nella compilazione dell'allegato 8 le fatture relative all'intervento di interconnessione e di integrazione devono essere indicate sulla stessa riga dove sono indicate la matricola e la descrizione della macchina da interconnettere e integrare. Nel caso di pi� fatture relative ad interventi di interconnessione e integrazione per lo stesso bene, la descrizione del bene e la relativa matricola devono essere ripetute nelle righe successive. Qualora l'intervento di interconnessione/integrazione sia effettuato in</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								economia, deve essere indicata esclusivamente la data dell'intervento (sia di interconnessione che di integrazione) sulla stessa riga in cui sono indicate la descrizione del bene e la relativa matricola. Infine, qualora il bene sia stato acquistato già integrato ed interconnesso, la tabella deve essere compilata ugualmente indicando la fattura di acquisto del bene inserita nella dichiarazione ultimazione di investimento (DUI) sia nella voce intervento di interconnessione che in quella relativa all'intervento di integrazione. Da ultimo, qualora le spese di interconnessione ed integrazione siano state inserite nella stessa fattura, i riferimenti di quest'ultima devono essere riportati sia nella colonna "intervento di interconnessione" che in quella "intervento di integrazione".		
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	195	DM	08/08/2019	Presentazione delle istanze di indennizzo al Fondo indennizzo risparmiatori (FIR).	X (eliminati)			Il decreto disciplina le modalità di presentazione delle istanze di indennizzo al Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), istituito dall'art. 1, comma 493 della legge 30/12/2018, n. 145 a favore dei risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza. Secondo quanto disposto dall'art. 1, Ai fini della erogazione delle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) istituito dall'art. 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le domande di indennizzo, corredate di	Oneri eliminati Gli oneri informativi ivi previsti modificano le modalità di adempimento di quelli previgenti, consentendo l'invio delle domande in modalità telematica. Si determina, in tal modo, una riduzione degli oneri.	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								idonea documentazione, sono inviate esclusivamente in via telematica entro 180 giorni dalla data della pubblicazione in gazzetta ufficiale del presente decreto, secondo moduli informatici rinvenibili e compilabili tramite apposita piattaforma informatica accessibile all'indirizzo internet https://fondoindennizzorisparmiatori.consap.it e gestita da Consap S.p.a.		
MINISTERO DELL' INTERNO	197	DM	13/08/2019	Modifica del decreto 8 agosto 2007, recante «Organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi».		X		Il decreto, che si applica agli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche professionistiche e dilettantistiche aventi capienza superiore a 7.500 posti, stabilisce: <ul style="list-style-type: none"> • i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche, di accoglienza e instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi; • le modalità di collaborazione del personale di cui alla lettera a) con le forze dell'ordine; • individua i servizi ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, che possono essere affidati agli steward, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, le agenzie di somministrazione e le società appaltatrici dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, di accoglienza e instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi, nonché dei servizi ausiliari dell'attività di polizia, 	Oneri già previsti Il provvedimento non introduce né elimina oneri informativi rispetto alla precedente disciplina dettata dal decreto del Ministero dell'Interno dell'8/08/2007, contestualmente abrogato dal provvedimento in commento.	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, comunicano al questore della provincia ove hanno sede, il nominativo dei referenti ai quali è affidato il compito di individuare il personale qualificato da impiegare nei servizi su elencati.		
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, FORESTALI E DEL TURISMO	205	DM	26/06/2019	Disposizioni per la concessione di contributi ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 702 e successive modifiche e integrazioni e della legge 4 marzo 1958, n. 174.				Il decreto disciplina la concessione dei contributi dello Stato a favore di: a) enti pubblici e di diritto pubblico, enti morali e organizzazioni cooperative nazionali debitamente riconosciute per iniziative e/o manifestazioni turistiche che interessino il movimento turistico; b) enti pubblici e di diritto pubblico, enti morali e organizzazioni cooperative nazionali debitamente riconosciute ai fini dell'attuazione di iniziative di istruzione e qualificazione nel settore del turismo e dell'industria alberghiera, anche a livello universitario e di iniziative promozionali del movimento cooperativo a livello nazionale ed internazionale; c) enti senza scopo di lucro che svolgono attività dirette ad incrementare il movimento dei forestieri o il turismo sociale o giovanile. Con riferimento ai soggetti di cui alla lettera c) rileva evidenziare gli oneri di seguito descritti. Ai sensi degli artt. 2 e 3, a decorrere dall'esercizio finanziario 2019, i soggetti interessati ai contributi devono all'indirizzo contributi.turismo@pec.politicheagricole.gov.it la relativa istanza, corredata della seguente documentazione: <ul style="list-style-type: none"> per la concessione dei contributi per lo svolgimento di iniziative e/o manifestazioni turistiche, di cui alle leggi n. 702/55 e n. 44/82, l'istanza deve essere corredata da: a) relazione 	DFP Questo provvedimento riguarda la concessione di contributi essenzialmente a favore di soggetti di diritto pubblico ma tra i destinatari vengono citati gli "enti non profit" la cui natura può essere (anche) diversa da quella pubblica. Per questi ultimi, rilevano gli oneri descritti.	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>che riporti gli elementi utili ai fini della valutazione dell'iniziativa e/o manifestazione per la quale viene richiesto il contributo, nonché ogni altro utile elemento di conoscenza della manifestazione e/o iniziativa stessa sotto il profilo promozionale, organizzativo e finanziario; b) dettagliato programma di svolgimento dell'iniziativa e/o manifestazione; c) preventivo finanziario della manifestazione che riporti dettagliatamente la descrizione delle voci di spesa e di quelle di entrata, queste ultime comprensive, altresì, della misura della quota partecipativa dell'Ente;</p> <ul style="list-style-type: none"> • per la concessione dei contributi volti al finanziamento degli organi turistici periferici e sul credito alberghiero, di cui alla legge n. 174/58, l'istanza deve essere corredata da: a) copia conforme dell'atto costitutivo con annesso statuto; b) copia conforme del bilancio di previsione, approvato dal legale rappresentate dell'ente; c) dettagliata relazione previsionale delle attività volte alla promozione del turismo sociale e/o giovanile, per cui si chiede il contributo. Ciascun ente senza scopo di lucro può presentare una sola istanza per anno. 		
								<p>Secondo quanto disposto dall'art. 6, la liquidazione del contributo è disposta a manifestazione conclusa e subordinata alla presentazione, da parte degli enti e associazioni (ai fini dell'art. 7 della L. 180/2011 rilevano solo gli istituti di natura non pubblica) al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento turismo, della seguente documentazione: a) dettagliata relazione sulla iniziativa e/o manifestazione turistica dalla quale</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>risultino documentate le indicazioni fornite in sede preventiva. In dette indicazioni dovranno, altresì, essere forniti elementi relativamente al positivo riflesso dell'iniziativa e/o manifestazione stessa sul movimento turistico. Tale relazione dovrà essere corredata della documentazione probatoria del periodo di svolgimento della iniziativa e/o manifestazione e delle sue caratteristiche (ritagli di giornale, locandine, manifesti, programmi ed altro materiale). La data di svolgimento della manifestazione dovrà essere documentata mediante una dichiarazione rilasciata da una pubblica autorità locale o mediante autocertificazione. Gli enti senza scopo di lucro che abbiano presentato istanza di contributo per le attività finalizzate alla promozione del turismo sociale e/o giovanile devono presentare una dettagliata relazione sulle attività svolte e sull'impatto delle stesse sul turismo sociale e/o giovanile e sul movimento dei forestieri; b) per gli enti senza scopo di lucro dovrà essere esibito il consuntivo della manifestazione o delle attività annuali svolte in favore della promozione del turismo sociale e/o giovanile, sottoscritto dal legale rappresentate dell'ente, corredato da un verbale del collegio dei revisori dei conti o dei sindaci, attestante la regolarità delle scritture contabili e la loro corrispondenza ai dati esposti nel predetto consuntivo e comprovante l'esistenza agli atti dei corrispondenti giustificativi di entrata e di spesa; c) gli enti morali, le organizzazioni cooperative e gli enti senza scopo di lucro debbono produrre anche una dichiarazione firmata dal legale</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								rappresentante dalla quale risulti l'assenza di ulteriori interventi finanziari al di fuori di quelli indicati nel piano finanziario e nel consuntivo.		
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO	214	DM	25/06/2019	Sostegno accoppiato olio di oliva - campagna 2018.	X		X (G.U.)	In considerazione che nel corso dell'anno 2018 si sono verificate una serie di avversità atmosferiche che hanno causato danni alle produzioni agricole, e in particolare alle produzioni olivicole nazionali e tenuto conto che nella Regione Puglia la riduzione produttiva di olio di oliva è stata accentuata anche dalle infezioni di Xylella fastidiosa, per la campagna 2018 gli organismi pagatori provvedono all'erogazione degli aiuti accoppiati. Ai sensi dell'art. 2, Gli agricoltori danneggiati dagli eventi atmosferici, depositano presso il proprio Centro di assistenza agricola (CAA) apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale dichiarano di potersi avvalere del riconoscimento della causa di forza maggiore.	Oneri di nuova introduzione	
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO	220	DM (pubblicato per comunicato)	18/07/2019, n. 28920	Procedura di selezione per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca pubblica per lo sviluppo delle colture proteiche e delle leguminose ad uso foraggero.		X		Il decreto disciplina una procedura per la selezione e la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca pubblica per lo sviluppo delle colture proteiche e delle leguminose ad uso foraggero. I progetti di ricerca possono essere presentati esclusivamente dalle Università degli studi statali e non statali e dagli Enti di ricerca pubblici. Con riferimento alle sole Università non statali, rileva evidenziare gli oneri amministrativi correlati alla procedura di seguito elencati. In particolare, ai sensi dell'art. 5, i progetti devono essere:• redatti compilando la "Scheda progetto", di cui all'Allegato 1 al decreto, firmata dal coordinatore del progetto e dal responsabile amministrativo;• presentati utilizzando il	Oneri già previsti Il provvedimento non introduce nuovi oneri e non modifica oneri precedenti in quanto tutti i provvedimenti precedenti al DM 18/07/2019, n. 28920 che regolano la partecipazione a bandi pubblici riservati a "soggetti pubblici di ricerca", tra i quali rientrano per ragioni sostanziali anche le Università private, per la concessione di contributi	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								modulo di domanda "Presentazione progetto", ai progetti selezionati, di cui all' Allegato 4 al decreto, firmato dal legale rappresentante del soggetto proponente o dal suo delegato.	ai progetti selezionati, hanno sempre richiesto la dimostrazione della propria natura giuridica, mediante la presentazione dello statuto.	
								Si precisa che, nel caso di partecipazione al progetto di due Unità Operative, è necessaria la sottoscrizione da parte dei rappresentanti legali di una dichiarazione di intenti a formalizzare un accordo che regoli l'effettiva realizzazione dei rispettivi e comuni interessi correlati alla ricerca con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione dei movimenti finanziari configurabili solo ed esclusivamente come ristoro delle spese sostenute, senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici. Il modulo di domanda, la scheda progetto e l'eventuale dichiarazione di intenti, in originale e su supporto digitale (CD, DVD, unità USB) in formato editabile, devono pervenire in un unico plico chiuso, sigillato e firmato sui lembi di chiusura, al seguente indirizzo: Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Direzione generale dello sviluppo rurale – DISR IV – Ricerca e sperimentazione, Via XX Settembre n. 20,- 00187 - Roma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'avviso del presente decreto. Inoltre, il plico deve recare all'esterno, a pena di esclusione, le informazioni relative al soggetto proponente (denominazione, indirizzo e codice fiscale) e		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								riportare la dicitura NON APRIRE - SELEZIONE PUBBLICA – PROGETTI DI RICERCA – LEGUMINOSE FEED – ANNO 2019.		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	221	DM	02/08/2019	Incremento delle risorse finanziarie destinate agli interventi agevolativi in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo di cui al decreto 24 luglio 2015 a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca e del Fondo per la crescita sostenibile.				<p>Il decreto ministeriale 24 luglio 2015 stabilisce le condizioni per il finanziamento a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), istituito presso Cassa depositi e prestiti, delle misure del Fondo per la crescita sostenibile in favore dei Grandi progetti di ricerca e sviluppo, articolate in particolare come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Agenda digitale” – intervento in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettroniche e per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014; • “Industria sostenibile” – intervento in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per “l'industria sostenibile”, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato nella medesima data del 15 ottobre 2014. <p>A seguito del positivo riscontro del mondo imprenditoriale, gli interventi a sostegno dei grandi progetti di ricerca e sviluppo “Agenda digitale” e “Industria sostenibile” a valere sulle risorse del FRI sono stati rifinanziati una prima volta con il decreto ministeriale 18 ottobre 2017, e una seconda volta con decreto ministeriale 2 agosto 2019. In particolare, con quest'ultimo si è provveduto al rifinanziamento degli interventi, per un ammontare pari a: 247 milioni di euro, a valere sulle risorse del FRI, per la concessione dei</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								finanziamenti agevolati; 82 milioni di euro, a valere sulle risorse del FCS, per la concessione di contributi alla spesa. Un quota pari al 20% di tali risorse è destinata ai progetti di ricerca e sviluppo finalizzati alla riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare.		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	236	D.Dirett. (pubblicato per comunicato)	02/10/2019	Modalità e termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni relative al bando «Grandi progetti di ricerca e sviluppo - risorse FRI».	X		X (Sito web)	<p>Con successivo decreto direttoriale 2 ottobre 2019 sono stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sulle risorse stanziare dal decreto ministeriale 2 agosto 2019, ivi comprese le indicazioni di dettaglio sulle tematiche rilevanti inerenti l'economia circolare a cui è destinata una riserva pari al 20% dei fondi ai sensi di tale decreto.</p> <p>Ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 del DM 24/07/2015, dall'art. 2 del DD 14/07/2016, dall'art. 1 del D. Dirett. 18/12/2017 e dall'art. 1 del D. Dirett. 02/10/2019, la domanda di agevolazione è redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 1 al decreto direttoriale 02/10/2019 e include la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alle dimensioni di impresa. Alla domanda deve essere allegata: a) documentazione di cui all'allegato C del decreto direttoriale 18/12/2017; b) attestazione del merito di credito rilasciata dalla Banca finanziatrice.</p> <p>Nel caso di progetti presentati congiuntamente da più proponenti, la domanda di agevolazione è redatta dal soggetto capofila secondo lo schema di cui all'allegato n. 2 al decreto direttoriale 02/10/2019, con allegata la seguente documentazione: a) documentazione di cui</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								all'allegato C del decreto direttoriale 18/12/2017; b) dichiarazioni, una per ciascun soggetto co-proponente, secondo lo schema di cui all'allegato n. 6 del decreto direttoriale 14/07/2016, relativa ai requisiti di accesso previsti; c) dichiarazioni, una per ciascun soggetto coproponente, secondo lo schema di cui all'allegato E del decreto direttoriale 18/12/2017, relativa ai dati contabili utili per il calcolo del criterio inerente all'ammontare delle spese in sviluppo sostenute in Italia in rapporto al fatturato; d) attestazione del merito di credito, una per ciascun proponente, rilasciata dalla/e Banca/che finanziatrice/i; in caso di pool di banche, l'attestazione deve essere predisposta dalla Banca finanziatrice che svolge il ruolo di capofila.		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	236	D.Dirett. (pubblicato per comunicato)	02/10/2019	Modalità e termini di presentazione delle proposte progettuali per l'accesso alle agevolazioni previste dal Bando «Fabbrica intelligente», «Agrifood», «Scienze della vita» e «Calcolo ad alte prestazioni».	X		X (Sito web)	Il decreto stabilisce le modalità e i termini per la presentazione delle proposte progettuali per l'accesso delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi "Fabbrica intelligente", "Agrifood", "Scienze della vita" e "Calcolo ad alte prestazioni". Secondo quanto disposto dagli artt. 3 e 4, ai fini dell'attivazione della procedura negoziale di cui al Capo II del decreto 5 marzo 2018, diretta alla definizione degli Accordi per l'innovazione nei settori applicativi coerenti con la Strategia nazionale di specializzazione intelligente, "Fabbrica intelligente", "Agrifood", "Scienze della vita" e "Calcolo ad alte prestazioni", i soggetti proponenti sono tenuti a presentare la proposta progettuale redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 1, unitamente alla scheda tecnica, redatta secondo lo schema di cui		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>all' allegato n. 2, contenente, tra l'altro, la descrizione di ciascun progetto e il piano strategico industriale aggiornato del soggetto proponente, nonché la tipologia e l'importo dell'aiuto richiesto per la realizzazione del progetto stesso. Il settore applicativo "Calcolo ad alte prestazioni" è selezionabile esclusivamente per le proposte progettuali già selezionate nei bandi emanati nel corso del 2019 dall'impresa comune europea EuroHPC. Nel caso di progetti presentati in forma congiunta, devono essere illustrati i piani industriali di ciascuno dei soggetti co-proponenti. La documentazione sopra elencata deve essere redatta e presentata in via esclusivamente telematica dalle ore 10.00 alle ore 19.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal giorno 12 novembre 2019, pena l'invalidità e l'irricevibilità, utilizzando la procedura disponibile nel sito del Soggetto gestore (https://fondocrescitasostenibile.mcc.it) per la richiesta della agevolazioni a valere sull'intervento "Decreto ministeriale 2 agosto 2019".</p> <p>Inoltre, in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, i soggetti proponenti sono tenuti, in base a quanto disposto dall'art. 5, in fase di compilazione della proposta progettuale a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nell'apposita sezione "Nuovo Bando Fabbrica intelligente, Agrifood, Scienze della vita e Calcolo ad alte prestazioni" del sito web del Ministero (www.mise.gov.it).</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, FORESTALI E DEL TURISMO di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	223	DM	22/07/2019, n. 7775	Criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo.		X		<p>Con il presente decreto il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, forestali e del Turismo definisce i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo.</p> <p>La creazione e consolidamento dei "distretti del cibo" viene attuata attraverso i Contratti di distretto e i Contratti di distretto Xylella. Il Contratto di distretto ha lo scopo di promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole a agroalimentari. Il Contratto di distretto deve quindi anche favorire processi di riorganizzazione delle relazioni tra i differenti soggetti delle filiere operanti nel territorio del distretto del cibo, al fine di promuovere la collaborazione e l'integrazione fra i soggetti delle filiere, stimolare la creazione di migliori relazioni di mercato e garantire prioritariamente ricadute positive sulla produzione agricola. Il Contratto di distretto Xylella, oltre quanto previsto per i Contratti del Cibo (contratto di distretto), ha lo scopo di realizzare un programma di rigenerazione dell'agricoltura nei territori colpiti dal batterio Xylella fastidiosa, anche attraverso il recupero di colture storiche di qualità. Il Contratto di distretto si fonda su un Accordo di distretto sottoscritto tra i diversi soggetti</p>	<p>Oneri già previsti</p> <p>Gli oneri risultano già previsti perchè analoghi a quelli previsti con il DM 1192/2016 recante "Criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei Contratti di filiera e dei Contratti di distretto e relative misure agevolative per la realizzazione dei Programmi".</p>	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								operanti nel territorio, che individua il soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il programma, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci.		
								<p>Al Contratto di distretto possono partecipare sia soggetti beneficiari, impegnati direttamente nella realizzazione di specifici progetti, sia soggetti coinvolti indirettamente che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di integrazione di filiera. In ogni caso, il Contratto di distretto è sottoscritto dai soli soggetti facenti parte dell'Accordo di distretto che sono beneficiari delle agevolazioni in quanto direttamente coinvolti nella realizzazione del Programma.</p> <p>Ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, il soggetto proponente, che intende richiedere le agevolazioni, deve preventivamente trasmettere al Ministero apposita domanda di accesso che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese coinvolte; • redatta secondo l'apposito modello predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, forestali e del Turismo • composta dal modulo di domanda e dalla proposta di massima, completa della descrizione del Contratto di distretto, delle caratteristiche tecnico-economiche dei singoli progetti, compresa la loro ubicazione e le date di inizio e di fine, l'importo dell'aiuto necessario per realizzarli e i costi ammissibili, con l'indicazione dei soggetti beneficiari e delle dimensioni delle imprese • contenere in allegato l'Accordo di distretto, 		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								sottoscritto da tutti i soggetti beneficiari e da eventuali altri soggetti coinvolti indirettamente che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di distretto. Il Ministero rende disponibile attraverso il proprio sito internet l'elenco della documentazione da presentare a corredo della domanda d'accesso e necessaria ai fini delle verifiche e valutazioni da effettuare.		
								Secondo quanto disposto dall'art. 9, la proposta definitiva di Contratto di distretto completa della documentazione progettuale, è presentata dal soggetto proponente al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, forestali e del Turismo e, nel caso di cofinanziamento regionale, alle regioni o province autonome interessate. La proposta definitiva di Contratto di distretto, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente e degli altri soggetti beneficiari, redatta, a pena di esclusione, secondo il modello definito dal Ministero, deve descrivere compiutamente e chiaramente i contenuti del Programma approvato, con particolare riguardo ai seguenti elementi: a) soggetto proponente e soggetti beneficiari; b) accordo di distretto definitivo, sottoscritto da tutti i soggetti beneficiari e da eventuali altri soggetti coinvolti indirettamente che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di distretto; c) progetti previsti; d) piano finanziario di copertura del Programma, con indicazione dell'ammontare e della forma delle agevolazioni e delle relative previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie; e) ogni altro elemento descrittivo e di valutazione		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								richiesto dai provvedimenti. Per ciascun soggetto beneficiario, alla proposta definitiva devono essere allegati i seguenti documenti: a) scheda sintetica, contenente i principali dati e informazioni relativi a ciascun soggetto beneficiario e relativo progetto; b) progetto redatto secondo le indicazioni previste nel provvedimento e relativi preventivi di spesa.		
								Per quanto attiene, poi, all'erogazione delle agevolazioni, l'art. 13 prevede l'erogazione del Contributo in conto capitale avviene per stato di avanzamento, subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli interventi ritenuti ammissibili. La prima quota, fino al 40%, del Contributo in conto capitale, può essere erogata, su richiesta, a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata. Ai fini dell'erogazione delle quote del Contributo in conto capitale il soggetto beneficiario trasmette, per il tramite del soggetto proponente, al Ministero la documentazione di spesa necessaria per i riscontri e le verifiche sugli interventi realizzate, secondo le modalità previste dal Contratto di distretto. Il decreto precisa, inoltre, all'art. 14, che i soggetti proponenti, in ogni fase del procedimento, devono comunicare tempestivamente al Ministero, pena l'inammissibilità delle variazioni o la revoca delle agevolazioni, le variazioni della localizzazione territoriale e della tipologia degli interventi, nonché le variazioni relative al soggetto beneficiario e conseguenti ad		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								operazioni aziendali straordinarie, quali fusioni, scorpori, cessioni di azienda o di rami aziendali.L'art. 18 disciplina, poi, le fasi del monitoraggio, dei controlli e delle ispezioni relative alla procedura precisando che, in ogni fase della stessa, il Ministero può disporre controlli e ispezioni sui soggetti beneficiari, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, sulla regolarità dei procedimenti, nonché l'attuazione dei progetti finanziati e i risultati conseguiti per effetto degli interventi realizzati. Ai fini del monitoraggio del Programma agevolato, il soggetto proponente, a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto di distretto, si fa carico di inviare periodicamente al Ministero le dichiarazioni, rese dai legali rappresentanti o procuratori speciali dei soggetti beneficiari, ai sensi degli articoli 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, attestanti lo stato d'avanzamento dei progetti e l'indicazione degli eventuali beni dismessi, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero.		
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO	228	DM	18/07/2019, n. 7701	Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) 2018/273 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione	X (eliminati)			Il Ministero delle politiche agricole, con DM n. 7701 del 18 luglio 2019, detta le disposizioni nazionali per le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola. I termini di presentazione delle dichiarazioni sono rimasti i medesimi del precedente DM n. 5811 del 26 ottobre 2015; risultano pertanto confermate le date del 15 novembre di ogni anno per la dichiarazione di vendemmia e del 15 dicembre per la dichiarazione di produzione. Sono tenuti alla presentazione annuale delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione	Oneri eliminati Il decreto n. 7701 del 18 luglio 2019 relativo alle dichiarazioni vitivinicole non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti ma, al contrario, rappresenta una prima semplificazione degli obblighi dichiarativi sanciti dalla normativa comunitaria.	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				dell'11 dicembre 2017 inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola.				vinicola i seguenti soggetti: a) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e, successivamente, la cessione totale dell'uva prodotta; b) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie; c) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie; d) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta delle uve e la vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati; e) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati; f) produttori di vino che effettuano la vinificazione esclusivamente con uve e/o mosti acquistati; g) i soggetti che effettuano intermediazione delle uve; h) associazioni e le cantine cooperative.		
								Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, le dichiarazioni sono presentate telematicamente, con riferimento alla regione o provincia autonoma nel cui territorio si trovano i vigneti o gli impianti di trasformazione, sulla base del modello di formulario di cui all'allegato 2 del presente decreto. La dichiarazione di vendemmia contiene: a) informazioni anagrafiche (quadro A); b) riepilogo delle uve raccolte e della loro destinazione (quadro C); c) rivendicazione delle uve (quadro R); d) cessione delle uve (quadro F); e) conferimento delle uve ad una associazione o cantina cooperativa (quadro F2). La dichiarazione di produzione contiene: a) informazioni anagrafiche (quadro A); b) dati di		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								produzione di vino e mosti (quadro G); c) uva da vino acquistata da fornitori (quadro I); d) elenco dei fornitori di mosti e vini (quadro V).		
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	233	DM	05/08/2019, n. 106	Regolamento recante disposizioni in materia di abilitazione all'assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie.				Il presente decreto disciplina la procedura amministrativa per il rilascio dell'abilitazione all'assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie per i soggetti non iscritti in albi professionali. Il regolamento prevede le modalità di tenuta dell'elenco dei soggetti autorizzati e, sulla base dei principi stabiliti nel codice deontologico forense, disciplina i casi di incompatibilità, diniego, sospensione e revoca. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, la domanda di iscrizione è compilata utilizzando l'apposito modulo pubblicato sui siti istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze e deve contenere: <i>a)</i> il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e residenza; <i>b)</i> il codice fiscale o il numero di partita I.V.A. del richiedente; <i>c)</i> il domicilio professionale nel territorio dello Stato, coincidente con il luogo in cui svolge l'attività in modo prevalente, il numero di codice di avviamento postale e un recapito telefonico; <i>d)</i> il titolo di studio posseduto, qualora richiesto ai fini dell'iscrizione, indicando la data di conseguimento, l'Università e l'ordinamento di riferimento oppure l'istituto scolastico di rilascio del diploma di ragioneria, nonché i dati della relativa abilitazione se richiesta; <i>e)</i> la dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici; <i>f)</i> l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui inviare eventuali comunicazioni; <i>g)</i> la dichiarazione di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali ovvero di esserne a conoscenza, specificando gli estremi		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								dei medesimi e le Autorità procedenti; <i>h</i>) la dichiarazione con la quale il richiedente, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del d.P.R. 28 n. 445/2000, autocertifica, ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo decreto, il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 (A. essere cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione europea; B. godere del pieno esercizio dei diritti civili e politici; C. non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità; D. non essere iscritto in nessuno degli albi professionali relativi ai soggetti elencati al comma 3, lettere a), b), c) e ai commi 5 e 6 dell'art. 12 del d.lgs. 31 n. 546/1992; E. non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive; F. non avere riportato condanne definitive, salvo gli effetti della riabilitazione; G. non aver subito la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso);		
								<i>i</i>) la dichiarazione con la quale il richiedente si obbliga al rispetto dei doveri deontologici di cui all'articolo 10 (indipendenza e autonomia del giudizio intellettuale). Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea la domanda deve, altresì, contenere la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del DPCM n. 174/1994 (A. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; B. essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; C. avere adeguata conoscenza della lingua italiana).		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>Secondo quanto disposto dall'art. 6, al fine di comprovare il possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione nelle Sezioni I (impiegati delle carriere dirigenziale, direttiva e di concetto degli enti impositori - regioni, province, comuni, agenzie fiscali, Mef, etc. - nonché gli ufficiali e ispettori della guardia di finanza cessati dall'impiego dopo almeno venti anni di effettivo servizio di cui almeno gli ultimi dieci prestati a svolgere attività connesse ai tributi) e II (soggetti già iscritti alla data del 30/09/1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle CCIAA per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'IRAP e l'IRES) dell'elenco dei soggetti abilitati, tenuto dalla Direzione della Giustizia Tributaria, presso il Dipartimento delle Finanze, i richiedenti allegano apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione e di notorietà ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.</p> <p>I soggetti di cui alle Sezioni III (funzionari delle associazioni di categoria che, alla data del 15 gennaio 1993, risultavano iscritti negli elenchi tenuti dalle Intendenze di finanza competenti per territorio); IV (dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel C.N.E.L. e dipendenti delle imprese, o delle loro controllate, limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea magistrale in</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale); e V (dipendenti dei CAF, e delle relative società di servizi, purché in possesso di diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali il CAF ha prestato loro assistenza) certificano il possesso dei requisiti allegando alla domanda: a) attestazione comprovante il rapporto di dipendenza con l'associazione di categoria e l'iscrizione, alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 545/1992, negli elenchi tenuti, all'anzidetta data, dalle intendenze di finanza competenti per territorio, per coloro che richiedono l'iscrizione nella sezione III dell'elenco; b) attestazione comprovante il rapporto di dipendenza in essere con le associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con le imprese o con le loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, primo comma, numero 1), per coloro che richiedono l'iscrizione nella sezione IV dell'elenco; c) attestazione rilasciata dal Centro di assistenza fiscale (CAF) comprovante il rapporto di dipendenza sottoscritta dal responsabile dell'assistenza fiscale del CAF di cui all'articolo 33, comma 2, del d.lgs. n. 241/1997, specificando la tipologia del contratto di lavoro e l'eventuale scadenza, per coloro che richiedono l'iscrizione nella sezione V dell'elenco.</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	236	D.Dirett.	26/09/2019	Modalità e termini per la presentazione delle proposte progettuali finalizzate all'attivazione della procedura negoziale per la definizione degli «Accordi di innovazione per la Space Economy».	X		X (Sito web)	<p>Il decreto individua le modalità di attuazione dell'intervento agevolativo definito dal decreto ministeriale 2 marzo 2018, che ha delineato le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei progetti di ricerca di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale funzionali alla realizzazione del sistema satellitare per telecomunicazioni istituzionali realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico con le Regioni e le Province autonome sottoscrittrici del Protocollo d'intesa per l'attuazione del programma "Mirror GovSatCom" (Accordi di innovazione per la Space Economy).</p> <p>Secondo quanto disposto dall'art. 3, ai fini dell'attivazione della procedura negoziale diretta alla definizione degli Accordi per l'innovazione di cui al decreto 2 marzo 2018, i soggetti proponenti sono tenuti a presentare: a) la proposta progettuale, redatta secondo lo schema di cui all' allegato n.1; b) la scheda tecnica, redatta secondo lo schema di cui all' allegato n. 2 e preventivamente convalidata dall'ASI a mezzo firma digitale, contenente, tra l'altro, la descrizione di ciascun progetto e il piano strategico industriale aggiornato del soggetto proponente, nonché l'importo dell'aiuto richiesto per la realizzazione del progetto stesso; c) dichiarazione rilasciata dall'ASI attestante la funzionalità e la coerenza della proposta progettuale con gli obiettivi realizzativi del «Programma Mirror GovSatCom».</p> <p>Nel caso di progetti presentati in forma</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>congiunta devono essere illustrati i piani industriali di ciascuno dei soggetti co-proponenti.</p> <p>La documentazione sopra elencata deve essere presentata in via esclusivamente telematica all'indirizzo PEC: dgiai.div07@pec.mise.gov.it</p>		
								<p>Secondo quanto previsto dall'art. 5, a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di innovazione per la Space Economy, i soggetti proponenti sono tenuti a presentare per ciascun progetto, nei termini stabiliti dall'accordo stesso, una domanda di agevolazione, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 3 unitamente alla documentazione elencata all'allegato n. 4. La documentazione sopra elencata deve essere redatta e presentata in via esclusivamente telematica, pena l'invalidità e l'irricevibilità, utilizzando la procedura disponibile nel sito internet del Soggetto gestore (https://fondocrescitasostenibile.mcc.it) relativa alla richiesta delle agevolazioni a valere sulla misura "Decreto ministeriale 2 marzo 2018 – Accordi di innovazione per la Space Economy". Ai sensi dell'art. 7, il soggetto beneficiario ovvero il soggetto capofila provvede, entro dieci giorni dalla ricezione del decreto di concessione, pena la decadenza dalle agevolazioni, a restituire al Ministero il decreto debitamente sottoscritto per accettazione. Nel caso di progetti congiunti il decreto di concessione deve essere sottoscritto da tutti i soggetti proponenti. Qualora il soggetto beneficiario, al fine del rispetto del requisito di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto 2 marzo 2018, abbia fatto riferimento ai bilanci di una</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								delle società che detiene nel proprio capitale sociale una quota non inferiore al 20 per cento, il decreto di concessione è sottoscritto anche dal legale rappresentante della stessa impresa a titolo di assunzione dell'impegno di natura finanziaria alla restituzione delle agevolazioni concesse a favore del soggetto proponente ed eventualmente revocate per una o più delle cause previste dalla normativa, comprensive degli eventuali interessi.		
								Inoltre, secondo quanto disposto dall'art. 8, le agevolazioni sono erogate secondo quanto indicato all'articolo 8 del decreto direttoriale 4 agosto 2016. Qualora prevista dall'Accordo per l'innovazione, l'eventuale anticipazione delle agevolazioni può riguardare l'intero finanziamento agevolato o, in alternativa, una quota dell'intera agevolazione concessa, nella misura richiesta dall'impresa e, comunque, non superiore al 30 per cento dell'agevolazione stessa; tale anticipazione è erogabile solo previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa. Le richieste di erogazione devono essere presentate secondo i moduli previsti all'articolo 8, comma 7 del decreto direttoriale 4 agosto 2016 che sono resi disponibili sulla piattaforma nel sito internet del Soggetto gestore (https://fondocrescitasostenibile.mcc.it), come adeguati al fine di considerare le specificità previste per lo strumento degli Accordi per l'innovazione.		
MINISTERO DELLE POLITICHE	243	DM	13/08/2019, n. 8867	Disposizioni nazionali in materia di		X		Il decreto disciplina le disposizioni nazionali in materia di: a) riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e delle	Oneri già previsti Gli oneri informativi a carico delle imprese	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO				riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi.				<p>loro associazioni; b) gestione dei fondi di esercizio e programmi operativi.</p> <p><u>Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e delle loro associazioni</u></p> <p>Ai sensi dell'art. 2, la richiesta di riconoscimento è presentata da ciascuna organizzazione produttiva (OP), a firma del proprio legale rappresentante, alla regione nel cui territorio l'OP realizza la maggior parte del valore della produzione commercializzabile. La richiesta di riconoscimento per prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione deve essere contestualmente accompagnata dall'impegno dell'OP a gestire tali prodotti nell'ambito di un sistema di contratti di fornitura, ovvero di impegni di conferimento definiti dallo statuto e/o dal regolamento dell'OP per il prodotto trasformato dall'OP direttamente o per il tramite di propri aderenti o filiali. Inoltre, nel caso il riconoscimento venga chiesto per una parte della persona giuridica chiaramente definita nello statuto quale «sezione OP ortofrutta», i requisiti, i vincoli e i controlli riguardano esclusivamente la sezione e i soci che vi aderiscono espressamente. A tal fine nello statuto devono essere presenti apposite clausole che disciplinano la «sezione OP ortofrutta». La nota integrativa al bilancio deve dare evidenza della gestione separata di tale sezione.</p> <p>Secondo quanto disposto dall'art. 4, le OP che associano produttori con aziende situate in altri Stati membri possono chiedere alla regione il riconoscimento dello status di associazione di</p>	(organizzazioni di produttori riconosciute) sono la ripetizione di quelli già previsti dal DM 18 ottobre 2017 n.5927.	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								organizzazioni di produttori transazionale. L'art. 8 dispone, inoltre, che anche le associazioni di organizzazioni di produttori (AOP) posso chiedere di essere riconosciute per i medesimi prodotti oggetto del riconoscimento delle organizzazioni di produzione socie. La richiesta di riconoscimento è presentata alla regione nel cui territorio l'insieme delle OP aderenti realizza la maggior parte del valore della produzione commercializzata (VPC) e in cui la AOP deve stabilire la propria sede operativa effettiva o legale.		
								<u>Gestione dei fondi di esercizio e programmi operativi</u> Ai sensi dell'art. 15, Il fondo di esercizio, previsto dall'art. 32 del regolamento (UE) n. 1308/2013, è calcolato sulla base del valore della produzione commercializzata riferito alla compagine sociale comunicata al momento della presentazione del programma operativo e presente al primo gennaio dell'anno successivo. Il fondo di esercizio è gestito mediante un conto corrente dedicato destinato esclusivamente a tutte le operazioni finanziarie inerenti il programma operativo, al fine anche di consentire agli organi di controllo e revisori esterni l'agevole identificazione e verifica delle entrate e delle uscite. Entro il 15 febbraio di ogni anno le OP comunicano alle regioni e all'organismo pagatore attraverso il portale SIAN: a) la compagine sociale presente al 1° gennaio dello stesso anno; b) la compagine sociale presente nel periodo 1° gennaio-31 dicembre dell'anno precedente.		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>L'art. 16 dispone che la domanda per l'approvazione del programma operativo poliennale è presentata alla Regione ove l'OP o la AOP risulta riconosciuta, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di realizzazione del programma stesso, completa degli allegati tecnici.</p> <p>La domanda di modifica dei programmi operativi poliennali, prevista dall'art. 34 del regolamento delegato relativamente agli anni successivi, è presentata alla regione competente entro il 30 settembre di ciascun anno completa degli allegati tecnici che evidenziano in maniera esaustiva i motivi, la natura e le implicazioni. Le modifiche concernenti gli anni successivi concernono, in particolare: a) la modifica del contenuto del programma operativo pluriennale; b) la modifica degli obiettivi, con l'introduzione di uno o più nuovi obiettivi, oppure l'eliminazione di uno preventivamente approvato; c) la predisposizione del programma esecutivo annuale per l'anno successivo e l'adeguamento del fondo di esercizio; d) la modifica della durata del programma pluriennale, che può essere esteso fino alla durata massima di cinque anni, o ridotto fino al periodo minimo di tre anni.</p>		
								<p>Le OP possono delegare le AOP a presentare alla regione, in loro nome e per loro conto, i programmi operativi e le eventuali loro modifiche, nonché all'organismo pagatore, le richieste di anticipazione, di acconto parziale e di saldo. In tal caso, le AOP svolgono il ruolo di unico interlocutore della regione e dell'organismo pagatore.</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>Secondo quanto disposto dall'art 17, titolo III, le OP possono presentare una sola domanda di modifica al più tardi entro il 15 settembre di ciascun anno, corredata degli allegati tecnici che ne evidenziano in maniera esaustiva i motivi, la natura e le implicazioni, ed inserita nel sistema informativo entro il 1° ottobre. Le regioni possono autorizzare una seconda modifica da presentare entro il 30 giugno. Se del caso, una distinta modifica può essere presentata per implementare il programma operativo ai fini dell'accesso all'aiuto nazionale aggiuntivo. In deroga a tali disposizioni, le specifiche modifiche necessarie ad attivare tempestivamente azioni di prevenzione e gestione delle crisi possono essere presentate secondo le esigenze e in qualsiasi momento nel corso dell'anno. Tali ultime modifiche devono essere preventivamente approvate. Tuttavia, le OP, successivamente alla presentazione della modifica possono, sotto la propria responsabilità, dare corso ai contenuti della modifica prima della valutazione finale della regione e previa immediata comunicazione alla regione stessa, nonché all'organismo pagatore se la modifica comporta l'esecuzione di controlli in corso d'opera. Inoltre, anche se non considerate modifiche, vanno opportunamente segnalate e documentate in fase di rendicontazione i seguenti eventi: a) la sostituzione del fornitore prescelto in fase di approvazione della spesa di un investimento con altro fornitore, rimanendo inalterata la natura dell'investimento, la sua finalità e l'importo della spesa approvata; b) la</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>variazione dell'investimento approvato a seguito di aggiornamento tecnologico, rimanendo inalterata la natura dell'investimento, la sua finalità e l'importo della spesa approvata; c) la rinuncia alla realizzazione senza sostituzione, di azioni o interventi approvati che comportano una riduzione di spesa inferiore al 20% della spesa complessivamente approvata per l'annualità in corso; d) una rimodulazione finanziaria relativamente a spese indicate nel programma operativo per il loro importo complessivo e approvate, ma che per incapienza l'OP aveva inserito solo in quota parte.</p>		
								<p>Il successivo art. 18, stabilisce che le AOP, su delega delle OP aderenti, possono presentare alla regione in cui sono riconosciute: a) un programma operativo totale, composto dall'insieme delle azioni individuate nei programmi operativi delle OP aderenti ma da esse non realizzate; b) oppure un programma operativo parziale, composto da una parte delle azioni individuate nei programmi operativi delle OP aderenti, ma da esse non realizzate. In questo secondo caso, le OP aderenti presentano alla regione il programma operativo completo di tutte le azioni e relativi costi, con l'indicazione di quelle la cui realizzazione è stata delegata alla AOP. L'art. 19 dispone che le richieste di aiuto o di saldo per ciascun programma operativo per il quale è richiesto l'aiuto sono presentate all'organismo pagatore entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione del programma, utilizzando la funzionalità informatica indicata dall'organismo pagatore. La</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								richiesta di aiuto deve essere corredata da tutti i documenti elencati al paragrafo 2 dell'art. 9 del regolamento di esecuzione n. 2017/892 e dagli eventuali documenti aggiuntivi richiesti dall'organismo pagatore. L'art. 20 disciplina l'aiuto finanziario nazionali. Le regioni, ove la produzione ortofrutticola commercializzata dalle organizzazioni di produttori è inferiore al 20% dell'intera produzione ortofrutticola regionale, possono chiedere al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo l'attivazione della procedura per la concessione dell'aiuto finanziario nazionale, da aggiungere al fondo di esercizio delle OP. L'aiuto è concesso alle OP che ne fanno richiesta, relativamente alla produzione ottenuta nelle regioni in cui la produzione ortofrutticola commercializzata dalle organizzazioni di produttori è inferiore al 20% dell'intera produzione ortofrutticola regionale.		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	244	DM	04/09/2019	Definizione dei criteri e delle modalità di erogazione di misure economiche compensative a favore di operatori di rete.	X			Il decreto individua le modalità operative e le procedure per l'erogazione delle misure compensative per interventi di adeguamento degli impianti di trasmissione per ponti di trasferimento e per interventi di sostituzione degli impianti o degli elementi costituenti gli stessi, conseguenti alla liberazione delle frequenze in bande 3,6-3,8 GHz. Possono beneficiare delle misure compensative, i soggetti titolari di autorizzazione per l'uso delle frequenze nelle bande 3,6-3,8 GHz che hanno dovuto liberare tali bande di frequenza per favorire la transizione verso la tecnologia 5G. Ai sensi dell'art. 3, i soggetti che intendono beneficiare delle misure compensative, devono	Oneri di nuova introduzione	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>inviare al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali - Divisione V, apposita domanda a mezzo PEC. La domanda deve contenere: a) l'indicazione degli elementi atti ad individuare l'operatore di rete richiedente, ivi compreso il numero di partita IVA e il codice fiscale del titolare; b) la dichiarazione che il richiedente è titolare di autorizzazione generale come operatore di rete ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 259/2003 recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»; c) la descrizione degli interventi effettuati sugli impianti che compongono la rete di diffusione del soggetto richiedente con l'indicazione delle spese complessivamente sostenute, dettagliatamente documentate a mezzo di originale delle fatture e indicazione degli estremi di ciascuno dei pagamenti effettuati; d) una dichiarazione resa da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, attestante l'esclusiva riferibilità delle spese documentate agli interventi di trasmissione per ponti di trasferimento e per interventi di sostituzione degli impianti o degli elementi costituenti gli stessi; e) la sottoscrizione effettuata secondo le modalità stabilite dall'art. 38 del d.P.R. n. 445/2000.</p>		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	244	DM	30/08/2019	Modifiche al decreto 24 settembre 2014, recante il riordino degli interventi di	X		X (Sito web e G.U.)	<p>Il decreto apporta modifiche e integrazioni al decreto 24 settembre 2014, recante il riordino degli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 29, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. (DL Crescita) al fine di semplificare le</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative in tutto il territorio nazionale.				procedure di accesso, di concessione e di erogazione delle agevolazioni, anche attraverso l'aggiornamento delle modalità di valutazione delle iniziative e di rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari. Per quanto attiene la proroga per la conclusione dell'iniziativa agevolata, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. d), di modifica dell'art. 5 del decreto 24 settembre 2014, l'impresa beneficiaria può richiedere una sola volta e per una durata non superiore a sei mesi una proroga per l'ultimazione dell'intervento agevolato. Inoltre, per quanto riguarda la domanda di agevolazione, l'art. 1, comma 1, lett. g), punto 2) di modifica dell'art. 9, comma 2, del decreto 24 settembre 2014, stabilisce che ciascuna richiesta di erogazione deve essere presentata unitamente ai titoli di spesa, anche non quietanzati purché nel limite del 30% delle spese ammesse alle agevolazioni, dai quali deve risultare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle spese esposte. Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima, è subordinata alla dimostrazione dell'effettivo pagamento, mediante esibizione delle relative quietanze, dei titoli di spesa presentati ai fini dell'erogazione precedente e deve contenere altresì la documentazione giustificativa ai fini dell'ammissibilità delle spese di cui all'art. 5 comma 3, lett. d) del decreto 24 settembre 2014. Nel caso di richiesta a titolo di anticipazione della prima quota di agevolazione, l'impresa deve presentare fideiussione bancaria o polizza assicurativa. Le modalità e le forme con le quali l'impresa predispone le rendicontazioni e		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								presenta al Soggetto gestore le richieste di erogazione sono indicate nella circolare direttoriale di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto 24 settembre 2014.		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		Circolare direttoriale	16/12/2019, n. 439196	Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 24 settembre 2014, come modificato dal decreto ministeriale 30 agosto 2019, concernente il regime di aiuto finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di start-up innovative.				La circolare, adottata in base a quanto disposto dall'articolo 5, comma 8, del decreto 24 settembre 2014 e dell'articolo 2, comma 1, del decreto del 30 agosto 2019, è finalizzata a fornire ulteriori specificazioni relative ai requisiti dei piani e delle spese ammissibili ai fini dell'accesso alle agevolazioni. Sono, inoltre, definite modalità, forme e termini di presentazione delle domande e fornite specificazioni relative ai criteri e all'iter di valutazione, alle condizioni ed ai limiti di ammissibilità delle spese, alle soglie ed ai punteggi minimi ai fini dell'accesso alle agevolazioni. Sono, altresì, indicate le caratteristiche del contratto di finanziamento, le modalità, i tempi e le condizioni per l'erogazione delle agevolazioni. In particolare, il punto 5.7 del paragrafo 5, specifica che le domande di agevolazione, corredate dal piano di impresa e redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente attraverso la procedura informatica messa a disposizione sul sito internet https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smartstart-italia/modulistica secondo le modalità e gli schemi resi disponibili dal Soggetto gestore in un'apposita sezione del proprio sito. Le domande devono essere firmate digitalmente (nel rispetto di quanto disposto dal Codice dell'Amministrazione Digitale) dal legale		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>rappresentante della società o, nel caso previsto al punto 4.2 (persone fisiche che intendono costituire una start-up innovativa, ivi compresi i cittadini stranieri in possesso del visto start-up, purché l'impresa sia formalmente costituita entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione alle agevolazioni), dalla persona fisica proponente per conto della società costituenda, e devono essere corredate dalla documentazione indicata nella domanda medesima. Il successivo punto 5.8 del paragrafo 5, specifica che il piano di impresa deve contenere: a) dati anagrafici e profilo del soggetto proponente; b) descrizione dell'attività proposta; c) descrizione delle eventuali collaborazioni in essere o previste con Organismi di ricerca e incubatori e acceleratori d'impresa, con specificazione delle esigenze sottese alla necessità delle predette collaborazioni; d) descrizione dei criteri di quantificazione delle esigenze di capitale circolante, come definito al punto 10.9; e) analisi del mercato e relative strategie; f) aspetti tecnici; g) aspetti economico-finanziari; h) una presentazione libera (pitch) del progetto in formato .ppt (max. 15 diapositive).</p>		
								<p>Nel caso di imprese già costituite, congiuntamente alla domanda, devono essere trasmesse elettronicamente anche atto costitutivo e statuto della società, e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000. Il paragrafo 7 della Circolare elenca gli obblighi del beneficiario stabilendo che l'impresa beneficiaria si obbliga, tra l'altro, a: A.</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>comunicare al Soggetto gestore: a1) qualunque variazione della sede, dell'attività, dell'atto costitutivo, dello statuto e della compagine sociale; a2) eventuali variazioni dell'organo di governance; a3) eventuali variazioni della compagine sociale intervenute anche in conseguenza di campagne di crowdfunding che hanno determinato l'ingresso di nuovi soci con quote minoritarie; a4) ogni variazione attinente ai titoli di spesa rendicontati conseguente, a titolo esemplificativo, all'emissione di note di credito e storni; a5) eventuale richiesta di ammissione a procedure concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte di terzi; B. fornire annualmente al Soggetto gestore informazioni sull'andamento dell'attività e sulla permanenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, per un periodo di tre anni dalla data di erogazione dell'ultima quota di agevolazione; C. tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei 10 (dieci) anni successivi al completamento del progetto. Il paragrafo 12 della Circolare disciplina l'erogazione delle agevolazioni connesse ai piani d'impresa stabilendo che per le spese riferite alla realizzazione del piano d'impresa, l'erogazione del finanziamento agevolato di cui al punto 9.1 (finanziamento senza interessi, nella forma della sovvenzione rimborsabile, per un importo pari all'80% delle spese ammissibili) avviene su richiesta dell'impresa beneficiaria in non più di 5 stati di avanzamento lavori. Ciascuna richiesta di erogazione deve essere di importo almeno pari al 10% dell'investimento complessivo ammesso,</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								fatta salva la richiesta di erogazione del saldo delle agevolazioni, che può essere presentata per l'importo residuo dell'investimento ammesso.		
								Contestualmente alla richiesta di erogazione del finanziamento agevolato di cui al punto 9.1 (finanziamento senza interessi, nella forma della sovvenzione rimborsabile, per un importo pari all'80% delle spese ammissibili), l'impresa beneficiaria richiede altresì la proporzionale erogazione del finanziamento agevolato connesso alle eventuali esigenze di capitale circolante ritenute agevolabili dal Soggetto gestore e quantificate nell'ambito del contratto di finanziamento (che individua le caratteristiche del progetto finanziato e riporta: 1. le spese ammesse; 2. gli importi riconosciuti connessi alle esigenze di capitale circolante di cui al punto 10.9 (connesso al sostenimento delle seguenti tipologie di spesa: - materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione, sussidiarie, materiali di consumo e merci; - servizi, diversi da quelli già compresi nel piano d'impresa, necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa, ivi compresi quelli di hosting e di housing; - godimento di beni di terzi, ovvero, spese di affitto relative alla sede aziendale ove viene realizzato il piano d'impresa, limitatamente al periodo di realizzazione del piano d'impresa medesimo; canoni di leasing e costi di affitto relativi a impianti, macchinari e attrezzature necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa); 3. la forma e l'ammontare delle agevolazioni. Il contratto regola, inoltre, i tempi		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								e le modalità per l'attuazione dell'iniziativa e di erogazione delle agevolazioni, sancisce gli obblighi del soggetto beneficiario e i motivi di revoca. La presentazione delle richieste di erogazione da parte dell'impresa beneficiaria avviene utilizzando le modalità indicate dettagliatamente nei punti 12.3.1 (Fatture quietanzate o non quietanzate) e 12.3.2 (Conto vincolato/Convenzione ABI) della Circolare, che risultano essere alternative e la cui scelta, effettuata in occasione della prima richiesta di erogazione delle agevolazioni sul piano d'impresa, non è modificabile nel corso della realizzazione del programma.		
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	249	DM	02/10/2019, n. 122	Regolamento di attuazione dell'articolo 172 del Nuovo codice della strada in materia di dispositivi antiabbandono di bambini di età inferiore a quattro anni.				Il regolamento dà attuazione all'art. 172 del nuovo Codice della Strada disciplinando l'obbligo dell'installazione a bordo dei veicoli di un dispositivo di allarme la cui funzione è quella di prevenire l'abbandono dei bambini di età inferiore ai quattro anni. Secondo quanto disposto dall'art. 5, quando un dispositivo antiabbandono è messo a disposizione sul mercato, il fabbricante deve accertarsi che esso sia conforme alle prescrizioni tecniche costruttive e funzionali essenziali. A tal fine, redige la documentazione tecnica e, su richiesta, la mette a disposizione dell'autorità di vigilanza del mercato. La documentazione tecnica deve contenere tutti i dati o dettagli pertinenti dei mezzi utilizzati dal fabbricante per garantire che il dispositivo antiabbandono sia conforme alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali essenziali. Ai fini di consentire i controlli da parte della Direzione generale per la motorizzazione, il		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								fabbricante rilascia una dichiarazione di conformità, redatta secondo il modello di cui all'allegato B, e la rende disponibile su richiesta. Nel redigere la dichiarazione di conformità, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del dispositivo antiabbandono alle prescrizioni tecniche costruttive e funzionali essenziali. Ogni dispositivo antiabbandono, inoltre, deve essere accompagnato, alla vendita, dalle prescrizioni per l'installazione, comprendenti le indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche per l'uso e la manutenzione, ad eccezione dei casi per i quali ciò non sia richiesto dalla normativa di armonizzazione dell'Unione europea.		
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	250	DM	22/07/2019, n. 336	Modalità di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle imprese di autotrasporto per l'annualità 2019.				Il decreto disciplina le modalità di erogazione delle risorse finanziarie relative all'anno 2019 destinate a incentivi a beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, per il rinnovo e l'adeguamento tecnologico del parco veicolare, per l'acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale. L'art. 4 del presente decreto rimanda la definizione puntuale delle modalità di presentazione delle domande di ammissione e delle connesse fasi di prenotazione e di rendicontazione nonché dell'attività istruttoria a un successivo decreto del direttore per il trasporto stradale e per l'intermodalità.		
MINISTERO DELLE INFRA-	250	D.Dirett.	11/10/2019	Disposizioni di attuazione delle misure				Il decreto disciplina le modalità operative della misura d'incentivazione di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
STRUTTURE E DEI TRASPORTI				incentivanti per le imprese di autotrasporto per l'annualità 2019.				luglio 2019 n. 336. Ai sensi dell'art. 3, le imprese interessate agli incentivi presentano domanda secondo le seguenti modalità: A. Sino alle ore 16,00 del 12 dicembre 2019 le istanze possono essere presentate esclusivamente attraverso PEC all'indirizzo ram.investimenti2019@legalmail.it alla quale dovrà essere allegata la seguente documentazione: a) modello di istanza debitamente compilato in tutte le sue parti e firmato con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa. Sarà possibile scaricare il suddetto modello dal sito web del soggetto gestore al seguente indirizzo: http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vi-edizione ; b) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o procuratore dell'impresa; c) copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto d'incentivazione, comprovante quanto dichiarato nel modello di istanza, avente data successiva a quella di entrata in vigore del decreto ministeriale 22 luglio 2019 n. 336 e debitamente sottoscritto dalle parti. Il contratto dovrà inoltre essere firmato con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore dell'impresa e contenere, nel caso di acquisto di rimorchi o semirimorchi, l'indicazione del costo di acquisizione dei dispositivi innovativi di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale n. 336/2019. B. Dalle ore 10,00 del giorno 16 dicembre 2019 le istanze possono essere presentate		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>esclusivamente tramite la piattaforma informatica raggiungibile al link pubblicato sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione dedicata all'autotrasporto all'indirizzo web: http://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-contributi-ed-incentivi-per-lanno-2019-formazione-e-investimenti e sul sito web del soggetto gestore al seguente indirizzo web: http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vi-edizione. Il sistema informatico consentirà l'inserimento di tutte le informazioni necessarie per la compilazione della domanda a cui sarà necessario allegare i seguenti documenti: a) modello di istanza, generato dal sistema informatico sulla base delle informazioni inserite, firmato con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa; b) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o procuratore dell'impresa; c) copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto d'incentivazione, comprovante quanto dichiarato nel modello di istanza, avente data successiva a quella di entrata in vigore del decreto ministeriale 22 luglio 2019 n. 336 e debitamente sottoscritto dalle parti. Il contratto dovrà inoltre essere firmato con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore dell'impresa e contenere, nel caso di acquisto di rimorchi o semirimorchi, l'indicazione del costo di acquisizione dei dispositivi innovativi di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale n. 336/2019.</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>L'art. 4 dispone che nella fase di rendicontazione tutti i soggetti che hanno presentato domanda hanno l'onere di fornire prova del perfezionamento dell'investimento. Per tale finalità, a decorrere dal 1° aprile 2020 i predetti soggetti trasmettono, utilizzando l'applicazione che sarà resa nota sul sito web dell'Amministrazione, nella sezione dedicata all'autotrasporto, nella pagina: http://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-contributi-ed-incentivi-per-lanno-2019-formazione-e-investimenti e sul sito della RAM oltre alla documentazione tecnica di cui agli articoli da 5 a 9 del presente decreto, la prova documentale dell'integrale pagamento del prezzo attraverso la produzione della relativa fattura debitamente quietanzata, da cui risulti il prezzo del bene e, per le acquisizioni relative a rimorchi e semirimorchi, anche il prezzo pagato per i dispositivi innovativi di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale n. 336/2019. Ove gli atti comprovanti l'acquisizione dei beni siano redatti in lingua straniera, dovranno essere tradotti in lingua italiana.</p> <p>In ragione della sua peculiare natura ove l'acquisizione dei beni si perfezioni mediante contratto di leasing finanziario, l'aspirante all'incentivo ha l'onere di comprovare il pagamento dei canoni in scadenza alla data ultima per l'invio della documentazione. La prova del pagamento dei suddetti canoni può essere fornita alternativamente con la fattura rilasciata all'utilizzatore dalla società di leasing, debitamente quietanzata, ovvero con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								dall'utilizzatore a favore della suddetta società. Dovrà, inoltre, essere dimostrata la piena disponibilità del bene attraverso la produzione di copia del verbale di presa in consegna del bene medesimo.		
								In caso di acquisizione di veicoli, la concessione dell'incentivo é subordinata, altresì, alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione dei veicoli medesimi comprovabile tramite la ricevuta rilasciata dagli uffici della Motorizzazione Civile sia avvenuta in Italia fra la data di pubblicazione del decreto ministeriale n. 336/2019 e il termine ultimo per la presentazione delle rendicontazioni. In nessun caso saranno prese in considerazione le acquisizioni di veicoli effettuate all'estero, ovvero immatricolati all'estero, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri «zero». Secondo quanto disposto dall'art. 10, relativamente alle maggiorazioni pari al 10% del contributo previste in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e medie imprese, ove ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda, gli aspiranti agli incentivi dovranno trasmettere in allegato alla medesima, dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore, attestante il numero delle unità di lavoro addette (ULA) e il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale. Ai fini del riconoscimento della maggiorazione pari al 10% per le acquisizioni effettuate da imprese aderenti ad una rete di imprese, gli interessati		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								dovranno trasmettere, all'atto della presentazione della rendicontazione, copia del contratto di rete.		
MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO di concerto con il MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	251	DM	25/07/2019	Criteri e modalità di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale agrumicolo.				<p>Il decreto definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale agrumicolo, istituito per il perseguimento delle seguenti finalità: a) incentivare e sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica dei produttori di agrumi e dell'intera filiera produttiva e favorire le ricadute positive sulle produzioni agricole; b) valorizzare gli accordi e i contratti di filiera nel comparto agrumicolo; c) favorire l'internazionalizzazione; d) sostenere e promuovere la competitività e la produzione di qualità nel settore agrumicolo, anche attraverso azioni di comunicazione e informazione al consumatore.</p> <p>Le risorse disponibili sono ripartite nelle seguenti attività finanziabili: a) concessione di contributi per il sostegno al ricambio varietale delle aziende agrumicole; b) finanziamento di campagne di comunicazione istituzionale e promozione rivolte ai consumatori funzionali alle attività di investimento di cui al presente decreto e con l'obiettivo di sostenere la competitività, lo sviluppo del mercato e la qualità del settore agrumicolo; c) concessione di contributi per la conoscenza, salvaguardia e sviluppo dei prodotti agrumicoli DOP/IGP ai sensi del decreto ministeriale del 1° marzo 2016, n. 15487.</p> <p>Il presente decreto rimanda la definizione puntuale dell'ammontare delle risorse disponibili, delle spese ammissibili, nonché la definizione della tipologia e dell'entità delle</p>	La determinazione della tipologia di oneri previsti dal DM 25/07/2019 potrà essere definita a valle dell'adozione dei relativi decreti attuativi.	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								agevolazioni, delle modalità di presentazione delle domande e della concessione e l'erogazione degli aiuti a successivi decreti attuativi del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	253	DM	05/09/2019	Termini e modalità per la presentazione da parte delle imprese beneficiarie delle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area delle dichiarazioni sostitutive previste per la definitiva chiusura dei relativi procedimenti.		X		Il decreto individua, in attuazione dell'art. 28 (procedura semplificata per definire la chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei Patti territoriali e dei Contratti d'area) del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. DL Crescita), i contenuti, i termini, le modalità e gli schemi per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive rese dalle imprese beneficiarie ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, al fine di consentire la chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei Patti territoriali e dei Contratti d'area. "Regolamento Per i procedimenti per i quali non è stato adottato il provvedimento definitivo (art. 3), le imprese beneficiarie presentano le suddette dichiarazioni ai fini dell'erogazione delle agevolazioni residue spettanti. Per la determinazione degli importi delle agevolazioni le imprese beneficiarie presentano, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa o da un suo procuratore speciale, attestante, in particolare, l'ultimazione dell'intervento agevolato e le spese sostenute per la realizzazione dello stesso, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato A al presente decreto. Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica	Oneri già previsti Oneri già previsti dai seguenti provvedimenti: Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31/07/2000, n. 320, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro delle attività produttive 27/04/2006, n. 215, recante concernente ulteriori disposizioni per l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area e ai patti territoriali".	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								certificata: dgiai.div09@pec.mise.gov.it In relazione ai procedimenti per i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, è stato adottato il provvedimento definitivo di concessione delle agevolazioni e non sono state liquidate le somme residue spettanti (art. 4), la dichiarazione sostitutiva è presentata dalle imprese beneficiarie, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, ai fini dell'adozione degli atti necessari alla liquidazione delle somme medesime. A tal fine la dichiarazione è redatta in forma semplificata utilizzando lo schema di cui all'Allegato B al presente decreto.		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	256	DM	18/10/2019	Programmazione dei bandi relativi alle misure brevetti+, marchi+ e disegni+.	X			Il decreto annuncia la pubblicazione degli avvisi di riapertura dei bandi relativi alle misure brevetti+, marchi+ e disegni+ per l'annualità 2019 specificando che il termine di presentazione delle domande per ciascuna delle misure incentivanti sarà indicato nei relativi avvisi e non potrà essere inferiore a 30 giorni dalla pubblicazione degli avvisi medesimi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. In attuazione a questo stabilito dal presente decreto, il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato cinque Bandi per la valorizzazione di brevetti, marchi, disegni e per il trasferimento tecnologico delle attività di ricerca e sviluppo. Le risorse finanziarie disponibili sono, complessivamente, circa 50 milioni di euro. Le micro, piccole e medie imprese potranno presentare la richiesta di accesso agli incentivi per l'acquisto di servizi, fino all'esaurimento delle risorse, a partire: • dal 30 gennaio 2020 per le domande relative al bando Brevetti+, a cui	Oneri di nuova introduzione	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								sono destinati 21,8 milioni di euro, gestiti da Invitalia;• dal 27 febbraio 2020 per le domande relative al bando Disegni+4, a cui sono destinati 13 milioni di euro, gestiti da Unioncamere;• dal 30 marzo 2020 per le domande relative al bando Marchi+3, a cui sono destinati 3,5 milioni di euro, gestiti da Unioncamere. In considerazione dell'esaurimento delle risorse inizialmente stanziare, il MISE ha rifinanziato, mediante tale bando, il programma di agevolazioni alle imprese per favorire la registrazione di marchi dell'Unione europea ed internazionali («Bando Marchi+3»).Le Università e gli enti pubblici di ricerca potranno, invece, presentare richiesta di accesso agli incentivi per finanziare progetti a partire:• dal 16 dicembre 2019 al 14 febbraio 2020 per progetti di potenziamento degli Uffici di trasferimento tecnologico (UTT), a cui sono destinati 7 milioni di euro, gestiti direttamente dalla Direzione Generale dell'UIBM del MISE;• dal 13 gennaio 2020 al 27 febbraio 2020 per progetti Proof of Concept (PoC) destinati alla valorizzazione dei brevetti, a cui sono destinati 5,3 milioni di euro, gestiti da Invitalia.		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	283	D.Dirett. (pubblicato per comunicato)	26/11/2019	Brevetti+. Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per la valorizzazione economica dei brevetti.				Il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha affidato all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA, il compito di realizzare un intervento agevolativo in favore di micro, piccole e medie imprese per la valorizzazione economica dei brevetti, denominata Brevetti +. Tale intervento mira a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle PMI attraverso la		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>valorizzazione e lo sfruttamento economico dei brevetti sui mercati nazionale e internazionale. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, i soggetti interessati compilano le domande di agevolazioni esclusivamente tramite la Procedura Informatica e secondo le modalità e gli schemi pubblicati nell'apposita sezione del sito web del Soggetto Gestore. Il progetto redatto e presentato deve evidenziare le modalità con cui l'impresa intende valorizzare economicamente il brevetto e come i servizi richiesti siano finalizzati al raggiungimento di risultati coerenti con la strategia descritta. Alla domanda devono essere allegati: a) dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà: requisito di microimpresa/PMI, aiuti in regime de minimis, di regolarità contributiva, assenza di partecipazioni societarie tra impresa e fornitori, di non aver ottenuto altri incentivi pubblici concessi a titolo di aiuti di stato aventi ad oggetto le stesse spese, carichi pendenti e informazioni iscritte nei casellari giudiziari, procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche; b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conformità agli originali di tutte le copie dei documenti inviate; c) adempimenti antiriciclaggio; d) documentazione attestante lo stato di avanzamento del percorso di brevettazione o la eventuale titolarità/contitolarità del brevetto; e) preventivi di spesa con descrizione dettagliata delle attività previste, redatti dai fornitori in originale; f) liberatoria sulla privacy; g) in caso di Spin Off che richiedano l'ammissione all'agevolazione di un</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								contributo per l'acquisto del brevetto, deve essere allegata perizia tecnica giurata di stima del valore del brevetto oggetto di cessione, redatta da tecnico abilitato, iscritto all'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale, degli ingegneri o dei periti industriali. Tutta la documentazione prodotta deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della società proponente.		
								Secondo quanto disposto dall'art. 10, le richieste di erogazione devono essere presentate tramite la procedura informatica predisposta dal Soggetto Gestore e sono sottoposte ad un'attività di controllo amministrativo. Le richieste di erogazione intermedie possono essere presentate con le seguenti modalità alternativamente e a scelta del beneficiario: a) a titolo di anticipazione, un importo fino al 30% del contributo concesso – richiedibile anche contestualmente alla firma dell'atto di concessione del contributo - previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore di Invitalia, irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta e di importo almeno pari al contributo da anticipare, redatta utilizzando lo schema di cui alla circolare del Ministero 21 dicembre 2012, n. 43138, pubblicata nella G.U. n. 19 del 23 gennaio 2013 e successive modifiche e integrazioni. La richiesta di erogazione dell'anticipazione deve essere presentata entro e non oltre 3 mesi dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione del contributo; decorso tale termine, non prorogabile, si perde la facoltà di richiedere l'anticipazione; b) uno stato di		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>avanzamento lavori intermedio (SAL) a fronte della fruizione di servizi specialistici il cui valore complessivo generi un'agevolazione erogabile compresa tra il 30% e il 60% del contributo concesso, previa presentazione di una relazione che evidenzi lo stato di avanzamento delle attività e dei risultati intermedi ottenuti e delle fatture, anche non quietanzate, relative ai servizi acquistati. La richiesta di erogazione del SAL deve essere presentata entro e non oltre 12 mesi dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione del contributo; decorso tale termine, non prorogabile, si perde la facoltà di richiedere l'erogazione del SAL. Per i soggetti che beneficiari che siano in possesso di una opzione o di un accordo preliminare che abbia per oggetto l'acquisto di un brevetto o l'acquisizione in licenza di un brevetto per invenzione industriale, rilasciato in Italia successivamente al 1 gennaio 2017, con un soggetto, anche estero, che ne detenga la titolarità, la prima erogazione, a qualsiasi titolo, è condizionata alla presentazione della documentazione atta a dimostrare l'effettiva titolarità del brevetto o del contratto definitivo di licenza d'uso del brevetto oggetto del progetto di valorizzazione.</p>		
								<p>L'art. 12 specifica che i programmi di investimento agevolati nelle regioni meno sviluppate sono cofinanziabili nell'ambito del PON Imprese e competitività. In caso di cofinanziamento a valere sulle risorse del PON i soggetti beneficiari sono tenuti, tra l'altro, a: a) garantire che i pagamenti avvengano con modalità che ne consentano la piena tracciabilità</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								e l'immediata riconducibilità ai titoli di spesa per cui è stato richiesto il contributo; b) tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei 10 anni successivi al completamento del programma di investimento; c) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, anche mediante sopralluoghi, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, dalla Commissione europea e da altri organismi nazionali o dell'Unione europea competenti in materia, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni; d) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati.		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	283	D.Dirett. (pubblicato per comunicato)	26/11/2019	Disegni +4. Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per la valorizzazione dei disegni e modelli.				Il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha affidato all'Unioncamere il compito di realizzare un intervento agevolativo in favore di micro, piccole e medie imprese per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale. Tale intervento, denominato DISEGNI+4, mira a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle PMI attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei disegni/modelli industriali sui mercati nazionale e internazionale. Le agevolazioni sono finalizzate all'acquisto di servizi specialistici esterni per favorire: A. la messa in produzione di nuovi prodotti correlati ad un disegno/modello registrato (Fase 1 - Produzione); B. la		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>commercializzazione di un disegno/modello registrato (Fase 2 – Commercializzazione). Ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, per accedere all'agevolazione è necessario: 1. <u>Compilare il form on line</u>. La compilazione del form on line consente l'attribuzione del numero di protocollo, che deve essere riportato nella domanda di agevolazione; 2. <u>Inviare la domanda</u>. Le imprese devono presentare la domanda per l'agevolazione entro il 5° giorno 2 successivo alla data del protocollo assegnato mediante compilazione del form on line, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: disegnipi4@legalmail.it. La domanda di agevolazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa - contiene: a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio della dimensione di impresa; b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio di avere sede legale e operativa in Italia; c) dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione dell'impresa al registro delle imprese e dello stato di attività; d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che non è in stato di liquidazione o scioglimento e non è sottoposta a procedure concorsuali; e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio della non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 della vigente normativa antimafia (d.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.); f) dichiarazione sostitutiva di atto notorio che il disegno/modello oggetto della domanda di agevolazione è stato registrato a decorrere dal 1° gennaio 2018 e comunque in data antecedente la presentazione</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								della domanda di agevolazione ed è in corso di validità;		
								g) dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l'impresa è titolare del disegno/modello registrato; h) dichiarazione sostitutiva di atto notorio della non sussistenza di procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche; i) dichiarazione sostitutiva di atto notorio di essere in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al d.lgs 21 novembre 2007, n. 231; j) dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l'impresa è ammissibile agli aiuti de minimis, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento (UE)1407/2013; k) dichiarazione sostitutiva di atto notorio degli eventuali aiuti già ricevuti dall'impresa unica a titolo di de minimis nell'arco dell'ultimo triennio; l) dichiarazione liberatoria sulla privacy. La domanda di agevolazione contiene, inoltre, dichiarazione in merito alla eventuale iscrizione nell'elenco delle imprese con rating di legalità. La domanda di agevolazione, redatta secondo i modelli allegati (Allegati 1 e 2), deve essere corredata dai seguenti documenti: 1. Progetto di valorizzazione del disegno/modello, (Allegato 3 "Project plan"), con l'indicazione degli obiettivi finali che si intendono perseguire e dei relativi costi preventivati; 2. Preventivi di spesa dei servizi specialistici esterni redatti in lingua italiana o accompagnati da una traduzione, intestati all'impresa richiedente, su carta intestata del fornitore e debitamente sottoscritti dal fornitore stesso, che descrivano puntualmente i servizi oggetto di agevolazione e le relative caratteristiche, il numero ed il costo		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								unitario delle giornate uomo, l'importo complessivo. I preventivi devono recare data successiva alla data di pubblicazione del comunicato relativo al presente Bando nella G.U.R.I.; ad essi devono essere allegati, in caso di professionista o impresa individuale, il curriculum del fornitore; in caso di società occorre allegare la presentazione della società e, altresì, i curricula delle singole professionalità coinvolte nell'erogazione dei servizi. 3. L'attestazione dell'effettiva registrazione del disegno/modello, nonché la riproduzione grafica e la descrizione dello stesso. La domanda e i relativi allegati devono essere inviati in formato PDF unicamente dall'indirizzo PEC dell'impresa richiedente o dall'indirizzo PEC di un suo procuratore speciale. In tale ultimo caso occorre allegare la relativa procura speciale, in formato PDF, come da modello allegato (Allegato 4).		
								L'erogazione dell'agevolazione, in base a quanto stabilito dall'art. 10, avviene al termine del progetto a seguito della positiva verifica della documentazione finale delle spese sostenute, accertate sulla base delle fatture quietanzate, del raggiungimento degli obiettivi del progetto e della regolarità contributiva attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). La documentazione finale delle spese sostenute, di seguito elencata, deve essere inviata - entro 30 giorni dalla data di conclusione del progetto - dall'impresa beneficiaria a Unioncamere tramite PEC all'indirizzo disegnipi4@legalmail.it : a) relazione dettagliata dei risultati conseguiti corredata		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								degli output riferibili ai singoli servizi agevolati; b). copia conforme delle fatture quietanzate con una descrizione puntuale dei servizi svolti in coerenza con i preventivi approvati; c) attestazioni dei pagamenti che dovranno essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario, bonifico postale o RIBA da cui si evinca l'avvenuto pagamento della spesa, l'importo e il nominativo del ricevente, a pena della non ammissibilità della spesa stessa. L'impresa può richiedere, a titolo di anticipazione e comunque entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione dell'agevolazione, una prima quota dell'agevolazione nella misura massima del 50% dell'ammontare del contributo concesso, svincolata dall'avanzamento del progetto, previa presentazione di fidejussione bancaria, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata da primario istituto bancario, o polizza assicurativa, d'importo pari alla somma da erogare come anticipo. Le imprese beneficiarie sono tenute, inoltre, a rispondere alle eventuali richieste di informazioni e dati avanzate da Unioncamere. In ogni momento il soggetto gestore e il Ministero dello sviluppo economico possono effettuare controlli anche a campione sui progetti agevolati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, nonché l'attuazione dei progetti.		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	283	D.Dirett. (pubblicato per comunicato)	26/11/2019	Bando per la realizzazione di programmi di valorizzazione				Al fine di sostenere la competitività delle imprese attraverso la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale il Ministero dello sviluppo economico, Direzione Generale per la tutela della proprietà industriale-Ufficio italiano		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				dei brevetti tramite il finanziamento di progetti di proof of concept (POC) delle università italiane, degli enti pubblici di ricerca (EPR) italiani e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).				<p>brevetti e marchi) intende sostenere un percorso di innalzamento del livello di maturità delle invenzioni brevettate dai soggetti appartenenti al mondo della ricerca affinché possano diventare oggetto di azioni di sviluppo anche, e soprattutto, da parte del sistema imprenditoriale, attraverso uno specifico bando. Per l'attuazione del bando la Direzione generale si avvale del Soggetto gestore Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, attraverso apposita convenzione stipulata tra le parti in data 25 settembre 2019.</p> <p>La Direzione generale finanzia programmi di valorizzazione di brevetti delle Università, degli Enti pubblici di ricerca e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico attraverso progetti PoC, al fine di innalzarne il livello di maturità tecnologica.</p> <p>Per i fini del presente monitoraggio, rilevano solo gli oneri introdotti e/o eliminati per i soggetti di ricerca NON pubblici.</p>		
								<p>Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, i soggetti interessati, che detengono almeno un brevetto e/o abbiano presentato domanda di almeno un brevetto depositata dal 1 gennaio 2017 con un rapporto di ricerca con esito "non negativo", devono redigere dei "programmi di valorizzazione" che devono contenere: a) una descrizione degli obiettivi che si intendono perseguire e dei risultati attesi nella valorizzazione dei brevetti che saranno selezionati; b) una descrizione degli elementi essenziali della procedura di selezione dei brevetti che si intende adottare e della</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>successiva gestione dei progetti di PoC selezionati, con la indicazione di: b1. tempistiche del programma di valorizzazione proposto; b2. requisiti di ammissione e modalità di selezione dei brevetti e dei relativi progetti di PoC; b3. costi ammissibili; b4. entità e modalità di finanziamento; b5. criteri di valutazione dei risultati; c) un piano finanziario complessivo del programma di valorizzazione, con specifica indicazione di tutte le fonti di finanziamento previste (con indicazione della quota di cofinanziamento che verrà messa a disposizione). Nel caso di cofinanziamento da parte di un soggetto privato occorre indicare anche la denominazione e la descrizione del soggetto finanziatore; d) una descrizione del proprio portafoglio brevetti e una indicazione previsionale del numero dei brevetti e dei relativi progetti di PoC che saranno oggetto di finanziamento; e) una descrizione delle attività e delle tempistiche di monitoraggio in itinere per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi attesi.</p> <p>Ai sensi dell'art. 7, i programmi di valorizzazione devono essere redatti sulla base di quanto riportato all'allegato 1 e devono essere trasmessi esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: poc2020@postacert.invitalia.it, indicando nell'oggetto "BANDO MISE POC 2020". Tutta la documentazione deve essere firmata digitalmente (nel rispetto di quanto disposto dal Codice dell'Amministrazione Digitale, d.lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.) dal legale rappresentante del soggetto proponente.</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>Per quanto attiene l'erogazione del finanziamento, disciplinata dall'art. 10 del bando, essa può avvenire secondo le seguenti modalità alternative:</p> <p>1. <u>Erogazione in più quote</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una quota a titolo di prima anticipazione pari al 50% del finanziamento concesso con il provvedimento di concessione del finanziamento. La richiesta di erogazione deve essere presentata, esclusivamente via PEC all'indirizzo poc2020@postacert.initalia.it entro e non oltre 90 giorni dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione del finanziamento. Per i soggetti di natura privata l'erogazione della quota a titolo di prima anticipazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di pari importo, rilasciata da un primario istituto di credito o da compagnia assicurativa facente parte dell'elenco IVASS; - una quota a titolo di seconda anticipazione pari al 30% del finanziamento concesso con il provvedimento di concessione del finanziamento; tale erogazione è subordinata all'accertamento, da parte del Soggetto gestore, della totale copertura dell'ammontare della prima anticipazione del 50% con le spese sostenute per le attività del programma e ritenute ammissibili. La richiesta di erogazione della seconda anticipazione deve essere presentata, esclusivamente via PEC all'indirizzo poc2020@postacert.initalia.it unitamente alla documentazione giustificativa di spesa (buste paga, F24, fatture anche non quietanzate delle spese sostenute, etc.). Per i soggetti di natura 		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								privata l'erogazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di pari importo, rilasciata da un primario istituto di credito o da compagnia assicurativa facente parte dell'elenco IVASS;		
								- l'ultima quota, a saldo, è corrisposta a fronte dell'avvenuta conclusione delle attività del programma di valorizzazione. Unitamente a tale quota il soggetto beneficiario potrà richiedere il rimborso dei costi di personale impegnato nelle attività di gestione del programma, fino al limite massimo di 5.000,00 euro. La richiesta di erogazione del saldo deve essere trasmessa al Soggetto gestore entro e non oltre 30 giorni dalla data di conclusione delle attività del programma di valorizzazione e deve includere: a) la relazione finale (Allegato 3), con la descrizione delle attività svolte, dei risultati finali conseguiti con riferimento al programma di valorizzazione interamente inteso nonché ai singoli progetti di PoC; con riguardo ai singoli progetti, sarà necessario indicare per ognuno il grado di valorizzazione conseguito anche con riferimento alla scala di Technology readiness levels - TRL (scala di misurazione del livello di maturità tecnologica dei titoli di proprietà industriale secondo la Commissione Europea Commissione Europea "Technology readiness levels (TRL), HORIZON 2020 – WORK PROGRAMME 2018-2020 General Annexes, Extract from Part 19 – Commission Decision C(2017)7124"), il coinvolgimento del mondo imprenditoriale e/o le prospettive di coinvolgimento future (indicare l'eventuale		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								commercializzazione del brevetto, anche in relazione al settore industriale di possibile sfruttamento del brevetto e alle applicazioni di mercato previste) e le prospettive di valorizzazione futura del medesimo brevetto; b) la documentazione giustificativa a supporto delle spese sostenute (buste paga, F24, fatture quietanzate delle spese sostenute, etc.).		
								<p><u>2. Erogazione in un'unica quota</u> In questo caso, l'erogazione è corrisposta a fronte dell'avvenuta conclusione delle attività del programma di valorizzazione. Il soggetto beneficiario potrà richiedere altresì il rimborso dei costi di personale impegnato nelle attività di gestione del programma, fino al limite massimo di 5.000,00 euro. La richiesta di erogazione del finanziamento deve essere trasmessa al Soggetto gestore entro e non oltre 30 giorni dalla data di conclusione delle attività del programma di valorizzazione e deve includere la relazione finale descritta nel punto precedente e la documentazione giustificativa a supporto delle spese sostenute (buste paga, F24, fatture quietanzate delle spese sostenute, etc.). Secondo quanto disposto dall'art. 11, al fine di consentire il monitoraggio dello svolgimento dei programmi di valorizzazione, i soggetti beneficiari devono presentare al Soggetto gestore la seguente documentazione: a) entro 120 giorni dalla concessione del finanziamento, gli esiti della selezione (Allegato 2) con la descrizione delle attività realizzate sia in termini di promozione dell'iniziativa sia in termini di risultati ottenuti (numero di progetti PoC presentati, dipartimenti/istituti coinvolti etc.) e</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								l'elencazione dei brevetti e dei relativi progetti di PoC selezionati, indicando gli elementi essenziali dei progetti medesimi (denominazione del progetto, caratteristiche del brevetto, piano finanziario di progetto, descrizione degli obiettivi che si intendono perseguire e dei risultati attesi con la valorizzazione del brevetto, descrizione delle attività e delle tempistiche di realizzazione del progetto PoC). Si dovrà indicare altresì che i brevetti/domande di brevetto oggetto di PoC sono stati pubblicati sulla piattaforma Knowledge-share raggiungibile al seguente indirizzo https://www.knowledge-share.eu ; b) come accennato, in sede di richiesta di erogazione del saldo, ovvero in sede di richiesta di erogazione in un'unica quota, e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla data di conclusione delle attività del programma di valorizzazione, una relazione finale (Allegato 3).		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	283	D.Dirett.(pubblicato per comunicato)	29/11/2019	Bando per il finanziamento di progetti di potenziamento e capacity building degli uffici di trasferimento tecnologico (UTT) delle università italiane, degli enti pubblici di ricerca (EPR) italiani e degli				Al fine di assicurare continuità operativa ai progetti già finanziati con il bando del 22 maggio 2018 (il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 maggio 2018, n. 119) e di finanziare nuovi progetti che abbiano l'obiettivo di aumentare l'intensità e la qualità dei processi di trasferimento tecnologico dalle Università, dagli Enti pubblici di ricerca e dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico alle imprese, il Ministero dello sviluppo economico, Direzione Generale per la tutela della proprietà industriale (ex Direzione Generale per la lotta alla contraffazione-Ufficio italiano brevetti e marchi) intende:1. finanziare, assicurando continuità		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				<p>istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) al fine di aumentare l'intensità dei flussi di trasferimento tecnologico verso il sistema delle imprese.</p> <p>Rifinanziamento di progetti già agevolati e finanziamento di nuovi progetti.</p>				<p>operativa, oltre la scadenza del finanziamento già accordato ai sensi del bando del 22 maggio 2018, per una durata massima fino al 30 giugno 2023, progetti delle Università italiane, degli EPR italiani e degli IRCCS, per consolidare il processo di rafforzamento degli UTT attualmente in corso, al fine di massimizzare l'incremento dell'intensità e la qualità dei loro processi di trasferimento tecnologico verso le imprese;2. finanziare la realizzazione di nuovi progetti che abbiano l'obiettivo di aumentare l'intensità e la qualità dei processi di trasferimento tecnologico dalle Università, dagli EPR e dagli IRCCS alle imprese attraverso il potenziamento dello staff ed il rafforzamento delle competenze degli UTT delle Università italiane, degli EPR italiani e degli IRCCS, al fine di aumentare la capacità innovativa delle imprese, in particolare di quelle piccole e medie, agevolando l'assorbimento e lo sviluppo di conoscenza scientifico-tecnologica in specifici settori produttivi e contesti locali.Per i fini del presente monitoraggio, rilevano solo i nuovi oneri introdotti e/o eliminati per i soggetti di ricerca NON pubblici.</p>		
								<p>Si precisa che i progetti ammissibili, di cui al punto 1, devono necessariamente rappresentare il proseguimento di quelli già finanziati con il bando del 22 maggio 2018 e possono riguardare tre linee di intervento: 1) il potenziamento degli UTT per una loro maggiore focalizzazione sulla protezione e trasferimento dei titoli di proprietà industriale relativi a specifici settori produttivi; 2) il potenziamento degli UTT per il sostegno alle attività di valorizzazione di titoli di proprietà industriale,</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>aumentando le occasioni di contatto e promozione verso il mondo industriale, nonché le attività e iniziative volte a favorire il trasferimento tecnologico dei predetti titoli; 3) il potenziamento degli UTT per una loro maggiore focalizzazione sulla protezione e trasferimento dei titoli di proprietà industriale relativi a specifici settori produttivi e per il sostegno alle attività di valorizzazione di titoli di proprietà industriale, aumentando le 3 occasioni di contatto e promozione verso il mondo industriale, nonché le attività e iniziative volte a favorire il trasferimento tecnologico dei predetti titoli.</p> <p>I progetti ammissibili, di cui al punto 2, devono riguardare: il potenziamento degli UTT per una loro maggiore focalizzazione sulla protezione e trasferimento dei titoli di proprietà industriale relativi a specifici settori produttivi e per il sostegno alle attività di valorizzazione di titoli di proprietà industriale, aumentando le occasioni di contatto e promozione verso il mondo industriale, nonché le attività e iniziative volte a favorire il trasferimento tecnologico dei predetti titoli.</p> <p>Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, le proposte progettuali per l'accesso al finanziamento possono essere presentate a partire dal 16 dicembre 2019 ed entro e non oltre il 14 febbraio 2020. La proposta progettuale deve essere redatta sulla base di quanto riportato all'allegato 1 e deve essere trasmessa esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: bandoutt2020@pec.mise.gov.it.</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>Il successivo art. 8 disciplina le modalità di erogazione del finanziamento prevedendo le seguenti modalità:</p> <p>a) una quota a saldo del 2020, previa presentazione di apposita richiesta (nella quale deve essere anche indicato il conto di tesoreria sul quale effettuare il pagamento) alla quale devono essere allegati una relazione sulle attività svolte e la rendicontazione delle spese sostenute fino al 31.12.2020 (completa della documentazione contabile di spesa e della documentazione di pagamento);</p> <p>b) una quota di acconto pari al 50% dell'importo del finanziamento relativo all'annualità 2021, dietro presentazione di apposita richiesta (nella quale dovrà essere indicato il conto di tesoreria sul quale effettuare il pagamento), che potrà essere formulata solo se presentata la documentazione di cui alla lettera a) ed entro il mese di marzo 2021;</p> <p>c) una quota a saldo del 2021, previa presentazione di apposita richiesta (nella quale deve essere anche indicato il conto di tesoreria sul quale effettuare il pagamento) alla quale devono essere allegati una relazione sulle attività svolte e la rendicontazione delle spese sostenute al 31.12.2021 (completa della documentazione contabile di spesa e della documentazione di pagamento);</p> <p>d) una quota di acconto pari al 50% dell'importo del finanziamento relativo all'annualità 2022, dietro presentazione di apposita richiesta (nella quale dovrà essere indicato il conto di tesoreria sul quale effettuare il pagamento), che potrà essere formulata solo se presentata la</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								documentazione di cui alla lettera c) ed entro il mese di marzo 2022; e) una quota a saldo del 2022, previa presentazione di apposita richiesta (nella quale deve essere anche indicato il conto di tesoreria sul quale effettuare il pagamento) alla quale devono essere allegati una relazione sulle attività svolte e la rendicontazione delle spese sostenute fino al 31.12.2022 (completa della documentazione contabile di spesa e della documentazione di pagamento); f) una quota a saldo del primo semestre 2023, a conclusione delle attività, previa presentazione di apposita richiesta (nella quale deve essere anche indicato il conto di tesoreria sul quale effettuare il pagamento) alla quale devono essere allegati una relazione sulle attività svolte e la rendicontazione delle spese sostenute fino al 30.06.2023 (completa della documentazione contabile di spesa e della documentazione di pagamento).		
								Per motivi di monitoraggio, l'art. 10 dispone che i soggetti beneficiari trasmettono alla Direzione Generale dettagliate relazioni sulle attività svolte (redatte sulla base del format di cui all'Allegato n.5) evidenziando in ciascuna relazione il valore raggiunto per ciascuno degli indicatori previsti. Devono essere in particolare evidenziati i risultati raggiunti in coerenza con gli obiettivi prefissati, con particolare riferimento all'intensificazione dei rapporti con le imprese e alla valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, in modo tale da evidenziare gli effetti positivi generati dallo svolgimento delle attività progettuali, anche con indicazioni a livello		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								settoriale. Le relazioni devono essere presentate esclusivamente via PEC al seguente indirizzo: bandoutt2020@pec.mise.gov.it. In analogia a quanto già effettuato con i progetti agevolati con il bando del 22 maggio 2018, dovranno essere inseriti i dati di monitoraggio riferiti a ciascuna annualità anche tramite l'apposito applicativo già in uso raggiungibile al sito internet: www.uibm.gov.it/datiuni/ . L'inserimento deve essere effettuato entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento ed entro il 31 luglio 2023 per il primo semestre 2023. Con riferimento ai progetti relativi alla seconda linea di attività, oltre ai predetti monitoraggi dovranno altresì essere fornite informazioni aggiornate relative ai titoli di proprietà industriale gestiti, tramite l'applicativo già in uso, attraverso la sezione "statistiche" accessibile all'indirizzo: www.uibm.gov.it/datiuni/ . Detto aggiornamento deve essere effettuato annualmente.		
MINISTERO DELLA DIFESA di concerto con il MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e il MINISTRO DEL LAVORO	258	DM	04/09/2019	Provvidenze in favore dei grandi invalidi per l'anno 2019.		X		Il decreto individua le risorse per il pagamento degli assegni sostitutivi per i grandi invalidi di guerra e del servizio nel 2019, ampliando la platea dei soggetti beneficiari. La normativa prevede che i titolari di pensione di guerra o del servizio affetti da alcune tipologie di invalidità abbiano diritto ad un accompagnatore militare o un accompagnatore del servizio civile; nel caso in cui gli enti preposti non siano in grado di procedere all'assegnazione degli accompagnatori (volontari del servizio civile ed	Oneri già previsti Trattasi di mera ripetizione di oneri già previsti dagli atti previgenti, quali: Decreti 28 agosto 2003, 3 settembre 2004, 19 dicembre 2005, 16 ottobre 2006, 20 luglio 2007, 23 settembre 2008, 17 luglio 2009, 14 settembre 2010,	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
E DELLE POLITICHE SOCIALI								<p>obiettori di coscienza), agli aventi diritto è 15 luglio 2011, 27 luglio 2012, 30 settembre 2013, al mese per 12 mensilità (esente da imposte). 10 luglio 2014, 16 settembre 2015, 29 luglio 2016, 20 giugno 2017 e 17 maggio 2018.</p> <p>Secondo quanto disposto dall'art. 1, gli assegni sostitutivi erogabili con le restanti disponibilità relative all'anno 2019 sono liquidati, in via prioritaria, nella misura di 900 euro mensili, ai grandi invalidi (di cui alle lettere A, numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis della Tabella E allegata al d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915) e, successivamente, nell'ordine, e secondo la data di presentazione delle domande per ottenere il servizio di accompagnamento, alle seguenti categorie di aventi diritto: a) grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente al 15 gennaio 2003 e ai quali gli enti preposti non sono stati in grado di assicurarlo; b) grandi invalidi che dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 288 del 2002 hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento senza ottenerlo ovvero che abbiano presentato istanza per ottenere l'assegno sostitutivo direttamente al competente Ufficio dell'economia e delle finanze. Il decreto specifica, all'art. 2, che le domande prodotte nell'anno 2013 e successivi, continuano a produrre i loro effetti ai fini della liquidazione degli assegni sostitutivi per l'anno 2019, in considerazione delle risultanze dei monitoraggi effettuati e dell'integrazione delle risorse finanziarie di cui alla legge n. 288 del 2002, disposta dal decreto-legge n. 192 del 2014,</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 e prorogata, fino al 2019, dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, nonché di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232.		
								Coloro che non hanno presentato domanda per la liquidazione dell'assegno sostitutivo per l'anno 2013 né successivamente e intendono richiedere l'assegno medesimo per l'anno 2019, possono presentarla, redatta secondo il modello allegato al decreto entro il 31 dicembre 2019 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione dei servizi del tesoro - Ufficio 7, previa specificazione delle infermità da cui è affetto il richiedente. Le domande prodotte per l'anno 2013 e successivi, nonché quelle prodotte per la prima volta nel 2019 da coloro che non avevano richiesto l'assegno per gli anni precedenti, continuano a produrre i loro effetti anche per l'anno 2020, salvo monitoraggio da compiersi con decreto entro il 30 aprile 2020 ai sensi dell'art. 1, comma 1, della citata legge n. 288 del 2002.		
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	258	DM	23/09/2019	Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020, sottomisura 17.1. Approvazione dell'avviso pubblico a		X		L'avviso, allegato al presente decreto, a perfezionamento dell'iter procedurale avviato con l'avviso pubblico n. 35484 del 14 dicembre 2018, reca una serie di disposizioni per l'individuazione dei beneficiari delle operazioni cofinanziate nonché per la concessione ed erogazione di un contributo pubblico, sotto forma di sovvenzione, finalizzato al rimborso dei costi finanziari sostenuti dagli imprenditori	Oneri già previsti Il provvedimento non introduce nuovi oneri a carico delle imprese, né modifica oneri precedenti, in quanto gli adempimenti richiesti dal DM 23/09/2019 sono previsti dal Programma di sviluppo	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				presentare proposte. Produzioni vegetali, campagna assicurativa 2019.				<p>agricoli per il pagamento dei premi relativi a rurale nazionale 2014 – polizze di assicurazione del raccolto e delle 2020 e sono contenuti piante, stipulate per la campagna assicurativa anche nei bandi 2019, a fronte del rischio di perdite economiche precedenti quali: DM n. dovute a eventi climatici avversi assimilabili a 10875 dell'11/05/2016 calamità naturali, fitopatie e infestazioni (bando 2015), D.M. n. parassitarie. Ai sensi dell'art. 7 dell'Avviso, per 22609 del 7/08/2017 ciascun prodotto, il contratto assicurativo per la (bando 2016), D.M. n. polizza agevolata deve prevedere l'obbligo per 4047 del 07/02/2018 l'imprenditore agricolo di assicurare l'intera (bando 2017), D.M. n. superficie coltivata con una determinata coltura 30.623 del 5/11/2018 in fase produttiva, in un determinato territorio (bando 2018).</p> <p>comunale dove l'azienda ha condotto superfici agricole nel corso della campagna assicurativa 2019. In caso l'agricoltore disponga di dati aziendali, è tenuto a dichiarare e giustificare con idonea documentazione (es. fatture, bolle di consegna) la produzione annua in base alla quale viene calcolata la media. Il beneficiario si impegna a conservare per cinque anni dalla data di pagamento del contributo pubblico, presso la propria sede legale, ovvero presso la sede dell'organismo collettivo per le polizze collettive, oppure per le polizze individuali presso il Centro di assistenza agricola CAA di appartenenza, la documentazione attestante la stipula e sottoscrizione della polizza nonché il pagamento del premio. La suddetta documentazione potrà essere oggetto di controllo parte dell'organismo pagatore AGEA. In base a quanto disposto dall'art. 10 dell'Avviso, al fine della presentazione della domanda di sostegno è necessario che il richiedente abbia: a) presentato Manifestazione di interesse; b) costituito o aggiornato il proprio fascicolo</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								aziendale e il piano di coltivazione in base alla propria sede legale/residenza, con particolare riferimento all'inserimento di una Pec dell'azienda o altra Pec ad essa riferibile, alle informazioni costituenti il patrimonio produttivo e alla verifica della validità del documento di identità; c) presentato il PAI relativo alla campagna assicurativa 2019, in conformità a quanto previsto dalla circolare emanata da AGEA coordinamento protocollo n. ACIU/2016/120 del 1° marzo 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, e dalle istruzioni operative dell'organismo pagatore AGEA n. 6 del 28 gennaio 2019 qualora rilasciato in data successiva rispetto alla presentazione della Manifestazione di interesse; d) provveduto all'informatizzazione della polizza, o in caso di polizze collettive alla verifica dell'avvenuta informatizzazione da parte dell'organismo collettivo cui aderisce.		
								La domanda di sostegno, compilata conformemente al modello definito dall'AGEA, deve essere presentata esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla suddetta Agenzia, secondo una delle seguenti modalità: 1. direttamente sul sito www.agea.gov.it sottoscrivendo l'atto tramite firma digitale o firma elettronica mediante Codice OTP (codice che consente la sottoscrizione della domanda con firma elettronica da parte di un utente qualificato, abilitato all'utilizzo della firma elettronica, inviato tramite sms sul cellulare del medesimo utente), per le aziende agricole che hanno registrato la propria anagrafica sul portale AGEA		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								(utenti qualificati); 2. in modalità assistita sul portale SIAN www.sian.it per le aziende agricole che hanno conferito mandato a un Centro di assistenza agricola (CAA) accreditato dall'organismo pagatore AGEA. IN questo secondo caso, oltre alla modalità standard di presentazione dei documenti, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, l'interessato che ha registrato la propria anagrafica sul sito AGEA www.agea.gov.it in qualità di «Utente qualificato», può sottoscrivere la documentazione da presentare con firma elettronica, mediante Codice OTP. La domanda di sostegno è corredata dai seguenti documenti: a) il PAI; b) la Manifestazione di interesse, ove non ricompresa nel PAI; c) la polizza; d) copia del documento di identità in corso di validità. Il punto 13.1 dell'Avviso prevede, qualora all'esito dell'istruttoria la domanda risulti inammissibile o in caso di riduzione dell'importo richiesto (riproporzionamento sulla base della rideterminazione di quantità/prezzo/superficie), la possibilità per il richiedente di presentare istanza di riesame per l'importo non ammesso. Entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione degli esiti dell'istruttoria, comprensiva dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, il richiedente presenta istanza di riesame esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione da AGEA.		
								Il successivo art. 14 disciplina le modalità di pagamento del contributo prevedendo che, successivamente al provvedimento di		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>concessione e al pagamento della polizza, il beneficiario deve presentare entro e non oltre il 30 novembre 2020, apposita domanda di pagamento all'organismo pagatore AGEA, nei limiti dell'importo definito nel relativo provvedimento di concessione. Tale domanda deve essere presentata esclusivamente tramite i servizi telematici dell'organismo pagatore AGEA, secondo una delle seguenti modalità: 1. direttamente sul sito internet AGEA www.agea.gov.it sottoscrivendo l'atto tramite firma digitale o firma elettronica mediante Codice OTP, per le aziende agricole che hanno registrato la propria anagrafica sul portale AGEA (utenti qualificati); 2. in modalità assistita sul portale SIAN www.sian.it per le aziende agricole che hanno conferito mandato a un CAA accreditato dall'organismo pagatore AGEA. In questo secondo caso, oltre alla modalità standard di presentazione dei documenti, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, l'interessato che ha registrato la propria anagrafica sul sito internet AGEA, in qualità di «Utente qualificato», può sottoscrivere la documentazione da presentare con firma elettronica, mediante Codice OTP. La domanda di pagamento è compilata conformemente al modello definito dall'organismo pagatore AGEA ed alla stessa deve essere allegato quanto segue: a) la documentazione attestante la spesa sostenuta. In caso di polizze individuali il pagamento del premio deve essere comprovato dal beneficiario che allega la quietanza rilasciata dalla compagnia di assicurazione. In caso di polizze</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								collettive il pagamento è dimostrato dalla quietanza del premio complessivo riferita alla polizza-convenzione rilasciata dalla compagnia di assicurazione all'organismo collettivo, unitamente ad una distinta con l'importo suddiviso per i singoli certificati di polizza; b) la documentazione attestante la tracciabilità dei pagamenti alle compagnie di assicurazione. Il pagamento in contanti non è consentito. I documenti suddetti sono acquisiti in forma elettronica al momento della presentazione della domanda. Al richiedente sarà rilasciata una specifica ricevuta di presentazione e copia della domanda stessa.		
								Il punto 16.3 disciplina anche il caso della cessione d'azienda, distinguendone 3 tipologie principali: 1. prima del termine ultimo di durata dell'operazione e dopo la presentazione della manifestazione di interesse. In questo caso, qualora siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione/pagamento del sostegno di cui al presente avviso, il sostegno può essere concesso ed erogato, in relazione all'azienda ceduta, al cessionario a condizione che lo stesso: a) presenti richiesta di subentro alla manifestazione di interesse ed il PAI «volturato». A tale scopo il cessionario deve preventivamente aggiornare il fascicolo aziendale; b) provveda a volturare la contraenza della polizza e, se del caso, al pagamento del premio; c) presenti domanda di sostegno allegando, oltre la documentazione probante l'avvenuta cessione anche quella di cui al punto a); d) presenti domanda di pagamento e tutti i		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>documenti giustificativi richiesti dal presente avviso.</p> <p>2. successivamente al termine ultimo di durata dell'operazione e dopo la presentazione della manifestazione di interesse. In questo caso, qualora siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione/pagamento del sostegno di cui al presente avviso, il sostegno può essere erogato al cedente e nessun aiuto sarà dovuto al cessionario, a condizione che il cedente: a) presenti domanda di sostegno, informando l'autorità competente dell'avvenuta cessione successivamente alla conclusione dell'operazione e che nulla è dovuto al cessionario; b) presenti domanda di pagamento e tutti i documenti giustificativi richiesti dal presente avviso.</p> <p>3. a seguito di successione mortis causa. In questo caso, qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalità, a seguito di successione mortis causa, dopo la presentazione della manifestazione di interesse, il sostegno è concesso all'erede purché vengano adempiuti gli obblighi informativi previsti al punto 1 (cessione prima del termine ultimo di durata dell'operazione e dopo la presentazione della manifestazione di interesse), ad eccezione, se del caso, del punto b) relativo alla voltura della contraenza della polizza. Si precisa, inoltre, che se il de cuius è deceduto dopo la presentazione della domanda di pagamento, l'erede provvede esclusivamente alla presentazione di una comunicazione relativa all'avvenuta successione per attivare il pagamento della domanda del de cuius e</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								percepire il relativo contributo. In caso di pluralità di eredi, questi devono delegare uno di loro alla presentazione degli atti amministrativi.		
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO	259	DM	26/07/2019, n. 407	Misure per la pesca dei piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo e misure specifiche per il Mare Adriatico.		X		<p>Il decreto dispone il divieto, per tutti i pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici nel Mediterraneo, indipendentemente dalla loro lunghezza fuori tutto e da dove esercitano l'attività di pesca, di pescare, in media, per più di 20 giorni al mese e di eccedere le 180 giornate di pesca nell'anno solare.</p> <p>Per gli anni 2019, 2020 e 2021, a parziale modifica di quanto stabilito al punto precedente, i pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici in Adriatico, operanti nella GSA 17 (Mare Adriatico settentrionale) e/o nella GSA 18 (Mare Adriatico meridionale), non possono pescare per più di 20 giornate al mese e non possono eccedere le 170 giornate di pesca nell'anno solare, con un massimo di centoquarantaquattro giorni di pesca di sardina o con un massimo di 144 giorni di pesca di acciughe.</p> <p>Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, al fine di ottenere l'autorizzazione alla pesca dei piccoli pelagici (sardine e acciughe) nell'ambito della GSA 17 e GSA 18, gli interessati, entro e non oltre 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto in G.U., devono farne apposita richiesta al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, ovvero via pec all'indirizzo</p>	Oneri già previsti Il provvedimento ricalca gli analoghi atti normativi in materia ed in particolare i DD.MM. 25.01.2016 e 10.08.2017 fissando misure più restrittive in tema di giornate di pesca e di individuazione delle imbarcazioni deputate all'attività di cattura delle specie in questione.	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>pemac3@pec.politicheagricole.gov.it in conformità al modello in allegato 1, corredato della copia della licenza di pesca o dell'attestazione provvisoria recante l'abilitazione all'impiego dei sistemi «circuizione» e/o «volante», ovvero degli attrezzi «reti a circuizione a chiusura meccanica (PS) reti da traino pelagiche a coppia (PTM)». Alla richiesta gli interessati devono altresì allegare una dichiarazione, con la quale viene esplicitata l'opzione irrevocabile, per tutta la durata biennale dell'autorizzazione, ad utilizzare il sistema «volante» o «circuizione» - ovvero gli attrezzi «reti a circuizione a chiusura meccanica (PS)» o «reti da traino pelagiche a coppia (PTM)» - e a rinunciare all'uso di «reti a strascico divergenti (OTB)» o «sfogliare-rapidi (TBB)» e «reti gemelle divergenti (OTT)», qualora autorizzati in licenza.</p>		
								<p>Il successivo art. 6 disciplina la validità e l'eventuale rinnovo dell'autorizzazione. L'autorizzazione ha validità biennale, con decorrenza dalla data di rilascio. L'istanza di rinnovo (allegato 1) dovrà essere presentata dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, 70 giorni antecedenti la scadenza della suddetta autorizzazione. L'impresa di pesca titolare dell'autorizzazione dovrà dichiarare di aver pescato piccoli pelagici per almeno 72 giorni nella GSA 17 e/o GSA 18, nel periodo di</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								validità della predetta autorizzazione. Il possesso di tale requisito dovrà essere dimostrato attraverso le dichiarazioni del log-book elettronico. La mancanza di tale requisito richiesto comporta il mancato rinnovo dell'autorizzazione di pesca. Qualora al 70° giorno antecedente la scadenza della suddetta autorizzazione, il requisito richiesto non fosse ancora raggiunto, l'istanza potrà essere presentata con riserva di raggiungimento del requisito richiesto entro il termine di validità dell'autorizzazione di pesca. Gli interessati possono richiedere alla Direzione generale, utilizzando il modello riportato nell'allegato 3, la cancellazione definitiva dall'elenco, ovvero la sostituzione, debitamente motivata e comprovata, dell'imbarcazione originariamente iscritta nel medesimo elenco, con altra unità avente analoghe caratteristiche.		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con il MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	270	DM	18/10/2019	Modalità per l'erogazione dei contributi in favore dei consumatori finali per l'acquisto di apparati televisivi idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2.	X			Il decreto disciplina le modalità di concessione del "Bonus TV". Il contributo, con valore fino a 50 euro, è concesso agli utenti finali per l'acquisto di TV e decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi (DVBT-2/HEVC) che diventeranno operativi a partire dal 2022, nonché per l'acquisto di decoder per la ricezione satellitare. Il "Bonus TV" sarà disponibile a partire dal 18 dicembre 2019 e fino al 31 dicembre 2022 o all'esaurimento delle risorse stanziato. In particolare, il contributo è riconosciuto ai residenti nel territorio dello Stato appartenenti a nuclei familiari per i quali il valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), risultante da una	Oneri di nuova introduzione	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso di validità, non è superiore a 20.000 euro. Il contributo è riconosciuto per ciascun nucleo familiare, per l'acquisto di un solo apparecchio. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, il contributo è riconosciuto all'utente finale sotto forma di sconto praticato dal venditore dell'apparecchio sul relativo prezzo di vendita, per un importo pari a cinquanta euro o pari al prezzo di vendita se inferiore. L'utente finale presenta al venditore apposita richiesta di riconoscimento del contributo, contenente anche la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, con la quale afferma che il valore dell'ISEE relativo al nucleo familiare di cui fa parte non è superiore a 20.000 euro e che i componenti dello stesso nucleo non hanno già fruito del contributo. Alla richiesta di cui al periodo precedente è allegata copia del documento di identità dell'utente finale, in corso di validità.		
								Ai fini dell'applicazione dello sconto, il venditore, avvalendosi del servizio telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate, trasmette alla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico una comunicazione telematica contenente a pena di inammissibilità: a) il codice fiscale del venditore; b) il codice fiscale dell'utente finale e gli estremi del documento d'identità allegato alla richiesta di riconoscimento del contributo, c) i dati identificativi dell'apparecchio, per consentirne la verifica di idoneità; d) il prezzo finale di vendita, comprensivo dell'imposta sul		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>valore aggiunto; e) l'ammontare dello sconto da applicare, pari a 50 euro, ovvero pari al prezzo di cui al punto d), se quest'ultimo è inferiore a 50 euro.</p> <p>Nel caso in cui, successivamente alla ricezione dell'attestazione, la vendita dell'apparecchio non si concluda, ovvero l'apparecchio venga restituito dall'utente finale, il venditore comunica l'annullamento dell'operazione tramite il servizio telematico. Il successivo art. 3 disciplina il recupero dello sconto praticato dal venditore prevedendo per quest'ultimo un credito d'imposta, da indicare nella dichiarazione dei redditi, utilizzabile esclusivamente in compensazione.</p>		
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA	270	Avviso (pubblicato o per comunicato)	18/11/2019	Avviso per il finanziamento di progetti per la protezione ed il sostegno di minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale.	X			<p>L'Avviso intende promuovere l'attuazione di interventi progettuali per la protezione e il sostegno di minori vittime di violenza e maltrattamento, volti a potenziare le capacità d'intervento degli attori pubblici e del privato sociale per fornire adeguate risposte alle situazioni di disagio e fragilità in cui vertono le vittime minori e le loro famiglie. In particolare, i progetti, dal carattere sperimentale, potranno riferirsi a diversi temi, quali la prevenzione ed il contrasto del fenomeno della violenza tra pari, dell'abuso e dello sfruttamento sessuale a danno dei minori, perpetrato anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie e/o generato in contesti familiari complessi in cui, ad esempio, il minore è già vittima di violenza assistita. L'Avviso è rivolto a enti locali, enti territoriali e non territoriali, al mondo associazionistico e alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.</p> <p>Oneri di nuova introduzione richiesti nuovi oneri informativi ai soggetti partecipanti rispetto ai promossi da questo Dipartimento (Avviso per il finanziamento di progetti afferenti le politiche per la famiglia, pubblicato il 28/02/2017; Avviso "#Conciliamo", pubblicato l'08/11/2019). I nuovi oneri attengono ai seguenti aspetti: - modalità di trasmissione (art. 6, comma 2);</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>Per i fini del presente monitoraggio, rilevano solo gli oneri introdotti e/o eliminati per i soggetti proponenti NON pubblici. La proposta progettuale dovrà essere contenuta, su supporto digitale CD rom e su supporto digitale chiavetta USB, in un unico plico, chiuso e sigillato sui lembi di chiusura, con striscia di carta incollata o con nastro adesivo, idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni. Al fine dell'identificazione della provenienza, il plico dovrà recare all'esterno, altresì, le indicazioni del mittente e cioè la denominazione o ragione sociale con indicazione della sede legale. Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, Servizio conservazione, informatizzazione e ricerca della documentazione – Via dell'Impresa 90 – c.a.p. 00187 Roma., da un incaricato del proponente (soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna).</p>	- firma digitale prevista per invio della proposta progettuale e dei relativi allegati (art. 6).	
								<p>Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione: a) domanda di ammissione al finanziamento firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'organismo proponente - redatta utilizzando esclusivamente lo schema di cui al FORMAT 1. In caso di ATI/ATS la domanda dovrà essere presentata congiuntamente e sottoscritta digitalmente da ciascun componente</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>dell'associazione; b) copia dello statuto e dell'atto costitutivo; c) patto d'integrità sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di cui al FORMAT 2; d) dichiarazione sottoscritta digitalmente resa ai sensi e per gli effetti di cui al d.P.R. n. 445/2000, attestante: A. il nominativo del legale rappresentante del soggetto proponente e l'idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione della documentazione richiesta dal presente Avviso; B. che il medesimo progetto proposto non è stato già finanziato e non sarà finanziato con il ricorso ad altri contributi pubblici, a livello locale, regionale, nazionale o comunitario; C. l'assenza delle cause di incompatibilità a contrarre con la pubblica amministrazione, e precisamente che il soggetto proponente non si trovi in alcuna delle situazioni di esclusione della partecipazione al presente procedimento di cui all' art. 80, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50; D. la regolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori; E. la regolarità con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette e indirette, e delle tasse. Ai fini delle dichiarazioni di cui alla lettera d), i soggetti proponenti dovranno utilizzare esclusivamente il FORMAT 3, che dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente e corredato da copia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità.</p> <p>Alla domanda di ammissione occorre, altresì, allegare: a) la scheda di progetto sottoscritta</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								digitalmente dal legale rappresentante, redatta utilizzando esclusivamente lo schema di cui FORMAT 4; b) la relazione delle principali attività realizzate negli ultimi due anni dal soggetto proponente (in caso di ATS una relazione dei partecipanti sulle reali esperienze maturate in seno alle attività nelle quali si intendono fornire servizi); c) il piano finanziario, redatto utilizzando esclusivamente lo schema e i parametri di cui al FORMAT 5; d) la relazione di bilancio degli ultimi due anni (da parte del proponente).		
								In caso di ATI (Associazione Temporanea d'Impresa) /ATS (Associazione Temporanea di Scopo), inoltre, occorre compilare: a) il FORMAT 2 (Patto d'integrità) sottoscritto digitalmente da parte di ciascuno dei soggetti che si impegnano a costituire l'ATS; b) il FORMAT 6, con cui i singoli componenti l'ATS dichiarano la volontà di costituirsi formalmente, in caso di finanziamento, in associazione temporanea di scopo con l'indicazione del soggetto capofila. Il documento deve essere sottoscritto digitalmente da tutti i componenti. Ai sensi dell'art. 11, a seguito dell'ammissione a finanziamento, il soggetto proponente è tenuto a sottoscrivere in formato elettronico l'Atto di concessione di contributo. Nel caso di presentazione del progetto da parte di una ATI/ATS, il Responsabile capofila dovrà trasmettere l'atto costitutivo della stessa prima della sottoscrizione dell'Atto di concessione del finanziamento. L'inizio e la conclusione delle attività, salvo proroghe per giustificati e oggettivi motivi, devono essere comunicate al		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>Responsabile Unico del Procedimento (RUP) mediante PEC all'indirizzo: ufficio.politichefamiglia@pec.governo.it utilizzando il modulo A della modulistica predefinita, resa disponibile sul sito del Dipartimento per le politiche della famiglia. La conclusione del progetto dovrà avvenire a 18 mesi dalla data di avvio delle attività comunicata secondo le modalità dettate nei precedenti commi. Eventuali proroghe del termine finale, previsto per la conclusione delle attività progettuali, potranno essere concesse per una sola volta su richiesta del soggetto proponente. L'importo del finanziamento concesso verrà erogato secondo le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il 30% del finanziamento concesso, previa formale richiesta (modulo B) sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, da presentarsi entro 60 giorni successivi alla comunicazione di inizio attività, e alla trasmissione della seguente documentazione: a) apposita fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa emessa a garanzia del solo 30% del finanziamento concesso (con esclusione degli enti pubblici); b) polizza di assicurazione, stipulata dal soggetto proponente per la responsabilità civile verso terzi, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per fatto o omissioni; c) dichiarazione di conto corrente dedicato o conto di tesoreria (modulo C); d) dichiarazione della ritenuta del 4% (modulo D) ex art. 28, comma 2 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600; e) dati ai fini della richiesta del D.U.R.C. - Documento unico di 		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								regolarità contributiva; f) piano esecutivo delle attività.		
								<ul style="list-style-type: none"> • fino al 50% del finanziamento concesso, dopo 9 mesi calcolati dalla data di avvio delle attività, previa formale richiesta sottoscritta dal legale rappresentante corredata dalla seguente documentazione: a) rendicontazione (modulo E) relativa al periodo considerato e redatta per macro aree e per relative singole voci di spesa in coerenza con l'impostazione del piano finanziario, debitamente firmata in ogni pagina dal legale rappresentante; b) copia della documentazione delle spese effettivamente sostenute riconducibili al piano finanziario presentato in sede progettuale; c) dichiarazione di regolarità e congruità delle spese effettivamente sostenute (modulo F); d) relazione di attività del periodo. • a saldo del finanziamento concesso, previa formale richiesta sottoscritta dal legale rappresentante, da presentarsi entro 60 giorni dalla data di chiusura del progetto corredata dalla seguente documentazione: a) rendicontazione (modulo E) relativa al periodo considerato e redatta per macro aree e per relative singole voci di spesa in coerenza con l'impostazione del piano finanziario, debitamente firmata in ogni pagina dal legale rappresentante; b) copia della documentazione delle spese effettivamente sostenute riconducibili al piano finanziario presentato in sede progettuale; c) dichiarazione di regolarità e congruità delle spese effettivamente sostenute (modulo F); d) relazione finale delle attività progettuali. 		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>Le spese sostenute dovranno essere dimostrate mediante la presentazione delle copie delle fatture quietanzate attraverso bonifico bancario o altro strumento comunque idoneo ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari (ricevuta bancaria-Ri.ba.). Le spese sostenute in contanti, regolarmente accompagnate da idonea documentazione, non potranno superare l'importo massimo stabilito secondo la normativa vigente.</p> <p>Tutta la documentazione amministrativo-contabile riferita al progetto deve essere trasmessa al Dipartimento, alla casella di posta elettronica indicata sul sito istituzionale dello stesso Dipartimento http://famiglia.governo.it, in formato digitale unitamente alla rendicontazione e conservata dal proponente in originale, attraverso modalità di archiviazione tali da agevolare le citate attività di verifica, per il periodo prescritto dalle vigenti disposizioni civilistiche e fiscali.</p>		
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE-MINISTRO PER IL SUD di concerto con il MINISTRO DELL'ECONO	275	DM	05/08/2019, n. 134	Modifiche al regolamento 9 novembre 2017, n. 174. concernente la misura incentivante «Resto al Sud», di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,		X		<p>La legge di bilancio 2019 ha esteso la possibilità di fruizione dell'agevolazione detta "Resto al Sud" introdotta dal DL n. 91/2017 e volta a favorire la nuova imprenditoria nelle regioni meridionali. Tale (nuova) disposizione ha comportato la necessità di aggiornamento dei provvedimenti di attuazione della misura agevolativa. Di conseguenza, il DM 134/2019 ha apportato le necessarie modifiche al regolamento 174/2017; corrispondentemente, la Circolare n. 22/2019 è intervenuta al fine di modificare, per i punti interessati, la precedente Circolare n. 33/2017. Le principali novità apportate al DM 174/2017 riguardano:•</p>	<p>Oneri già previsti</p> <p>L'elenco degli oneri informativi connessi alla misura, per quanto riguarda le imprese, è rimasto invariato rispetto a quello indicato nell'allegato 5 alla Circolare n. 33/2017.</p>	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MIA E DELLE FINANZE e il MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO				convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.				l'ampliamento del limite di età fino a 45 anni (compiuti). Tale previsione determina un aumento della platea dei destinatari della misura di agevolazione;• l'accesso anche per attività di liberi professionisti.Secondo quanto disposto dall'art. 3, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 45 anni possono accedere alle agevolazioni presentando domanda di ammissione. Per accedere è necessaria la residenza nelle regioni meridionali (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e nelle aree del Centro Italia colpite dai sismi del 2016 2017 .È possibile anche il trasferimento in una delle Regioni citate entro 60 giorni dalla comunicazione dell'accoglimento della domanda o entro 120 giorni se il richiedente era residente all'estero. La residenza deve essere mantenuta per tutta la durata del finanziamento. Nello specifico, l'agevolazione consiste in un finanziamento, fino a 50.000 euro, suddiviso in:• 35% a fondo perduto e• 65% come prestito a tasso zero da rimborsare in otto anni.Il finanziamento può essere richiesto da chi intende avviare un'attività nelle forme giuridiche di impresa individuale o di società, anche cooperativa; in questo caso l'ammontare massimo arriva a 200.000 euro. Sono escluse le attività commerciali, a meno che non si tratti di vendita di beni prodotti dall'impresa.Per le attività professionali inoltre restano esclusi i soggetti che nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda, fossero titolari di partita IVA per l'esercizio della stessa attività.		
PRESIDENZA DEL	287	Circolare	27/11/2019, n. 22	Modifiche alla circolare 22				Con circolare n. 33 del 22 dicembre 2017 sono stati individuati i termini e le modalità di		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE				dicembre 2017, n. 33, recante «Termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazione, nonché indicazioni operative in merito alle procedure di concessione ed erogazione delle agevolazioni, ai sensi del regolamento adottato con decreto 9 novembre 2017, n. 174, di cui al Capo I, articolo 1, del decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123».				presentazione delle domande di agevolazione, nonché indicazioni operative a valere sulla misura di agevolazione "Resto del Sud". A seguito delle citate modifiche apportate all'ambito soggettivo di applicazione della misura agevolativa con la legge di bilancio 2019, è stato necessario, al fine di garantire la corretta applicazione delle nuove disposizioni normative, pubblicare, con la circolare 27 novembre 2019, n. 22, le modificazioni rispetto ad alcuni punti specifici della predetta circolare. Le principali modifiche riguardano l'adeguamento della documentazione da presentare con riferimento alle "nuove" categorie di soggetti ammessi all'agevolazione. In particolare, <ul style="list-style-type: none"> • per le attività libero-professionali esercitate in forma individuale, come previsto per le ditte individuali, occorre allegare alla domanda di agevolazione anche l'atto costitutivo e lo statuto (modifiche al punto 5.4 della precedente circolare); • qualora la domanda di ammissione all'agevolazione venga presentata da libero professionisti, questi devono trasmettere, in aggiunta alla documentazione prevista per tutte le altre categorie di soggetti beneficiari, anche la documentazione dalla quale risulti l'iscrizione agli ordini professionali, laddove prevista (modifiche al punto 5.4 della precedente circolare); • con riferimento alla richiesta di erogazione del 1° stati di avanzamento lavori (SAL) come anche per la richiesta di erogazione del SAL a saldo, al pari delle imprese individuali, è prevista la 		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà anche per le attività libero professionali svolte in forma individuale.		
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	277	DM	22/07/2019, n. 337	Modalità di erogazione dei contributi per iniziative di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto per l'annualità 2019.				Il decreto disciplina le modalità di finanziamento dei progetti per la formazione professionale nel settore dell'autotrasporto per l'annualità 2019. Ai sensi dell'art. 3, possono proporre domanda di accesso ai contributi: a) le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o secondaria in Italia, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada e le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che esercitano la professione esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, regolarmente iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; b) le strutture societarie regolarmente iscritte nella sezione speciale del predetto Albo, risultanti dall'aggregazione delle imprese di cui al precedente punto a). Ogni impresa richiedente, anche se associata ad un consorzio o a una cooperativa, può presentare una sola domanda di accesso al contributo. In caso di presentazione di più domande sarà presa in considerazione solo la domanda presentata per prima. Le domande per accedere ai contributi devono essere presentate, in via telematica, sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale dell'impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente.		
								Al momento della compilazione della domanda dovranno essere obbligatoriamente indicati, oltre ai dati identificativi del richiedente ed alle		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>informazioni previste dall'art. 5, comma 1, del d.P.R. 29 maggio 2009, n. 83, i seguenti elementi: a) il soggetto attuatore delle azioni formative, che non potrà in alcun caso essere modificato successivamente alla presentazione della domanda; b) il programma del corso (le materie di insegnamento, la data di inizio e di fine del progetto formativo, il numero complessivo delle ore di insegnamento, il numero e la tipologia dei destinatari dell'iniziativa e l'eventuale presenza di corsi FAD); c) dichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, con la quale il soggetto attuatore designato dall'impresa attesti la presa visione del corso formativo presentato e si impegni a realizzarlo nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto; d) il preventivo della spesa suddiviso nelle seguenti voci: 1. costi della docenza in aula; 2. costi dei tutor; 3. altri costi per l'erogazione della formazione; 4. spese di viaggio relative a formatori e partecipanti alla formazione (sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità); 5. materiali e forniture con attinenza al progetto; 6. ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione; 7. costi dei servizi di consulenza relativi all'iniziativa formativa programmata; 8. costi di personale dei partecipanti al progetto di formazione; 9. spese generali indirette, imputate con un metodo equo e corretto debitamente giustificato; e) il calendario del corso (materia trattata, giorno, ora e sede di</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								svolgimento del corso medesimo). Secondo quanto disposto dal successivo art. 4, l'erogazione del contributo per le iniziative formative avverrà al termine della realizzazione del progetto formativo. Entro e non oltre 45 giorni dal termine di ciascun progetto formativo dovrà essere inviata in via telematica specifica rendicontazione dei costi sostenuti secondo il preventivo presentato all'atto della domanda, risultanti da fatture quietanziate in originale o copia conforme. A tale documentazione deve essere allegata una relazione di fine attività debitamente sottoscritta dall'impresa, dal consorzio o dalla cooperativa, dalla quale si evinca la corrispondenza con il piano formativo presentato e con i costi preventivati ovvero i motivi della mancata corrispondenza. La documentazione contabile dovrà, a pena di inammissibilità, essere certificata da un revisore legale indipendente e iscritto nell'apposito registro dei revisori legali.		
								All'atto della rendicontazione dovranno, inoltre, essere allegati, i seguenti documenti: a) elenco dei partecipanti con, in caso di dipendenti e addetti, indicazione del contratto di lavoro applicato. Nel caso delle strutture societarie risultanti dall'aggregazione delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o secondaria in Italia, andrà allegato l'elenco completo delle aziende partecipanti al progetto formativo, con relativo codice partita IVA e numero di iscrizione al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di autotrasportatore su strada (ovvero all'Albo degli autotrasportatori		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>di cose per conto di terzi per le imprese che esercitano la professione di autotrasportatore esclusivamente con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate), e, per ciascuna di esse, il numero di singoli partecipanti e, in caso di dipendenti ed addetti, il relativo contratto di lavoro applicato; b) dettaglio dei costi per singole voci; c) documentazione comprovante l'eventuale presenza di lavoratori svantaggiati o disabili; d) documentazione comprovante l'eventuale caratteristica di piccola o media impresa; e) registri di presenza firmati dai partecipanti e vidimati dall'ente attuatore contenenti, a pena di non riconoscimento dei costi rendicontati per la relativa lezione, nome, cognome, codice fiscale, codice INPS e qualifica (autista, funzionario amministrativo, socio, amministratore, etc.) di ogni discente che ha preso parte alla lezione; f) tracciati della formazione svolta in modalità e-learning; g) dichiarazione del docente/tutor o responsabile del corso (in caso di FAD), resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità delle informazioni riportate nei registri di presenza e/o nei tracciati della formazione svolta in modalità e-learning; h) dichiarazione dell'ente di formazione, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso di competenze da parte dei docenti rispetto alle materie oggetto del corso; i) dichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, con la quale l'impresa di autotrasporto conferma che i dipendenti o i titolari dell'impresa di autotrasporto hanno regolarmente partecipato al progetto formativo; j) coordinate bancarie dell'impresa.</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								Il successivo DM 27 agosto 2019 n. 394 ha integrato il DM 22 luglio 2019, n. 337 relativamente alla data prevista quale termine di realizzazione dei progetti formativi (G.U. n. 277 del 26.11.2019). Tali modifiche non incidono sugli aspetti sostanziali e rilevanti ai fini degli oneri informativi.		
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	277	DM	16/10/2019, n. 443	Modifiche al decreto 22 luglio 2019, recante «Modalità di erogazione dei contributi per iniziative di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto per l'annualità 2019.				<p>Il decreto apportate integrazioni e modifiche al D.M. 337 del 22 luglio 2019 prevedendo che le domande di ammissione ai contributi così come la rendicontazione dei costi sostenuti secondo il preventivo presentato all'atto della domanda, risultanti da fatture quietanzate in originale o copia conforme per ciascun progetto formativo, devono essere trasmesse esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo ram.formazione2019@pec.it</p> <p>Inoltre, le eventuali comunicazioni riguardanti modifiche del calendario del corso dovrà essere effettuata esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo ram.calendari2019@pec.it almeno tre giorni prima rispetto alla prima data che si intende modificare, fatti salvi casi di comprovata forza maggiore.</p> <p>Da ultimo, il presente decreto precisa che le domande di ammissione al contributo devono essere utilizzando esclusivamente il modulo di cui all'Allegato 1 del presente decreto. Il modello deve essere riempito in tutti i campi di interesse, corredato di tutta la documentazione ivi prevista e debitamente sottoscritto con firma digitale.</p>		
MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA	279	DM	14/11/2019	Istituzione del Sistema nazionale di				Il decreto istituisce il sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi, che sostituisce e		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con il MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO e il MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI				certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi.				abroga il decreto ministeriale del 23 gennaio 2012. Il sistema nazionale di certificazione contempla, in accordo con quanto previsto a livello europeo, che tutta la catena di consegna dei biocarburanti e dei bioliquidi sia certificata per assicurare il rispetto della sostenibilità per poter usufruire di regimi incentivanti o per concorrere agli obiettivi previsti dalla normativa di settore. A livello europeo, la certificazione può avvenire avvalendosi di sistemi nazionali oppure di sistemi volontari direttamente approvati dalla Commissione europea. Nel dettaglio, il decreto descrive le modalità di funzionamento del sistema nazionale, le disposizioni a carico degli operatori economici che concorrono alla produzione dei biocarburanti o bioliquidi, quelle degli organismi di certificazione nonché quelle dell'organismo di accreditamento. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, gli organismi di accreditamento costituiti in ordinamenti diversi da quello nazionale, previa comunicazione all'Organismo nazionale di accreditamento, della loro partecipazione al sistema nazionale, sono inseriti in apposito elenco tenuto ed aggiornato periodicamente dall'Organismo nazionale di accreditamento. Tali organismi accreditano gli organi di certificazione, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e assegnano un codice identificativo a ciascun organismo accreditato. Comunicano, inoltre, al ministero dell'Ambiente l'elenco degli organismi di certificazione accreditati e ogni eventuale variazione; vigilano sull'operato degli organismi di certificazione che hanno accreditato; accertano, d'ufficio o su		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								segnalazione eventuali inadempimenti ovvero anomalie imputabili agli organismi di certificazione che hanno accreditato; al termine dell'istruttoria provvedono all'archiviazione della procedura di accertamento qualora ne ritengano carenti i presupposti, ovvero alla revoca o alla sospensione dell'accreditamento qualora ne accertino la fondatezza. Eventuali inadempimenti o anomalie possono essere segnalati all'organismo che ha effettuato l'accreditamento dal comitato, nel caso dei biocarburanti, o al Gse, nel caso dei bioliquidi. Gli organismi di certificazione curano anche la redazione, l'aggiornamento, la regolare tenuta e la conservazione di: a) un registro degli operatori economici sottoposti alle loro verifiche, assegnando a ciascuno un codice identificativo, coincidente con quello relativo al certificato di conformità; b) un registro per ciascun operatore economico sottoposto alle loro verifiche, all'interno del quale sono annotate tutte le verifiche effettuate, identificate con specifici codici di riferimento.		
								L'art. 6 dispone che ogni operatore economico che intende aderire al Sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti e dei bioliquidi presenta istanza ad un organismo di certificazione per l'ottenimento di un certificato di conformità dell'azienda. Ai fini dell'ottenimento del certificato di conformità dell'azienda, l'operatore economico adotta un sistema di gestione della documentazione, idoneo ad assicurare la corretta attuazione e il mantenimento della catena di consegna. Ogni operatore economico della catena di consegna è		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>tenuto a conservare copia delle dichiarazioni di sostenibilità, dei certificati di sostenibilità, nonché della documentazione a supporto delle per un periodo di 5 anni dal momento in cui tali documenti sono rilasciati. Ai sensi dell'art. 8, l'operatore economico titolare del certificato di conformità è autorizzato a rilasciare la dichiarazione di sostenibilità ovvero il certificato di sostenibilità e contiene, oltre a quanto prescritto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012, almeno i seguenti elementi: a) il nome e il codice dell'organismo di certificazione che rilascia il certificato di conformità dell'azienda; b) il numero identificativo del certificato di conformità dell'azienda; c) la ragione sociale del soggetto destinatario del certificato di conformità dell'azienda; d) la specificazione del campo di applicazione del certificato di conformità dell'azienda; e) la data di rilascio del certificato di conformità dell'azienda; f) la data di scadenza del certificato di conformità dell'azienda; g) la data dell'ultima verifica di sorveglianza che viene effettuata annualmente a decorrere dal giorno di rilascio del certificato di conformità dell'azienda; h) l'eventuale periodo di inizio e conclusione dell'eventuale sospensione. La sospensione viene disposta qualora l'organismo di certificazione rilevi d'ufficio eventuali irregolarità, inosservanze o inadempimenti imputabili all'operatore economico, e quest'ultimo non adotta le specifiche misure correttive comunicate dall'organismo di certificazione. Il campo di applicazione del certificato di</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								conformità dell'azienda di cui alla lettera d) è delimitato all'interno del certificato di conformità mediante l'indicazione dei seguenti elementi: a) l'elencazione di tutte le attività che l'operatore economico certificato è idoneo a svolgere; b) l'elencazione di tutti i prodotti che possono essere lavorati e/o commercializzati dall'operatore economico certificato; nel caso in cui si tratti di più materie prime o prodotti intermedi, il certificato reca espressa indicazione di ciascuno; c) il sito di produzione e/o di commercializzazione, nonché l'eventuale lista dei luoghi di deposito nella disponibilità dell'operatore economico o di soggetti terzi, di cui l'operatore economico certificato intenda avvalersi nello svolgimento della sua attività;		
								d) qualora l'operatore economico certificato sia produttore di rifiuti, anche: 1) l'indicazione esplicita del codice CER attribuito ai rifiuti prodotti, qualora la produzione dei rifiuti avvenga in territorio europeo; 2) l'indicazione esplicita dell'esito positivo dell'attività ispettiva svolta dall'organismo di certificazione e volta ad accertare la conformità del rifiuto prodotto alle norme della direttiva 2008/98/CE, e in particolare alla definizione di cui all'art. 3, par. 1, punto 1), qualora la produzione dei rifiuti avvenga fuori dal territorio europeo; e) la categoria di appartenenza del prodotto, qualora lo stesso sia classificabile all'interno di una delle categorie di cui all'allegato 1, parte 2-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28; f) qualora l'operatore economico certificato sia un produttore di sottoprodotti, anche l'indicazione esplicita della qualifica come sottoprodotto; g)		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>qualora l'attività svolta dall'operatore economico certificato comporti la cessazione della qualifica di rifiuto, anche l'indicazione esplicita degli estremi dell'autorizzazione rilasciata all'impianto in cui avviene il processo. Il certificato di conformità ha durata di cinque anni dalla data del rilascio. Salvo volontà contraria che sia espressa dall'operatore economico entro il termine di scadenza del certificato, il rinnovo è automatico per altri cinque anni dal momento della scadenza, mantenendo lo stesso numero identificativo, a condizione che la verifica abbia avuto esito positivo. Il certificato è rilasciato in lingua italiana o inglese, ovvero, se redatto in altra lingua, è accompagnato da traduzione giurata in lingua italiana.</p> <p>Inoltre, qualora l'organismo di certificazione rilevi d'ufficio un utilizzo, ingannevole o fraudolento del certificato di conformità da parte dell'operatore economico che ne è titolare, ovvero qualora l'operatore economico ostacoli lo svolgimento dell'attività di verifica dispone la revoca del certificato di conformità. Le decisioni di sospensione e di revoca, adeguatamente motivate, sono comunicate dall'organismo di certificazione all'operatore economico e alle Autorità nazionali competenti, nonché al Gse.</p>		
								<p>Il successivo art. 9 dispone che ciascun operatore economico, in accompagnamento ad ogni partita ceduta, rilascia all'operatore economico successivo una dichiarazione di sostenibilità redatta ai sensi del d.P.R. n.</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>445/2000.</p> <p>Per la <u>fase di produzione delle materie prime coltivate</u>, la dichiarazione di sostenibilità è redatta utilizzando il modello di cui all'allegato 1, parte A del presente decreto e contiene i seguenti elementi: a) natura, volume ovvero quantità della partita; b) emissioni di gas ad effetto serra, espresse in termini di CO2 equivalente per unità di prodotto, relative alla partita; c) dichiarazione di eventuale coltivazione a seguito di cambio di uso del suolo; d) dichiarazione di eventuale coltivazione in terreni pesantemente degradati o fortemente contaminati; e) dichiarazione di avvenuto rispetto dei criteri di sostenibilità; f) codice alfanumerico identificativo attribuito univocamente dall'operatore economico a ciascuna partita, che include anche il codice identificativo dell'organismo di certificazione coinvolto nelle verifiche della fase produttiva e il codice identificativo dell'operatore economico; g) indicazioni sul luogo di origine; h) copia del certificato di conformità dell'azienda; i) codice identificativo dell'ultima verifica effettuata dall'organismo di certificazione; l) dichiarazione di utilizzo dell'equilibrio di massa; n) estremi identificativi e data di emissione del documento di trasporto associato alla partita o della fattura definitiva, se contenente l'elenco di tutti i documenti di trasporto tra cui quello/i associato/i alla partita; o) dichiarazione contenente le informazioni sociali e ambientali.</p>		
								<p>Per la <u>fase in cui vengono originati i rifiuti, i residui o i sottoprodotti destinati alla produzione di biocarburanti e bioliquidi</u>, la</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								dichiarazione di sostenibilità di cui al comma 1 è redatta utilizzando il modello riportato all'allegato 1, parte B, del presente decreto e contiene i seguenti elementi: a) natura, volume ovvero quantità della partita; b) solo nel caso di rifiuti, residui o sottoprodotti dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura, dichiarazione di rispetto dei criteri di sostenibilità previsti dalla normativa art. 7-ter, commi da 3 a 5 del d.lgs. 21 marzo 2005, n. 66; c) codice alfanumerico identificativo attribuito univocamente alla partita dall'operatore economico che include anche il codice identificativo dell'organismo di certificazione coinvolto nelle verifiche della fase/fasi produttiva/e e il codice identificativo dell'operatore economico; d) tipo di attività e processo produttivo da cui è generato il rifiuto, il residuo o il sottoprodotto; e) copia del certificato di conformità dell'azienda; f) codice identificativo dell'ultima verifica effettuata dall'organismo di certificazione; g) nel caso di rifiuti: indicazione esplicita del codice CER se prodotti sul territorio europeo ovvero dichiarazione dell'organismo di certificazione che attesti l'esito positivo dell'attività ispettiva svolta al fine di accertare la conformità del rifiuto alle norme della direttiva 2008/98/CE, e in particolare alla definizione di cui all'art. 3, par. 1, punto 1), se prodotti fuori dal territorio europeo; h) nel caso dei sottoprodotti, dichiarazione attestante che il sottoprodotto rispetta i requisiti normativi (art. 184-bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), e che lo stesso è esplicitamente indicato nello scopo di		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								certificazione dell'azienda; i) emissioni di gas ad effetto serra, espresse in termini di CO2 equivalente per unità di prodotto relative al trasporto della partita; l) estremi identificativi e data di emissione del documento di trasporto associato alla partita o della fattura definitiva contenente l'elenco di tutti i documenti di trasporto tra cui quello/i associato/i alla partita; m) dichiarazione contenente le informazioni sociali e ambientali; n) dichiarazione di utilizzo dell'equilibrio di massa.		
								La dichiarazione di sostenibilità con riferimento ai rifiuti è prodotta semestralmente nei seguenti casi: a) rifiuti derivanti da: 1. escrementi e/o urina di animali di allevamento diversi dai pesci d'allevamento; 2. deiezioni di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato; 3. affluenti di allevamento non palabili (liquami) e palabili (letami). In tal caso la dichiarazione contiene, oltre alle informazioni relative al codice alfanumerico identificativo attribuito univocamente alla partita dall'operatore economico, al codice identificativo dell'operatore economico e al tipo di attività e processo produttivo da cui è generato il rifiuto, il residuo o il sottoprodotto, anche una dichiarazione attestante che i quantitativi complessivamente utilizzati o conferiti a qualsiasi titolo a soggetti terzi sono congruenti con la consistenza del bestiame. Il soggetto ricevente include nella dichiarazione anche le emissioni relative al trasporto di tali sostanze dal luogo di produzione fino al proprio sito; b) produzione del gas da discarica. In tal caso, la		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								dichiarazione contiene, oltre ai codici di cui alle oltre alle informazioni relative al codice alfanumerico identificativo attribuito univocamente alla partita dall'operatore economico, al codice identificativo dell'operatore economico e codice identificativo dell'ultima verifica effettuata dall'organismo di certificazione, anche una dichiarazione attestante che i quantitativi di gas complessivamente prodotti e captati sono congruenti con i volumi di rifiuti trattati. Il soggetto ricevente il gas dovrà includere anche le emissioni del trasporto del gas dalla discarica all'impianto di produzione di biometano;		
								c) la dichiarazione di sostenibilità per le fasi intermedie successive è redatta utilizzando il modello riportato all'allegato 1, parte C o nel caso specifico della digestione anaerobica, parte D, al presente decreto e contiene i seguenti elementi: a) natura, volume ovvero quantità della partita; b) emissioni di gas ad effetto serra della propria e delle fasi precedenti, espresse in termini di CO2 equivalente per unità di prodotto, relative alla partita; c) dichiarazione di eventuale cambio di uso del suolo o eventuale coltivazione in terreni pesantemente degradati o fortemente contaminati nella fase di coltivazione delle materie prime; d) descrizione del/i processo/i utilizzato/i; e) data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biocarburante o bioliquido, se pertinente; f) dichiarazione di utilizzo dell'equilibrio di massa; g) codice alfanumerico identificativo attribuito univocamente alla partita dall'operatore economico che include anche il codice		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>identificativo dell'organismo di certificazione coinvolto nelle verifiche della fase/fasi produttiva e codice identificativo dell'operatore economico; h) indicazioni sulla/sulle materie prime utilizzate per la produzione del prodotto intermedio/finito, sul luogo di produzione delle materie prime e sul luogo di produzione del prodotto intermedio/finito; i) codice identificativo degli organismi di certificazione e codice identificativo degli operatori economici relativi a tutte le fasi precedenti o in alternativa codice identificativo dell'organismo di certificazione e codice identificativo dell'operatore economico relativi alla fase immediatamente precedente, unitamente ad una autodichiarazione in cui si dichiara che il prodotto rispetta i principi di rintracciabilità; l) copia del certificato di conformità dell'azienda; m) codice identificativo dell'ultima verifica effettuata dall'organismo di certificazione; n) nel caso la partita sia stata prodotta a partire da rifiuti, codice CER oppure copia della dichiarazione dell'organismo di certificazione che attesti l'esito positivo dell'attività ispettiva svolta al fine di accertare la conformità del rifiuto alle norme della direttiva 2008/98/CE, e in particolare alla definizione di cui all'art. 3, par. 1, punto 1), se prodotti fuori dal territorio europeo; o) nel caso la partita sia stata prodotta a partire da sottoprodotti, prova che questi ultimi sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge (art. 184-bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. A tal fine l'operatore economico allega copia della dichiarazione del produttore attestante che il sottoprodotto rispetta i requisiti normativi</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								(art. 184-bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), e che lo stesso è esplicitamente indicato nello scopo di certificazione dell'azienda; p) estremi identificativi e data di emissione del documento di trasporto associato alla partita o della fattura definitiva contenente l'elenco di tutti i documenti di trasporto tra cui quello/i associato/i alla partita; q) informazioni sociali e ambientali del primo operatore della catena.		
								L'ultimo operatore economico della catena di consegna, al momento della cessione di una partita, emette un certificato di sostenibilità redatto ai sensi del d.P.R. n. 445/ 2000, utilizzando il modello riportato all'allegato 1, parte D2 o parte E, al presente decreto e contiene i seguenti elementi: a) natura, volume ovvero quantità della partita; b) emissioni di gas ad effetto serra della propria e delle fasi precedenti, nonché emissioni complessive, espresse in termini di CO2 equivalente per unità di energia (MJ) relative alla partita; c) dichiarazione di eventuale cambio di uso del suolo o eventuale coltivazione in terreni pesantemente degradati o fortemente contaminati nella fase di coltivazione delle materie prime; d) descrizione del/i processo/i utilizzato/i; e) data di entrata in esercizio dell'impianto di biocarburanti o bioliquido, se pertinente; f) dichiarazione di utilizzo del sistema di equilibrio di massa; g) dichiarazione che il prodotto è sostenibile e relativo valore di risparmio di emissioni di gas serra conseguito; h) codice alfanumerico identificativo attribuito univocamente alla partita dall'operatore economico che include anche il codice		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>identificativo dell'organismo di certificazione coinvolto nelle verifiche della fase/fasi produttive e codice identificativo dell'operatore economico; i) indicazioni sulle materie prime utilizzate per la produzione del biocarburante o bioliquido, sul luogo di produzione delle materie prime e sul luogo di produzione del biocarburante o bioliquido; l) copia del certificato di conformità dell'azienda; m) codice identificativo degli organismi di certificazione e codice identificativo degli operatori economici relativi a tutte le fasi precedenti o, in alternativa, codice identificativo dell'organismo di certificazione e codice identificativo dell'operatore economico relativi alla fase immediatamente precedente, unitamente ad una autodichiarazione in cui si dichiara che il prodotto rispetta i principi di rintracciabilità; n) codice identificativo dell'ultima verifica effettuata dall'organismo di certificazione; o) nel caso la partita sia stata prodotta a partire da rifiuti, codice CER oppure copia della dichiarazione dell'organismo di certificazione che attesti l'esito positivo dell'attività ispettiva svolta al fine di accertare la conformità del rifiuto alle norme della direttiva 2008/98/CE, e in particolare alla definizione di cui all'art. 3, par. 1, punto 1); p) nel caso la partita sia stata prodotta a partire da sottoprodotti, l'operatore economico allega copia della dichiarazione del produttore attestante che il sottoprodotto rispetta i requisiti normativi (art. 184-bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), e che lo stesso è esplicitamente indicato nello scopo di certificazione dell'azienda; q) estremi</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								identificativi e data di emissione del documento di trasporto associato alla partita o della fattura definitiva contenente l'elenco di tutti i documenti di trasporto tra cui quello/i associato/i alla partita; r) informazioni sociali e ambientali del primo operatore della catena.		
								Nel caso in cui l'operatore economico sia stabilito fuori dal territorio europeo, la documentazione da allegare alla dichiarazione di sostenibilità è redatta come dichiarazione giurata rilasciata in tribunale o alla presenza di un «notary public» e asseverata dall'Ambasciata italiana, dal Consolato italiano o da altra autorità riconosciuta da accordi bilaterali. Nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 ha efficacia l'apposizione della «apostille» rilasciata dalla competente autorità interna designata da ciascuno Stato e indicata nell'atto di adesione alla convenzione stessa. Nel caso di rilascio di più partite in uscita, può essere ammissibile una dichiarazione giurata unica riferita ad entrambe, purché espressamente riferita a ciascuna di esse (mediante menzione del singolo codice della partita), in accompagnamento a tutti i certificati relativi alle varie partite. Le dichiarazioni di sostenibilità, il certificato di sostenibilità e tutta la documentazione allegata sono redatti in lingua italiana o inglese; se redatti in altre lingue l'operatore economico deve produrre una traduzione in italiano, autocertificandone la corrispondenza all'originale. Affinché il certificato di sostenibilità rilasciato nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione sia valido, devono essere		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni: a) le dichiarazioni di sostenibilità devono viaggiare in accompagnamento fisico ad ogni partita, ovvero, in caso di invio di una partita, devono pervenire telematicamente all'operatore economico successivo entro sessanta giorni dalla data dell'invio stesso, come deducibile dal documento di trasporto. Tale previsione è valida anche nel caso di certificazione di gruppo; b) tutti gli operatori della medesima catena di consegna devono essere in possesso di una certificazione di conformità dell'azienda in corso di validità al momento in cui emettono una dichiarazione di sostenibilità o un certificato di sostenibilità nonché al momento dell'invio di una partita; c) con riferimento al certificato di sostenibilità: 1) nel caso di bioliquidi e di biocarburanti diversi da quelli di cui al successivo punto 2), il certificato di sostenibilità deve pervenire telematicamente all'utilizzatore o al fornitore in accompagnamento fisico ad ogni partita e comunque entro sessanta giorni dalla data di invio fisico della partita, come deducibile dal documento di trasporto, che lo deve conservare per 5 anni. In sede di verifica, l'operatore economico deve disporre della documentazione in originale da esibire durante la stessa; 2) nel caso di biocarburanti avanzati diversi dal biometano e di biometano immesso nella rete del gas naturale con destinazione specifica nei trasporti, i produttori emettono e mantengono per cinque anni il certificato di sostenibilità e lo mettono a disposizione del GSE e del comitato in caso di verifica.</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>Tali produttori, in questi specifici casi, si configurano come l'ultimo anello della catena di consegna. A tal fine, devono stimare le emissioni del trasporto fino all'impianto di distribuzione o al fornitore.</p> <p>Nel caso in cui gli operatori economici aderiscano ad un sistema di certificazione volontario ovvero nel caso l'Unione europea concluda accordi bilaterali o multilaterali con paesi terzi, l'art. 10 dispone che gli operatori economici possono dimostrare la attendibilità delle informazioni o asserzioni fornite all'operatore economico successivo della catena di consegna, ovvero al fornitore o all'utilizzatore, con il rilascio delle informazioni, sotto forma di autocertificazione, in accompagnamento alla partita previsti da detti sistemi o conformemente a tali accordi. L'autocertificazione va redatta ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. Ove i sistemi volontari ovvero gli accordi bilaterali o multilaterali con paesi terzi assicurino il rispetto solo parziale dei criteri di sostenibilità, gli operatori economici della catena di consegna che vi aderiscono devono comunque integrare la certificazione, per quanto non contemplato da detti sistemi volontari o accordi, attraverso un altro sistema volontario o il Sistema nazionale di certificazione. Nel caso in cui l'operatore sia operante al di fuori del territorio europeo, l'autocertificazione dovrà essere redatta come dichiarazione giurata rilasciata in tribunale o alla presenza di un «notary public» asseverata dall'ambasciata italiana, consolato o da altre autorità riconosciute da accordi bilaterali. Nei</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione de L'Aja relativa all'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, vale l'apposizione della «postilla» (o apostille) rilasciata dalla competente autorità interna designata da ciascuno Stato - e indicata per ciascun Paese nell'atto di adesione alla convenzione stessa. Il successivo art. 14 prevede per gli operatori della settore dei bioliquidi, che non aderiscono al Sistema nazionale di certificazione, che, per beneficiare di sistemi incentivanti, devono rilasciare, in accompagnamento alla partita in uscita, una dichiarazione di sostenibilità o un certificato di sostenibilità conforme a quanto è previsto per gli operatori che aderiscono al Sistema nazionale di certificazione. la dichiarazione di sostenibilità o il certificato di sostenibilità devono essere accompagnate, nei casi in cui nel caso in cui tutta la filiera aderisca al sistema volontario oppure ad un accordo oppure nel caso in cui l'ultimo operatore aderisca al Sistema nazionale di certificazione, anche da una dichiarazione dell'organismo di certificazione attestante che tutte le informazioni contenute nelle dichiarazioni e nelle certificazioni siano sotto il suo controllo.		
								La dichiarazione è redatta in lingua italiana o inglese, secondo il modello di cui all'allegato 4, durante la verifica di sorveglianza prevista secondo le regole del sistema volontario, ha validità a partire dal momento del rilascio della stessa e fino alla successiva visita in azienda, e viaggia in copia alle dichiarazioni di sostenibilità o ai certificati di sostenibilità. Anche in questo caso, la dichiarazione di sostenibilità e il		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>certificato di devono essere redatti da ogni operatore afferente la catena di produzione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, e successive/modificazioni; nel caso in cui l'operatore sia operante al di fuori del territorio comunitario, la documentazione dovrà essere redatta come dichiarazione giurata rilasciata in tribunale o alla presenza di un «notary public» asseverata dall'ambasciata italiana, consolato o da altre autorità riconosciute da accordi bilaterali. Nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja relativa all'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, vale l'apposizione della «postilla» (o apostille) rilasciata dalla competente autorità interna designata da ciascuno Stato - e indicata per ciascun Paese nell'atto di adesione alla convenzione stessa. È ammessa la possibilità per alcune tipologie di operatori (operatori economici che possono rivestire la forma giuridica di impresa agricola, organizzazioni di produttori agricoli, consorzi agricoli o cooperative agricole, ai sensi della normativa vigente; produttori dei sottoprodotti della vinificazione che conferiscono fecce e vinacce alle distillerie; frantoi oleari che conferiscono le sanse ai sansifici; operatore economico che produce biogas, da conferire ad un impianto di produzione di biometano, e operatori che producono e conferiscono all'impianto di digestione anaerobica finalizzato alla produzione di biogas) di aderire al Sistema nazionale di certificazione come gruppo. In questo specifico caso, l'istanza di adesione al sistema è presentata ad un organismo di</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								certificazione dal gruppo, per il tramite di un soggetto coordinatore, per l'ottenimento di un certificato di conformità del gruppo.		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	283	DM	13/11/2019	Ingresso della domanda internazionale di brevetto nella fase nazionale di esame di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi.	X			Il presente decreto disciplina le modalità di ingresso della domanda internazionale di brevetto nella fase nazionale di esame di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM). L'ingresso nella fase nazionale avviene tramite il deposito presso l'UIBM, entro il termine di trenta mesi dalla data di deposito internazionale o dalla data di priorità, se rivendicata, della richiesta di apertura della fase nazionale accompagnata dal testo completo - descrizione, rivendicazioni, riassunto e eventuali disegni - in lingua italiana della domanda internazionale di brevetto, come pubblicata dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale. La traduzione in lingua italiana della domanda internazionale deve essere dichiarata conforme al testo originale dal richiedente o dal suo rappresentante. L'art. 2 precisa che, qualora il deposito in Italia sia a nome di un soggetto diverso da quello risultante dalla pubblicazione della domanda internazionale, il richiedente deve depositare prova di essere successore o avente causa del richiedente la domanda internazionale. Il documento di cessione può consistere in una dichiarazione di cessione o avvenuta cessione. Il presente decreto rinvia la definizione puntuale delle modalità pratiche di presentazione delle domande tramite il sistema di deposito on-line dell'UIBM o tramite le Camere di commercio, l'adozione dei moduli di deposito e ogni ulteriore dettaglio per l'attuazione della procedura di	Oneri di nuova introduzione	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								esame nazionale delle domande internazionali di brevetto, a successive circolari del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico.		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	284	DM	18/11/2019	Attuazione della misura agevolativa «Voucher 3I - investire in innovazione», per start-up innovative.	X			Fra le misure agevolative di “tutela del made in Italy” introdotte dal c.d. Decreto Crescita rientra il voucher 3I “Investire in innovazione”. L’incentivo ha la finalità di sostenere le start up innovative nei loro processi di innovazione, intesi come percorsi di brevettabilità delle invenzioni e dunque di valorizzazione degli investimenti tecnologici e digitali intrapresi nel triennio 2019/2021. In particolare, il presente decreto stabilisce: a) i servizi oggetto di agevolazione; b) gli importi concessi tramite voucher; c) i soggetti fornitori dei servizi agevolabili; d) il soggetto gestore. L’articolo 3 del decreto attuativo fornisce poi un’elencazione analitica dei servizi agevolabili: <ul style="list-style-type: none"> • servizi di consulenza relativi all’effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive e alla verifica della brevettabilità dell’invenzione; • servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi; • servizi di consulenza relativi al deposito all’estero di una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto. Ciascuna start up innovativa può richiedere la concessione del voucher 3I per i servizi di consulenza sopra elencati disgiuntamente, con l’unica condizione che, per la richiesta del voucher che finanzia le spese di deposito	Oneri di nuova introduzione	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>all'estero della domanda di brevetto, l'impresa deve essere in possesso della domanda di brevetto nazionale.</p> <p>Esiste inoltre un limite al numero di brevetti in relazione al quale l'impresa può richiedere il voucher 3I: ciascuna ha diritto all'agevolazione in relazione al massimo a tre diversi brevetti l'anno.</p> <p>L'articolo 4 del Decreto identifica i soggetti legittimati ad erogare i servizi di brevettazione di un'invenzione agevolabili col voucher 3I: trattasi dei consulenti in proprietà industriale iscritti all'Ordine dei consulenti in proprietà industriale e degli avvocati iscritti al Consiglio nazionale forense.</p> <p>L'articolo 6 del Decreto attuativo individua infine il soggetto gestore del voucher 3I in Invitalia. L'operatività della misura resta ad oggi sospesa in attesa di un prossimo provvedimento ministeriale (circolare del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico) che definisca i termini e le modalità operative per la presentazione delle domande.</p>		
MINISTRO DELL' INTERNO di concerto con il MINISTRO DELLA DIFESA e il MINISTRO DELLE INFRA-	284	DM	07/11/2019, n. 139	Regolamento recante l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in	X		X (G.U.)	<p>Il presente regolamento disciplina l'impiego delle guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana che transitano in acque internazionali a rischio pirateria, le modalità per l'acquisto, l'imbarco, lo sbarco, il porto, il trasporto e l'utilizzo delle armi e del relativo munizionamento, nonché i rapporti tra le guardie giurate e il comandante della nave con riguardo alle modalità operative di svolgimento dei servizi a bordo. I servizi di protezione del naviglio mercantile</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
STRUTTURE E DEI TRASPORTI				acque internazionali a rischio pirateria.				sono svolti dalle guardie giurate in possesso dei requisiti addestrativi previsti dalla legge (articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154) e in possesso di porto d'arma lunga per difesa personale. Le guardie giurate dipendenti dall'armatore ovvero dall'istituto di vigilanza privata, nominate nei servizi di protezione del naviglio mercantile possono utilizzare: a) le armi comuni da sparo, nonché le armi, anche a funzionamento automatico, in dotazione delle navi, detenute dall'armatore previo rilascio di apposita autorizzazione; b) le armi comuni da sparo detenute dal titolare dell'istituto di vigilanza privata previo rilascio di apposita autorizzazione. Secondo quanto disposto dall'art. 9, ai fini del rilascio delle autorizzazioni l'armatore o il titolare dell'istituto di vigilanza privata presentano la relativa istanza all'Autorità di pubblica sicurezza competente utilizzando il modello di cui all'allegato A del presente regolamento. Ottenute le autorizzazioni, l'armatore o il titolare dell'istituto di vigilanza privata comunicano, utilizzando il modello di cui all'allegato B del presente regolamento, per via telematica a mezzo di posta elettronica certificata inviata almeno quarantotto ore prima dell'imbarco, all'autorità competente ed al Questore: a) l'inizio del servizio; b) l'itinerario della nave in cui sono imbarcate le guardie giurate, con l'indicazione dei porti di imbarco e sbarco; c) la dichiarazione di conformità della nave, resa conformemente al modello di dichiarazione di cui al predetto allegato B. Ai sensi dell'art. 10, l'armatore o il titolare		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								dell'istituto di vigilanza privata, muniti delle autorizzazioni descritte, possono detenere sul territorio nazionale le armi e le munizioni previo rilascio della licenza per la custodia, fermi restando gli obblighi di registrazione di cui agli articoli 35 e 55 del T.U.L.P.S. L'autorizzazione oltre ad indicare il numero, il tipo, la marca e la matricola delle armi, stabilisce il tipo e il quantitativo massimo di munizioni che possono essere detenute in custodia, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. Il titolare della licenza cura la corretta tenuta del registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni sul quale sono annotati il prelevamento e il versamento delle armi e delle munizioni.		
								Secondo quanto disposto dall'art. 11, le armi e il relativo munizionamento, custodite negli appositi locali, sono trasportate e scortate da guardie giurate dipendenti dall'armatore o dall'istituto di vigilanza privata fino al luogo d'imbarco, nonché dal luogo di sbarco ai locali di custodia. Del trasporto è dato avviso al Questore ai sensi dell'articolo 34 T.U.L.P.S., per le armi da guerra, ovvero al Prefetto, per armi analoghe a quelle da guerra, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere; tali soggetti (Prefetto o Questore) hanno facoltà di stabilire speciali misure e prescrizioni per il trasporto. Il successivo art. 12 stabilisce gli adempimenti del Comandante della nave o dell'armatore ai fini dello svolgimento dei servizi di protezione autorizzati negli Stati dei porti d'imbarco e		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>sbarco. In particolare, il comma 3, prevede l'obbligo di: a) munirsi dei permessi e delle autorizzazioni necessarie; b) assolvere ad ogni altro adempimento, inclusi quelli relativi all'imbarco ed allo sbarco delle armi e delle munizioni a bordo della nave; c) provvedere ad inviare, con congruo anticipo, alle Autorità competenti degli Stati nelle cui acque interne la nave programmi di transitare, una comunicazione relativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al quantitativo e alla tipologia delle armi imbarcate; • alla rotta programmata nelle acque interne dello Stato. <p>Inoltre, il comma 4, pone l'obbligo ai medesimi soggetti di comunicare al Comando in Capo della Squadra navale dello Stato Maggiore Difesa (CINCNAV), all'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento del Ministero degli affari esteri (UAMA), nonché all'Autorità diplomatico-consolare territorialmente competente, i movimenti della nave previsti negli spazi marittimi individuati dal decreto del Ministro della difesa 19 ottobre 2015, comprese le direttrici di transito e i porti di sosta, il numero di armi, con le relative descrizioni, e delle guardie giurate imbarcate, la loro nazionalità e ogni altro elemento utile al fine di consentire una piena conoscenza del traffico nazionale nell'area.</p>		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	290	DM	30/10/2019	Definizione dei criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione	X			La Decisione della Commissione europea C(2018) 8864 final del 18 dicembre 2018 ha autorizzato gli aiuti di Stato di Francia, Germania, Italia e Regno Unito a sostegno della realizzazione dell'importante progetto di	Oneri di nuova introduzione	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
di concerto con il MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				del Fondo finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'important e progetto di comune interesse europeo (IPCEI) sulla microelettronica.				comune interesse europeo "Connecting Europe's microelectronic industry to foster digitisation in Europe" nel settore della microelettronica (IPCEI Microelettronica).L'IPCEI Microelettronica sostiene attività di ricerca, sviluppo e innovazione, anche comprese nella prima applicazione industriale, nei cinque settori tecnologici dei chip efficienti sul piano energetico, dei semiconduttori di potenza, dei sensori intelligenti, dell'attrezzatura ottica avanzata e dei materiali compositi. L'obiettivo realizzativo principale è sviluppare tecnologie e componenti microelettroniche innovative che possano essere trasferite alle industrie a valle, tra le quali la citata Decisione individua in primis i settori dell'automotive e dell'internet delle cose, per generare nuove o migliorate applicazioni o ulteriore attività di ricerca e sviluppo in questi settori.Per l'Italia, è prevista la partecipazione diretta all'IPCEI Microelettronica di una impresa e di un organismo di ricerca, con attività previste fino al 2024.La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019-2021) ha istituito, all'articolo 1, comma 203, il fondo destinato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'IPCEI Microelettronica (Fondo IPCEI Microelettronica), destinando alla sovvenzione del progetto complessivi 410,2 milioni di euro per il periodo 2019-2024. La dotazione prevede 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 60 milioni di euro per il 2021 e 83,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.Con decreto interministeriale MISE-MEF del 30 ottobre 2019 sono stati definiti i criteri per		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								l'utilizzazione e la ripartizione del "Fondo IPCEI Microelettronica" finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'importante progetto di comune interesse europeo (IPCEI).Il decreto disciplina, in particolare, gli aspetti inerenti alle finalità dell'intervento, ai soggetti beneficiari, alle agevolazioni concedibili, ai progetti e alle spese ammissibili, nonché alle cause di revoca dei benefici concessi.Secondo quanto disposto dall'art. 6, le spese e i costi ammissibili, l'ammontare delle agevolazioni concedibili, gli impegni a carico del soggetto beneficiario, le modalità di rendicontazione delle spese, le procedure per l'erogazione delle agevolazioni, sia per anticipazione che per stato avanzamento lavori, e gli ulteriori elementi idonei a consentire la corretta attuazione dei progetti agevolati a valere sul Fondo IPCEI Microelettronica, nonché gli oneri informativi per i soggetti beneficiari saranno definiti mediante decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico.		
MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	294	DM	12/11/2019, n. 144	Regolamento recante la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse e delle modalità operative del «Fondo salva opere».				Il decreto disciplina i criteri di assegnazione delle risorse e le modalità operative del Fondo salva opere. Si tratta di una misura contenuta nel decreto crescita che intende sostenere i subappaltatori davanti alla crisi dell'impresa aggiudicataria dell'appalto e ai conseguenti mancati pagamenti. Con l'aumento delle crisi aziendali in Italia - particolarmente marcato nel settore costruzioni - sono infatti aumentati in modo considerevole anche i casi di aziende subappaltatrici che, nonostante la realizzazione del lavoro, non		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>vengono pagate. Una situazione che con il passare del tempo e con l'ampliarsi del fenomeno sta mettendo a duro rischio la sopravvivenza stessa di numerose imprese. In tale contesto il Governo è quindi intervenuto con l'istituzione di un Fondo per garantire il pagamento dei crediti vantati da queste imprese permettendone, di fatto, il proseguo dell'attività.</p> <p>Secondo quanto disposto dall'art. 3, i subappaltatori, i sub-affidatari e i sub-fornitori (che non vengono pagati dal General contractor in crisi), per accedere alle risorse del Fondo devono presentare domanda all'amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente generale, da inviare con posta elettronica certificata, compilata secondo il modello di cui all'Allegato A. L'istanza di accesso alle risorse del Fondo è corredata della documentazione attestante l'esistenza, l'esigibilità, l'importo del credito nei confronti dell'appaltatore, del contraente generale o dell'affidatario del contraente generale, insoluto alla data di presentazione dell'istanza. Qualora, prima della presentazione dell'istanza, il credito sia stato ceduto pro solvendo ad un soggetto terzo e il credito non sia ritornato nella titolarità dei cedenti alla data di presentazione dell'istanza, ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, l'istanza è presentata congiuntamente dal cedente e dal cessionario. In tal caso, l'istanza indica, altresì, l'ammontare del credito ceduto e le coordinate bancarie del cessionario. I soggetti ai quali è presentata l'istanza certificano l'importo del credito anche</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								avvalendosi di atti e documenti nella disponibilità propria o del contraente generale, al quale sono tenute a farne richiesta. La certificazione, redatta secondo il modello di cui all'Allegato B, è trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'istante dall'amministrazione aggiudicatrice ovvero dal contraente generale, o dall'amministrazione affidante a contraente generale, con posta elettronica certificata, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza. Le eventuali modifiche delle modalità di accreditamento delle risorse, anche conseguenti a mutamento soggettivo del rapporto obbligatorio, successive alla data della certificazione dei crediti, sono comunicate, entro 10 giorni, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente generale.		
								Qualora l'amministrazione aggiudicatrice o il contraente generale non si pronunci entro 30 giorni, ovvero rigetti espressamente, in tutto o in parte, l'istanza, l'istante può presentare la medesima istanza, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della certificazione del credito, ovvero entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento negativo, mediante posta elettronica certificata, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando la documentazione a fondamento dell'istanza, l'eventuale provvedimento di rigetto e ogni altro elemento o documento utile.		
MINISTRO DELLE INFRA-		D.Dirett.	19/12/2019, n. 16864	Attuazione del Regolamento recante la definizione dei				Al fine di dare piena e attuazione e impulso alle attività connesse con la gestione del fondo "Salva Opere" il decreto direttoriale n. 16864 del 19 dicembre 2019 ha riformulato i termini per la		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
STRUTTURE E DEI TRASPORTI				criteri di assegnazione delle risorse e delle modalità operative del «Fondo salva opere».				predisposizione del piano di ripartizione e per l'erogazione delle relative risorse destinate a soddisfare i crediti per i quali è stata certificata la sussistenza delle condizioni per il pagamento. Ha inoltre specificato che l'indirizzo pec al quale inviare la certificazione dei crediti di cui all'art. 3, comma 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 novembre 2019, n. 144, è il seguente: fondo.salvaopere@pec.mit.gov.it		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	297	DM	30/10/2019	Termini, modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento innovativi finalizzati a consentire la trasformazione e tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese mediante l'utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Impresa		X		Al fine di rafforzare la competitività dei sistemi produttivi e lo sviluppo tecnologico nei territori delle regioni meno sviluppate, il presente decreto stabilisce termini, modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento innovativi finalizzati a consentire la trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese mediante l'utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Impresa 4.0 ovvero a favorire la loro transizione verso il paradigma dell'economia circolare con l'adozione di soluzioni in grado di rendere il processo produttivo più sostenibile. Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello e nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, sulla base di una percentuale nominale delle spese ammissibili pari al 75%, ripartita come di così: a) per le imprese di micro e piccola dimensione, un contributo in conto impianti pari al trentacinque per cento e un finanziamento	Oneri già previsti Oneri già previsti dai Decreti del Ministro dello sviluppo economico del 09/03/2018 e del 21/05/2018.	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				4.0 ovvero a favorire la loro transizione verso il paradigma dell'economia circolare.				<p>agevolato pari al quaranta per cento; b) per le imprese di media dimensione, un contributo in conto impianti pari al venticinque per cento e un finanziamento agevolato pari al cinquanta per cento.</p> <p>Secondo quanto disposto dall'art. 8, al fine di accedere alle agevolazioni ciascuna impresa può presentare, sia in forma autonoma che in qualità di aderente ad una rete d'impresa, una sola domanda di agevolazione nell'ambito di ciascuno sportello agevolativo. Alla domanda possono essere allegati anche i preventivi di spesa caratterizzati da un appropriato livello di dettaglio in grado di consentire l'identificazione puntuale dei beni oggetto del piano di investimento i quali concorrono, qualora adeguati, alla definizione del punteggio inerente il criterio della fattibilità tecnica del programma di investimento.</p> <p>Ai sensi dell'art. 9, l'erogazione è a cura dell'Agenzia a seguito della presentazione di richieste da parte dei soggetti beneficiari, avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento, per un ammontare almeno pari al venticinque per cento dell'importo complessivo dell'investimento ammesso, ad eccezione dell'ultima richiesta di erogazione che può essere riferita ad un importo inferiore. Le agevolazioni sono erogate secondo una delle seguenti modalità: a) sulla base di titoli di spesa non quietanzati attraverso l'utilizzo di un conto corrente vincolato; b) sulla base di titoli di spesa quietanzati attraverso l'utilizzo di un conto corrente bancario ordinario.</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>L'art. 10 elenca poi ulteriori obblighi a carico dei soggetti beneficiari stabilendo che questi sono tenuti, tra le altre cose, a: a) effettuare i pagamenti dei titoli di spesa attraverso modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità ai titoli di spesa a cui si riferiscono. A tal fine, nel caso in cui il soggetto beneficiario abbia scelto la modalità di erogazione mediante un conto corrente bancario ordinario e non dedicato, è tenuto a effettuare distinti pagamenti per ciascuno dei titoli di spesa, esclusivamente attraverso SEPA Credit Transfer o con ricevute bancarie (RI.BA.); b) tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei dieci anni successivi al completamento del programma di investimento. In ogni caso, i documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica che rispondano a standard di sicurezza accettati; c) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, anche mediante sopralluoghi, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero dello sviluppo economico, dalla Commissione europea e da altri organismi nazionali o dell'Unione europea competenti in materia, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni; d) corrispondere a tutte le richieste di</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero dello sviluppo economico allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati; e) garantire che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative all'intervento, ferme restando le norme contabili nazionali; f) comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, intervenute nel periodo di realizzazione del programma di investimento; g) adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni.		
								Inoltre, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, eventuali variazioni dei soggetti beneficiari conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attività, ovvero variazioni del programma di investimento relative agli obiettivi, alla tempistica di realizzazione, alla localizzazione delle attività o ai beni di investimento, devono essere tempestivamente comunicate al Ministero dello sviluppo economico affinché proceda alle opportune verifiche, valutazioni ed adempimenti, anche in considerazione delle possibili cause di revoca delle agevolazioni. La comunicazione deve essere accompagnata da un'argomentata relazione illustrativa. Le variazioni che riguardano esclusivamente i fornitori e le caratteristiche tecniche dei beni, qualora non modifichino la funzionalità o l'innovatività dei beni agevolati e siano, comunque, di importo non superiore al 30% dell'investimento ammesso, non devono essere preventivamente		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								comunicate al Ministero e sono valutate in fase di erogazione esclusivamente con riferimento al rispetto delle condizioni di ammissibilità.		
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	298	DM	05/12/2019	Modalità per l'ammissione e controllo dei tipi genetici che rispondano ai criteri delle produzioni del suino pesante indicati nei disciplinari delle DOP e delle IGP.	X			I tipi genetici diversi dalle razze del Libro genealogico italiano per il suino pesante, per essere ammessi all'impiego come riproduttori per la produzione di suini coerentemente a quanto previsto dai disciplinari di produzione delle DOP e delle IGP indicate nelle premesse, devono essere iscritti nella «Lista degli altri tipi genetici».A tal fine, gli enti selezionatori o ibridatori, interessati all'iscrizione di un tipo genetico nella «Lista degli altri tipi genetici», presentano apposita istanza a mezzo pec all'Associazione nazionale allevatori suini (ANAS), fornendo le informazioni indicate dalla procedura metodologica denominata «Requisiti di conformità del tipo genetico impiegato per la riproduzione dei suini utilizzati nel circuito delle DOP», di cui all'allegato II. Acquisita l'istanza, l'ANAS effettua l'istruttoria di competenza, che prevede la verifica della correttezza e della completezza della domanda, la raccolta di ogni informazione utile a esprimere il parere in merito al tipo genetico per il quale si chiede l'ammissione alla lista e la trasmissione della documentazione corredata da relativo parere al Centro di ricerca zootecnia ed acquacoltura del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA-ZA) per il successivo iter. Gli enti selezionatori o ibridatori depositano nella Banca dati riproduttori(BDR) del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) le sequenze genomiche identificative di ogni maschio riproduttore di un tipo genetico	Oneri di nuova introduzione DM 5.12.2019 ha l'obiettivo di individuare i tipi genetici diversi da quelli stabiliti nel Libro genealogico italiano (LGI) e di garantire l'origine genetica dei verri da destinare al circuito DOP del suino pesante. Con il DM in questione è stata prevista una metodologia per garantire la terzietà nella definizione dei tipi genetici ammessi nel circuito DOP ed è stata prevista anche la raccolta di dati utili al controllo dell'origine genetica dei suini. Detto requisito, attualmente, è attestato dall'allevatore con apposita autocertificazione; tale sistema non è risultato sufficientemente efficace nel contrastare il fenomeno dell'utilizzo di verri appartenenti a tipi genetici non ammessi. Fino ad oggi tali procedure	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>risultato positivo al termine della procedura di iscrizione del tipo genetico nell'apposita lista, da utilizzare negli allevamenti iscritti all'elenco ufficiale tenuto dall'organismo autorizzato dal Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), secondo quanto descritto nell'allegato III.</p>	<p>erano gestite all'interno del sistema delle DOP e IGP attraverso i relativi disciplinari e piani di controllo ma tali procedimenti non hanno assicurato le necessarie garanzie all'intero circuito di qualità. Il DM, pur prevedendo alcuni oneri amministrativi per gli operatori (domanda su specifica modulistica da formulare all'ANAS), assicura trasparenza e terzietà nel regolamentare due tematiche (individuazione tipi genetici ammessi nel LGI e possibilità di controllo analitico della genetica utilizzata) molto importanti dei disciplinari DOP ed IGP. I suinicoltori che operano nelle DOP ed IGP sono liberi di decidere se aderire o meno ai rispettivi circuiti di qualità. Nel caso in cui decidano di aderire, si assumono l'impegno al rispetto dei rispettivi Disciplinari produttivi e dei relativi oneri; in caso contrario non hanno alcun vincolo e</p>	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
									possono destinare la loro produzione ad altre filiere produttive "non DOP e IGP".	